


BIBLIOTECA NAZIONALE
VITTEMANNUCCI
5
C
791












5. C. 791

BOLLETTINO
DELLE SENTENZE
EMANATE
DALLA
SUPREMA COMMISSIONE
PER LE LITI
TRA I GIA' BARONI ED I COMUNI.



NAPOLI 1808.
NELLA STAMPERIA DI ANGELO TRANI.

Con licenza.



(3)

DIVISIONE I.

Palazzo 15 Giugno 1808.

IL MINISTRO DELL' INTERNO

*Al Signor Giacinto Dragonetti
Presidente della Commissione
delle cause feudali.*

SIG. Presidente. Trovo necessario che gl' Intendenti civili delle Provincie abbiano regolarmente la notizia delle decisioni, che cotesta Commissione fa in ogni mese delle cause de' Comuni coi loro antichi ex-baroni, acciocchè l' esecuzione di esse non resti abbandonata

(4)

al solo interesse degli Amministratori e de' Procuratori de' Comuni medesimi. Invito perciò V. S. Ill. e la Commissione di pubblicare in fine di ogni mese il bullettino de' suoi atti , in cui sieno inserite le decisioni definitive delle cause trattate . Disponga Ella che ciò venga eseguito dal primo mese in cui la Commissione si è messa in attività delle sue funzioni ; e che mi sia trasmesso un numero competente di esemplari di tali bullettini , onde da me si possano inviare a' rispettivi Intendenti .

Le rinnovo intanto i sensi della mia stima .

MIOT

BOL-

(5)

BOLLETTINO DELLE SENTENZE

N.° I.

ANNO 1808.

Num. I.

A di 4 Gennajo 1808.

IL Signor Giudice Davide Winspeare ha riferito nella Commissione gli atti ad istanza de' Signori Luigi, Saverio e fratelli Diodati, ed Abbate Filippo e Luigi fratelli Leo, contro il Barone Signor Francesco Maria Brancati utile possessore della Terra di Cipollina in Provincia di Calabria Citeriore, ed il

a 3

mic-

memoriale del Comune di Grisolia Rione di Abatemarco e Cipollina .

Veduti gli atti , i decreti della Reg. Camera , *fol* 8 , 17 , 23 , lo strumento del 1616 , *fol* 6 *proc. Universit. Terræ Verbicari & Cipollinæ cum possessore Terræ Abatis Marci* , il giudizio fatto nel S. R. C. fra 'l barone ed i cittadini di Verbicara ed il barone di Ursomarso e di Abatemarco (*detto processo*) *Scrivano Gioja* , il giudizio criminale contenuto nel volume intitolato : *de tentata carceratione &c.* , l'atto *fol* 34.

Chiamate le parti ed inteso il Sign. Avvocato fiscale :

La Commissione dichiara che non sia mai competuto , e che non compete alcun diritto all' ex-barone Sig. Francesco Brancati di fidare ne' territorj appadronati de' cittadini di Grisolia , Abatemarco , Ursomarso e Cipollina . Perciò in caso di contravvenzione , si eseguano le pene contenute negli ordini
ci-

citati della Camera -- Attuario Francesco Saverio della Pegna .

Num. 2.

A dì 13 Gennajo 1808.

Il Giudice Sig. Davide Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Pomarico in Provincia di Basilicata col Marchese Donnaperna.

Veduti gli atti , lo strumento de' 6 Febbrajo 1544 esibito prima della decisione , *fol. 115* , lo strumento de' 6 Luglio 1555 , *fol. 5* , gli apprezzzi del Tavolario Robicano e del Tavolario Mauro , l' uno del 1574 , l' altro del 1587 , *fol. 121* , la fede di strumento del 1575 , esibito prima della decisione , *fol. 119* , lo strumento del 1595 , *fol. 43* , lo strumento del 1642 , *fol. 37* , lo strumento del 1654 , *fol. 20* , l' assenso interposto su detto strumento a' 20
a 4 Gin-

Giugno 1655 , fol 35 , il memoriale presentato al Collaterale Consiglio ed il decreto del medesimo de' 18 Maggio 1654 , fol. 5 , l'altro simile memoriale e decreto de' 14 Agosto 1654 , fol. 52 , l'apprezzo del Tavolario Vecchione del 1771 contenuto nella relazione del Segretario della terza Ruota della Camera , fol. 83 e 103 vol. intitolato : *Atti per lo Marchese Donnaperna coll' Università di Pomarico relativi alla bonatenenza* ; Veduti parimente la liquidazione delle rendite di Pomarico fatta nel 1275 estratta da' fascicoli Angioini , fol. 133 vol. intitolato : *Atti ad istanza dell' Università di Pomarico che deduce varj capi di aggravj contro l'utile possessore del feudo , ut intus* , la concessione del feudo fatta a Rodrigo d'Availos nel 1508 da Ferdinando il Cattolico , f. 7 del d. vol. , il catasto del 1560 , fol. 108 del detto vol. , le liquidazioni dei rilevj fatte nel 1629 e nel 1739 , fol 109

e 113 del detto vol.; Veduti i processi citati del giudizio per la bonatenenza, e de' capi de' gravami, il decreto della Regia Camera degli 11 Dicembre 1804 passato in giudicato, *fol.* 55, la sentenza del S. C. de' 15 Settembre 1807, *fol.* 102, la supplica di reclamazione prodotta dall' Università, *fol.* 103.

Inteso il Sign. Avvocato fiscale e le parti pienamente;

La Commissione dichiara che l'Università di Pomarico debba essere reintegrata nel possesso delle difese denominate Trincinaro ed Aggiunto insieme co' frutti dal dì della lite mossa, cioè dal giorno 3 Settembre 1803, alla ragione del numero e del prezzo delle once, liquidato ad occasione dell'imposizione della decima, secondo il calcolo rettificato dal Segretario della terza Ruota della Camera nella di lui relazione fatta nel giudizio della bonatenenza, *fol.* 83 del detto vol.

Inol-

Inoltre la Commissione dichiara che si è ben reclamato dall' Università di Pomarico nella di lei supplica citata, *fol. 103*, in quanto a' frutti delle altre due difese Locito e Capocervone, già reintegrate in forza del decreto della R. Camera degli 11 Dicembre 1804; e perciò decreta che i suddetti frutti si debbano dall' ex-barone di Pomarico Marchese Donnaperla parimente dal dì della lite mossa, ossia dallo stesso giorno 3 di Settembre 1803, da liquidarsi nella quantità dall' Intendente della Provincia sulla medesima norma del numero e del prezzo delle once della decima. Niente per le spese — Attuario Emmanuele Maria Cerrone.

A di 19 Gennajo 1808.

Il Signor Consigliere Franchini Giudice della Commissione ha nella medesima riferito la causa tra 'l Comune delle Grottaglie in Provincia d'Otranto ed il Principe di Corsi.

Veduti gli atti fabbricati in tre volumi nella R. Camera della Sommaria e nel S. C. ; un antico processo dello abolito Collateral Consiglio prodotto dalle parti dopo le giudicature Camerali; il processo corrente; gli antichi decreti dello stesso S. C. ; i documenti esistenti nel citato processo del Collaterale; le scritture ultimamente estratte dall'archivio della Reale Cancelleria; i nuovi documenti presentati dal Principe di Corsi;

Ed intesi pienamente il Sig. Avvocato fiscale e le parti.

La

La Commissione avendo discussi i quattordici capi de' gravami che restavano a decidersi dal Tribunale della Reg Camera , ha deciso definitivamente e dichiara

1. Che per la restituzione dell' indebito esatto pretesa dall' Università nel primo capo de' gravami per causa della portolania e de' pesi , zecca e misure , non si molesti il Principe di Corsi.

2. Che costa dell' esistenza e validità del credito strumentario di ducati undicimila contenuto nello strumento di transazione dell' anno 1658 ed impugnato dall' Università nel secondo capo de' gravami , e che continui perciò essa Università a pagare l' annualità in beneficio del Principe di Corsi alla ragione convenuta nello stesso strumento.

3. Che non si molesti benanche il Principe di Corsi per la restituzione , pretesa dall' Università nel terzo capo de' gravami , degli annui duc. duecen-

to esatti dal barone sino all' anno 1804 per le guardie notturne .

4. Che neanche si molesti il Principe di Corsi per la restituzione dell' indebito esatto , pretesa dall' Università nel 5 e 6 capo de' gravami , degli annui ducati dieciotto pagati per lo Camerlengo e di altri annui duc. dieciotto pagati per l' alloggio delle persone di Corte .

5. Che non si molesti parimente il Principe di Corsi per la revindica , chiesta dall' Università nel 7 e 15 capitolo de' gravami , così del territorio denominato l' Impalato , che della bottega , o sia sedile esistente un tempo sotto il palazzo baronale .

6. Che neppur si molesti il Principe di Corsi per la soddisfazione , pretesa dall' Università nel 9 capo de' gravami , degli annui duc. cinquanta non pagati dalla camera baronale per causa di bonatenenza .

7. Che per la prelazione domandata dall' Università nel 10 capo de' gravami sulla censuazione della foresta fatta al Principe di Corsi dalla Mensa Arcivescovile di Taranto, essendosi ultimamente notificato il di lei procuratore, ed avendo costui replicato di doverne comunicar la domanda all' attual Monsignore Arcivescovo, si daranno le providenze di giustizia, dopo che la stessa Reverenda Mensa avrà fatto le sue istanze.

8. Che non si molesti eziandio il Principe di Corsi per la restituzione dello indebito esatto, pretesa dall' Università ne' capi 12, 13 e 14 de' gravami, non meno delle grana due e mezzo esatte di più del carlino per molitura di ciascun tomolo di grano, che di altre gr. due e mezzo esatte per la stessa molitura a titolo di *cinquina villana*.

Finalmente che non si molesti il Principe di Corsi per la restituzione, pretesa

tesa dall' Università nel 16 capo dei gravami, degli ann. duc. cinquantanove e gr. settantacinque, esatti di più degli annui duc. duecento per le guardie notturne.

Per le spese della lite si assolvano vicendevolmente le parti -- Scrivano Fragola.

Num. 4.

A dì 27 Gennaio 1808.

Il Signor Giudice Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune della Torre dell' Annunziata in Provincia di Napoli col Principe Dentice.

Veduti gli atti in tre volumi, il parlamento de' 28 Agosto e lo strumento de' 29 Agosto 1712, *fol. 67 e 71* del volume primo, l'affitto e la compra fatta dal Conte Massarenghi della gabel-

bella delle grana 15 a tomolo di farina dal Monte grande de' maritaggi, *fol.* 110 del d. vol. 1 , la relazione dell'ingegnere Ponticelli e dell'attuario della causa, *fol.* 28 del vol. 2 , la convenzione, *fol.* 83 del detto vol. 2 , il dissenso dei decurioni contenuto nella replica al *fol.* 95, il dispaccio del Ministero di giustizia, *fol.* 3 di questo vol.

Inteso il S'guor Avvocato fiscale e le parti pienamente .

La Commissione dichiara che l'Università della Torre dell'Annunciata debba essere reintegrata nel possesso della gabella della mezza cinquina sulla vendita di ogni carlino di pane, e dell'altra gabella de' duc. sette al mese che si ricavano nel forno per la gabella dei cittadini, a tenore dello strumento dei 29 Agosto 1712, col peso all'Università della Torre dell'Annunciata di corrispondere al Principe Dentice le annualità sul capitale di ducati 3442. 44
alla

alla ragione del 5 per 100 a tenore della Regia Prammatica . Dichiarò inoltre che la stessa Università debba essere reintegrata nel possesso della stanza superiore del carcere col peso di pagare al Principe Dentice il canone di carlini quindici l'anno . Ed in quanto alla pretensione dello stesso Principe di esser rimborsato delle riparazioni fattevi, e dell'Università di riceverne le pigioni, la Commissione decreta che le parti ne restino scambievolmente assolute . Finalmente in quanto all'uso libero del rimanente edificio del carcere , domandato in fine dell'istanza del Principe Dentice, *fol. 7* di questo vol. , le parti adiscano l'Intendente della Provincia —
 Attuario Niccola Guerra .

A di 28 Gennaio 1808.

Il Sig. Consigliere Franchini ha fatta parola nella Commissione della causa tra 'l Comune ed i cittadini della terra di Rocca Imperiale in Provincia di Basilicata e l'utile possessore della medesima .

Veduti gli antichi atti fabbricati in quattro volumi nel S. C. , il processo trasmesso dalla R. Camera della Sommaria , il processo corrente , le scritture esistenti in detti processi , relative al credito strumentario di duc. venticinquemila dovuti dall' Università di Rocca Imperiale al di lei ex-barone Duca Crivelli ; i ventisette capi di gravezze proposti dall' Università contra l'anzidetto Duca , nel *fog* 40 del 1 vol. ; i decreti profferiti dal S. C. , co' quali furono decisi per la maggior parte i detti
ca-

capi, ed altri vennero sottoposti a termine ordinario, nel *fog.* 63, 167 e 410 di d. vol., 39 e 139 del 2 vol. e 260 del 3 vol.; la convenzione proposta ed approvata in pubblico parlamento nel 1791 fra la stessa Università ed il Duca, colla quale fu ridotto detto credito strumentario a duc. ventimila, e l'annuità del medesimo alla ragione del 4 per 100, nel *fog.* 208 a 213 del 4 vol.; l'istanza di opposizione degli zelanti cittadini, nel *fog.* 228 dello stesso vol.; la seconda parlamentaria conclusione dell'anno 1802, colla quale vennero risolti i rimanenti capi di gravezze non ancora discussi, e fu ribassata l'annuità del credito suddetto al tre e mezzo per cento, nel *fog.* 24 dello stesso vol.; lo strumento stipulato nell'anno 1804 fra la stessa Università ed il Duca di Crivelli a tenore dell'accennata conclusione parlamentaria, nel *fog.* 53 del 5 vol.; l'ultimo parlamento tenuto

per ordine della Reg. Camera nel dì 17 Novembre dell'anno 1805 , col quale confermandosi la risoluzione parlamentaria del 1801 , vennero accettate le modificazioni promosse sulla medesima dall' Avvocato fiscale del Real patrimonio , nel *fog.* 124 di d. vol. ; un' istanza ragionata prodotta in nome degli zelanti cittadini , in cui furono espresse le modificazioni insinuate dal predetto Avvocato fiscale , nel *fog.* 102 a 109 ; la domanda fatta dal Duca per l'approvazione di detta convenzione e delle modificazioni fiscali , nel *fog.* 110 di detto vol. ; il termine aperto a tal uopo , con sentirsi il Dott. Filippo Giuliani curatore destinato a difendere i diritti di detta Università ; l'istanza affermativa del nominato curatore , nel *fog.* 14 a 19 del proc. corr. ; le istanze contraddittorie prodotte a nome di altri zelanti cittadini e del novello procuratore della stessa Università , ne' *fog.* 26 a 34 degli

gli stessi atti corr. ; l' appuramento fatto avanti il Sig. Giudice Commissario dei punti di quistione che dovevansi giudicare dalla Commissione , nel *fog.* 45 a 48 di d. atti .

Avvisate le parti , ed intesi pienamente il Sig. Avvocato fiscale ed il curatore dell' Università ;

La Commissione ha diffinitivamente deciso e dichiara , che la convenzione modificata dall'Avvocato fiscale del Real patrimonio , e contenuta nell' ultimo parlamento de' 17 Novembre del 1855, e nell' istanza del curatore dell' Università , sia utile ed espediente ad essa Università ; e perciò si esegua in tutte le sue parti . Ma le spese erogande per l' assenso Regio e per le scritture ed ulteriori cautele richieste nel duodecimo capo di detta convenzione , vadano tutte a carico del Duca Crivelli (1).

Scrivano Cancro b 3 N. 6.

(1) *Le convenzioni approvate dalla*
la

A dì 29 Gennajo 1808.

Il Signor Giudice Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra la Soprintendenza di Cesa e Pascarola, il Comune di Pascarola in Provincia di Terra di Lavoro ed il Duca di S. Arpino.

Veduti gli atti , i decreti della Reg. Camera , *fol.* 125 , 129 , 146 , 183 , lo strumento de' 27 Maggio 1741 , *fol.* 43 , il compromesso ed il laudo contenuti nello strumento de' 26 di Aprile 1741 , *fol.* 17 , la partita dello stato del Reggente Tappia , *fol.* 192 , i documenti , *fol.* 78 , 79 , 80 , le istanze , *fol.* 87 , 136 , la decretazione della Real Camera di S. Chiara , *fol.* 131 , il documento dello
la Commissione si troveranno impresse in un numero particolare alla fine dell' anno .

lo stato dell' Università nel 1718 , *fol.* 194 , e quello del 1731 , *fol.* 196 *a t.* , il decreto della Reg. Camera , *fol.* 199 , l' istanza , *fol.* 210.

Inteso il Signor Avvocato fiscale e le parti pienamente .

La Commissione dichiara che senza tenersi conto del laudo contenuto nello strumento citato de' 26 di Aprile 1741 , l' Università di Pascarola sia assoluta dal pagamento del capitale di ducati settecento cinquanta , e per esso delle annualità di duc. trentasette e grana cinquanta pretese dal Marchese di Cesa Palomba ; e decreta nello stesso tempo che il Duca di S. Arpino rifaccia al Marchese di Cesa Palomba tutto l' interesse per la sofferta evizione , non solo per lo capitale , ma anche per le annualità dal giorno del pagamento sospese dalla citata Università di Pascarola -- Scrivano Donato Pellegrino .

Certificato conforme .

P. BORRELLI Seg.



(25)

I N D I C E

DE' DIRITTI E DELLE PRESTAZIONI

SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

GENNAJO 1808 N.° 1.

N. 1. *N*ella causa tra' Sign. Luigi, Saverio e fratelli Diodati, Abbate Filippo e Luigi fratelli Leo, il Comune di Grisolia Rione di Abatemarco e Cipollina, contro il barone Sig. Francesco Maria Brancati. p.5
Diritto di fida.

N. 2.

N. 2. *Nella causa tra'l Comune di Pomarico col Marchese Donnaper-
na.* p. 7

1. Reintegra delle difese Trincinara ed Aggiunto una co' frutti.
2. Frutti delle difese Locito e Capocervone.

N. 3. *Nella causa tra'l Comune di Grottaglie e'l Principe di Corsi.* p. 11

1. Indebito esatto per portolania, pesi, zecca e misure.
2. Credito strumentario di ducati 11000.
3. Restituzione dell'esatto per le guardie notturne.
4. Restituzione degli anni ducati 18 pel camerlengo.
5. Restituzione degli ann. duc. 18 per l'alloggio delle persone di corte.
6. Revindica del territorio denominato l'Impalato, e della bottega.
- 7.

7. Bonatenenza non pagata .
8. Prelazione per la censuazione della foresta.
9. Indebito esatto per le grana due e mezzo più del carlino sulla molitura , e per altre grana due e mezzo sulla stessa molitura a titolo di *cinquina villana*.
10. Restituzione del dippiù esatto per le guardie notturne .

N. 4. Nella causa tra 'l Comune della Torre dell' Annunziata col Principe Dentice.

p. 15

Reintegra della gabella della mezza cinquina sulla vendita di ogni carlino di pane , e de' duc. 7 al mese che si ricavano nel forno per la gabella de' cittadini . Annualità sul capitale di d. 3442. 44.
Reintegra della stanza superiore del carcere . Rimborso delle riparazioni fattevi e pigione . Uso
li-

libero del rimanente edificio del carcere.


N. 5. *Nella causa tra 'l Comune di Rocca Imperiale e 'l possessore.* p 18

Esecuzione della convenzione. Spese tutte a carico del Duca Crivelli.

N. 6. *Nella causa tra la Soprintendenza di Cesa e Pascarola, il Comune di Pascarola e 'l Duca di S. Arpino.* p. 22

Assoluzione dal pagamento del capitale di duc. 750. Rifazione dell'interesse per la sofferta evizione.

BOLLETTINO
DELLE SENTENZE.



BOLLETTINO DELLE SENTENZE

N. 2.

Anno 1808.

Num. 1.

A di 4 febbrajo 1808.

Il Sig. Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra il Principe di Colobrano col Comune di S. Salvatore in Terra di Lavoro.

Veduti gli atti ; le fedì estratte dal generale Archivio della Reg. Camera e dal Cancelliere dell' Università di S Salvatore , dalle quali rilevansi non meno i beni burgensatici rivelati dal Duca di Maddaloni nella formazione del catasto
di

di detta Università pubblicato nell' anno 1749, che gli altri beni burgensatici posteriormente acquistati dalla stessa Camera Ducale, ne' *fog.* 6, 9, 12, 28 e 31; il documento della tassa decimale, d'onde costa d' essersi tassati detti beni come burgensatici, nel *fog.* 21; lo strumento di censuazione del fondo più specioso di detti beni, nel *fog.* 18; la fede del rilievo liquidato nell' anno 1779, nel *fog.* 24;

Ed intese le parti pienamente.

La Commissione ha deciso definitivamente e dichiara che il Principe di Colobrano e successore del Duca di Maddaloni, paghi in beneficio dell' Università di S. Salvatore le quantità dovute per bonatenenza, così de' beni burgensatici tassati nel generale catasto di detta Università dal giorno della sua pubblicazione seguita nell' anno 1749, come degli altri beni burgensatici posteriormente acquistati dal giorno del
ri

(5)

rispettivo acquisto ; e che detta bonatendenza si liquidi da un Razionale eleggendo dal Sig. Giudice Commissario : e si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della lite -- Attuario di Chiara .

Num. 2.

A dì 8 febbrajo 1808.

Riferitasi dal Sig. Pedicini Giudice sorrogato della Commissione la causa tra 'l Comune di Alliste in Provincia d' Otranto colla Duchessa dell' istessa Terra ;

Intese le parti pienamente ed il Sig. Avvocato fiscale ;

Visti gli atti in tre volumi, i decreti della Reg. Camera, *fol. 45 e 50 a t.* del 1 vol., il termine impartito e compilato coll' esame de' testimonj per parte della Duchessa di Alliste, vol. 3 ; e tutti gli altri atti .

c

La

(6)

La Commissione condanna la Duchessa di Alliste Sig. Concetta Renato Dentice, nel nome come dagli atti, a restituire in beneficio dell' Università di Alliste l' annua somma di duc. quattro dal dì della contestazione della lite, da calcolarsi dall' Attuario della causa, requisite le parti -- Attuario de Palma.

Num. 3.

A dì 11 febbrajo 1808.

Il Signor Davide Winspeare Giudice della Commissione ha riferito la causa tra'l Comune di Atesa in Provincia di Abruzzo Citeriore e l' utile possessore di detta terra.

Veduti gli atti in due volumi, il termine compilato, lo strumento de' 3 Dicembre 1593, *fol.* 199 del vol. 2, lo strumento de' 29 Dicembre 1600, *fol.* 180 del detto vol. 2, la partita del Banco

co

co Spiritosanto de' 14 Marzo 1601, *fol.* 152 del d. vol. 2, la partita di Banco de' 26 Marzo 1601, *fol.* 155 del detto vol. 2, lo strumento di ratifica dei 26 Aprile 1601, *fol.* 282 del detto 2. vol., lo strumento de' 13 Gennajo 1601, *fol.* 157 vol. 2, le due partite del Banco Spinola Ravaschiero Lomellino de' 17 Gennajo 1601, *fol.* 149 2 vol., lo strumento di ratifica de' 29 Aprile 1601, *fol.* 243 2 vol., lo stato del 1627 del Reggente Tappia, *fol.* 89 e 93 di questo vol., la fede degli amministratori di Atesa del 1664, *fol.* 96 a ter. 1 vol., lo strumento de' 23 Aprile 1666, *fol.* 17 del 1 vol., l'assenso interposto a' 17 Settembre 1766, *fol.* 18 a 25 del 1 vol., la fede dell' Archivarjo della Camera, *fol.* 148 2 vol., il documento del giudizio fatto nel 1764 per lo Contestabile Colonna e l' Università di Pretoro, *fol.* 322 2 vol., il parlamento de' 2 Marzo e lo strumento di affitto del 1 Maggio

1631 , *fol.* 175 del 1 vol. , il parlamento de' 27 Dicembre 1661 , *fol.* 72 vol. 1 , i parlamenti de' 21 Settembre , de' 13 Ottobre e de' 3 Novembre 1669 , degli 11 Gennajo 1670 , *fol.* 68, 69 di questo vol. , l'assenso interposto a' 30 Ottobre 1670 , *fol.* 127 di questo vol. , lo strumento de' 24 Maggio 1671 , *fol.* 125 di questo vol. , l'istanza del Contestabile Colonna , la relazione dell'ingegnere Porpora in tempo dell'accesso del Consiglier Perrelli nel 1741, *f.* 4 a 50 del 2 vol. , il rilievo del 1598 , *fol.* 2 del vol. 2 , i rilevj del 1641 e 1643 , *fol.* 249 e 250 del vol. 1 , il rilievo del 1754 , *fol.* 31 di questo vol. , il documento della tassa dell'adoa del 1584 *fol.* 141 *at.* del vol. 2 , i documenti simili , *f.* 140 e 253 del 1 vol. , 85 *a t.* , 93 *a t.* , 95 *at.* , 150 del 2 vol. , la relazione dell'Uditor Piccioli , *f.* 227 2 vol. , il certificato dello Scrivano della R. Udienza di Chieti , *fol.* 173 di questo vol. , il rilievo del 1751 , *f.* 31 di

di d.vol. , la fede del Mastrodatti, f. 52 dello stesso vol. , l'istanza presentata dal Contestabile Colonna , fol. 332 2 vol.

Inteso il Signor Avvocato fiscale e lo sparti interamente .

La Commissione dichiara che lo strumento de' 23 Aprile 1666. contenente la ratifica del debito di duc. 14124. 50 dell'Università di Atesa in favore del Contestabile Colonna debba eseguirsi per soli duc. 10124. 50 . Assolve perciò la suddetta Università dal pagamento de rim anenti duc.4000, e condanna l'attuale Contestabile Colonna alla restituzione delle annualità pagate dall' Università sui detti ducati 4000 dal giorno della lite contestata , o sia dal giorno 18 Maggio dell'anno 1773.

Inoltre la Commissione dichiara che debba lo stesso Contestabile Colonna essere assoluto dalle pretensioni dell'Università relative al molino di Piazzano , e decreta che l'Università debba

per l'avvenire continuarlo a ritenere per la mercede di ann. duc. 50 convenuta nello strumento de' 24 Maggio 1671.

In terzo luogo la Commissione condanna il citato Contestabile Colonna a restituire in beneficio dell' Università ann. duc. 15 per le dismembrazioni fatte del corpo della mastrodatia anche dal giorno della lite contestata , ossia da' 18 Maggio 1773 in fino al giorno 2 di Agosto 1806 , epoca della legge abolitiva de' feudi , dal qual tempo in poi si eseguano i nuovi R. ordini , e le parti adiscano per la esecuzione de' medesimi l'Intendente della Provincia .

Finalmente per la prestazione di annui duc. 30 della portolania , le parti adiscano la Commissione eretta da S.M. per la liquidazione de' Titoli , la cui dichiarazione veduta si provvederà sull'esposto così dell' Università , come del Contestabile Colonna . Niente per le spese -- Attuario Bisogno.

A di 18 febbrajo 1808.

Il Sig. Coco ha proposto nella Commissione la causa tra 'l Comune di Ferrandina in Provincia di Basilicata col Duca di Villafranca Toledo.

Visti gli atti , la supplica della deduzione de' capi di gravezze per parte della Università , *fol. 2* , l'altra supplica , colla quale si deduce un nuovo capo di gravezze , *fol. 33* , il decreto del Consiglier Parisi , *fol. 28 a 38* , decreto , nel quale si enuncia e si approva la rinuncia fatta dal Duca di Ferrandina a' diritti di avere dalla Università un erario ed un camerlengo , di obbligare due cittadini di Ferrandina a far l'esazione delle rendite territoriali del feudo , di proibire a' cittadini l'esercizio dell'osteria , della taverna e di esigere un carlino a fuoco ;

Visti gli strumenti di locazione e conduzione , *fol.* 64 e 71 vol. 2 , da' quali appare che il Duca per la locazione del diritto di fida nel territorio della sopradetta terra oltre l'uso de' cittadini , della metà della ghianda del bosco di Montepiano , della metà della spiga , giusta l'antico solito , e della portolania , esigea un annuo estaglio di duc. 900 ; che poscia senza nuovo contratto si trova accresciuta nello stato discusso nel 1755 fino a 1170 ; Visto lo strumento della compra del feudo , *fol.* 75 a 92 vol. 2 , colla quale furono specificatamente acquistati i corpi locati alla Università , ed il diritto di esigere la mezza semenza .

Intese pienamente le parti .

La Commissione decreta :

1. In csecuzione della legge de' 2 Agosto 1806 rimangono aboliti tutti i diritti , a' quali , siccome sopra si è detto , il Duca di Ferraudina ha rinunciato

to

to , e rimane anche abolito il dazio sulla carne .

2. La locazione fatta come sopra alla Università si dichiara perpetua ; ben vero l' Università paghi solamente l' estaglio di duc. novecento all' anno ; e sieno assoluti a vicenda l' Università dallo scioglimento del contratto preteso dal Duca , il Duca dalla restituzione dell' indebito esatto preteso dalla Università . Per quello poi che riguarda la portolania compresa nella locazione suddetta , la Suprema Commissione si riserva di dare le provvidenze , e dedurre da' duc. novecento la rata dell' estaglio corrispondente alla medesima, visto il giudizio che pronunzierà la Commissione de' Titoli .

3. La Commissione dichiara non esistere la pretesa qualità feudale di tutto il territorio di Ferrandina ; in conseguenza sia permesso al Duca esigere la mezza semenza da' territorj feudali e
ser-

(14)

servirsi de' suoi diritti ne' territorj burgen-
satici di sua proprietà ; si astenga
però dalla esazione della mezza semen-
za sopra i demaniali della Università
ed i territorj di proprietà privata . Nul-
la per l' indebitto esatto preteso dalla
Università -- Scrivano Tanzi .

Num. 5.

A di 19 febbrajo 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nel-
la Commissione la causa tra 'l Signor
Francesco Saverio Cosentino di Ajeta
in Provincia di Calabria Citeriore col
Principe di Scalea D. Vincenzo Maria
Spinelli .

Veduti gli atti, il processo fra 'l Prin-
cipe di Scalea e D. Francesco Monte-
sano, l'altro de' capi di gravami de-
dotti nella Regia Camera, l'altro fra
lo stesso Principe di Scalea con D. Nic-

cola Scorza ; Veduta la perizia , *fol.* 45
a 47 .

Inteso il Signor Avvocato Fiscale e
le parti .

La Commissione decreta, che sia le-
cito al Sig. Francesco Saverio Cosenti-
no di costruire il molino , e di servir-
si dell'acqua dedotta negli atti , sotto
la direzione di un Ingegnere destinan-
do dall' Intendente della Provincia , il
quale vigili che non si rechi pregiu-
dizio alle macchine idrauliche ed alle al-
tre opere manofatte così dal Principe
di Scalea , come dagli altri possessori
vicini — Scrivano Carlo Longo .

(16)
Num. 6.

A di 20 Febbrajo 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune e cittadini della Terra di Castelgrandine in Provincia di Basilicata contro il Duca di Laviano Signor Giuseppe Maria d'Anna barone di detta Terra.

Veduti gli atti, il termine compilato, il volume intitolato: 1693 *atti dell'apprezzo ec.* mancante del primo foglio, la concessione de' 28 Marzo del 1531 dell'Imperatore Carlo V. a Luigi Carafa della Marra Principe di Stigliano, *fol. 7 atti ad istanza de' particolari cittadini di Castelgrandine coll'utile possessore, Attuario Girardi*, le particole dell'apprezzo del 1693, *fol. 7 at., fol. 15, fol. 31 e 32, fol. 51 e 51 a t.*, l'offerta di Cesare Buonvicini, *fol. 110 e 111 del suddetto processo d'apprezzo,*

zo, il decreto del S. C. interposto nel 1710, *fol. 4* del volume corrente, la fede dello strumento di compra, *fol. 112*, non che la copia intera dello strumento suddetto esibita in Ruota dal Duca di Laviano, il documento del rilievo del 1576 per morte di D. Luigi Carafa, *fol. 226* di questo volume, la liquidazione delle rendite del feudo del tempo degli Angioini, *fol. 228* di questo volume, il documento del rilievo del 1644 esibito dall' Università, *fol. 212*, il documento della promiscuità esibito, *fol. 234 e 235*; Veduta l' istanza presentata dall' Università dopo la compilazione del termine, *fol. 220* del volume corrente; e la rinunzia contenuta nell' atto disteso d' ordine della Commissione, *fol. 233*.

Inteso il Signor Avvocato fiscale e le parti pienamente.

La Commissione dichiara che non compete al Duca di Laviano d' Anna
al-

(18)

alcun diritto di fida tanto sull' intiero territorio , quanto sulla montagna detta di Castelgrande , e decreta che s' immetta la suddetta Università nel quasi possesso de' diritti di erbaggi e di fida nella suddetta montagna . Niente per le spese -- Attuario Biase Mosca .

Num. 7.

A dì 23 Febbrajo 1808.

Il Sig. Winspeare ha proposto nella Commissione la causa tra 'l Principe di S. Severo col Comune di Torremaggiore in Provincia di Capitanata .

Veduti gli atti , la partita dello stato della Università del 1742 , fol. 3 , i documenti del rilievo presentato nel 1790 , fol. 28 e 31 , la concessione di Alfonso I. d' Aragona , fol. 35 , la replica del Procuratore del Principe di S. Severo , fol. 37 , la serie de' rilevj dal fol. 45 a


52 , le istanze , *fol.* 52 e 54.

Inteso il Signor Avvocato fiscale e le parti pienamente .

La Commissione dichiara che l'Università di Torremaggiore debba essere assoluta dalla prestazione di annui ducati trecento ventiquattro per forno e per la colta di S. Maria , pretesa dal Principe di S. Severo . Assolve parimente l'Università di tutto l'attrasso non pagato , ed il Principe di S. Severo dall'indebito esatto . Ed in quanto alla restituzione del locale del forno pretesa dal Principe di S. Severo , lo stesso Principe esibisca fra un mese i documenti che ne dimostrino la proprietà , i quali documenti esibiti , si daranno le provvidenze -- Attuario Monteforte .

Certificato conforme

P. BORRELLI Seg.



(21)

I N D I C E

DE' DIRITTI E DELLE PRESTAZIONI
SULLE QUALI SI È GIUDICATO.



F E B B R A J O 1808. N.° 2.

N. 1. *N*ella causa tra 'l Principe di
Colobrano e 'l Comune di S. Salva-
tore. p. 3

Bonatenenza.

N. 2. *N*ella causa tra 'l Comune di
Alliste e la Duchessa della stessa
Terra. p. 5

Restituzione di ann. duc. 4.

d

N.3.

N. 3. *Nella causa tra 'l Comune di Atessa e 'l possessore di detta Terra.* p. 6

1. Esecuzione dello strumento dei 23 Aprile 1666 per soli ducati 10124. 50.
2. Continuazione del pagamento di ann. duc. 50 pel molino di Piazzano.
3. Restituzione di ann. duc. 15 per le dismembrazioni fatte del corpo della portolania.
4. Prestazione di ann. duc. 30 per la portolania.

N. 4. *Nella causa tra 'l Comune di Ferrandina e 'l Duca di Villafranca Toledo.* p. 11

1. Abolizione de' diritti in esecuzione della legge de' 2 Agosto 1806: dazio sulla carne .
2. Locazione dichiarata perpetua : portolania compresa in detta locazione. 3.

3. Feudalità di tutto il territorio di Ferrandina: permesso di esigere la mezza semenza da' territorj feudali.

N. 5. *Nella causa tra 'l Sig. Francesco Saverio Cosentino e 'l Principe di Scalea.* p. 14

Permesso di costruirsi un molino dal S. g. Cosentino.

N. 6 *Nella causa tra 'l Comune e cittadini di Castelgrandine e 'l Duca di Laviano.* p. 16

Diritto di fida sull' intero territorio e sulla montagna detta di Castelgrande.

N. 7. *Nella causa tra 'l Principe di S. Severo col Comune di Torremaggiore.* p. 18

Prestazione di ann. duc. 324 per forno e per la colta di S. Maria:

d 2


at-

(24)

attrasso non pagato : indebito
esatto : restituzione del locale del
forno .

BOL-

BOLLETTINO
DELLE SENTENZE.



BOLLETTINO DELLE SENTENZE

N. 3.

Anno 1808.

Num. 1.

A di 3 Marzo 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Cirò in Provincia di Calabria Citeriore e la Principessa di Tarsia .

Veduti gli atti , la relazione del Segretario dell' abolita terza Ruota della Camera , *fol. 32* , la relazione del Razionale Catalano , *fol 89* , il calcolo dello stesso Segretario della terza Ruota , *fol. 147* , e quello del prorazionale
d 4 Ba-

Bugli , *fol.* 182 , il decreto degli 8 Luglio 1801 , col quale fu ordinato dall'abolita Regia Camera che si procedesse alla discussione del calcolo , ed intanto la Principessa di Tarsia avesse pagati ducati tremila ottantatre e grana sette in favore della Università di Ciro , *fol.* 263 , l'altro decreto de' 19 Giugno 1804 , con cui furono rigettate le nullità prodotte dalla Principessa di Tarsia , ed il pagamento fu ridotto a duc. 2803 , *fol.* 277 , il decreto per esecuzione del giudicato , *fol.* 289 , il decreto di discussione fatta dal Signor Commissario d'allora , *fol.* 296 , i gravami prodotti contro al medesimo , la relazione del Prorazionale Catalano , *f.* 325.

Chiamate le parti ed inteso il Signor Avvocato fiscale .

La Commissione dichiara che la Principessa di Tarsia debba pagare alla Università di Ciro per esecuzione della cosa giudicata la somma di duc. duemila

la

(5)

la ottocento tre in conto del debito della bonatenenza su' corpi descritti nelle relazioni di Bugli , di Catalano e di Oliva . Ed in quanto al rimanente debito così di bonatenenza , come per le altre imposizioni posteriori , la Commissione decreta , che il Sig Commissario al più presto , e secondo il prescritto dalla Sovrana risoluzione de' 18 Novembre 1807 , dia gli ordini per la liquidazione -- Attuario Emanuele Cerone .

Num. 2.

A di 3 Marzo 1808.

Il Signor Consigliere Vincenzo Coco Giudice della Commissione , ha nella medesima riferito la causa tra 'l Duca di Monteleone e 'l Comune di Cerchiara in Provincia di Calabria Citeriore.

Visti gli atti , lo strumento sfornito
di

di Reg. Assenso , co' quale le Università di Cerchiara e Piatici nel 1580 si costituirono debtrici dell' allora utile possessore di que' feudi , Duca di Monteleone , in ducati seicento , e per essi in an. duc. cinquantaquattro sulla gabella della carne , *fol. 9 a 14* , l' altro strumento del 1592 con assenso , col quale il Duca di Monteleone comprò dalle Università predette la gabella della farina e la difesa di S. Venere per lo prezzo di ducati 19000 , i quali pagò estinguendo altrettanti debiti delle Università predette , *fol. 50* , l' istanza per parte dell' Università , *fol. 144* , e l' altra istanza presentata per parte del Duca nella stessa Commissione .

Le parti pienamente intese .

La Commissione decreta

1. Rimanere assolute le Università predette dal debito di duc. seicento e dagl' interessi de' m. desimi , e reintegrarsi nel quasi possesso della gabella della carne .

2. Reintegrarsi egualmente nel quasi dominio della gabella della farina , e nel dominio della difesa di S. Venere, fermo però rimanendo il credito di ducati diecinovemila in beneficio del Duca di Monteleone ; pel quale capitale le Università predette paghino al Duca l'interesse alla ragione del cinque per cento all' anno a tenore della R. Prammatica, con farsene assegnamento in beneficio del Duca sopra i corpi di rendita delle Università predette .

3. Sulla restituzione dell' indebitato esatto pretesa dalle Università , e sulla indennizzazione pretesa dal Duca per gli anni che sono corsi dal 1799 fin oggi , le parti si assolvano a vicenda --
Attuario Gaetano Ciriaco .

A di 7 Marzo 1808.

Si è riferita nella Commissione dal Sig. Pedicini la causa tra la Città di Alife in Provincia di Terra di Lavoro col Duca di Laurenzana .

Fatta parola &c. . Visti il decreto dell' abolita Regia Camera de' 29 Novembre 1804 , *fol. 143 vol. 8* , le nullità prodotte per parte del Duca di Laurenzana , *fol. 144 ad 150 del d. vol.* , il memoriale prodotto a nome della Università di Alife , *fol. 160 a 161 del d. vol.* , la copia della platea ossia inventario fatto dal Consigliere Gio: Cristofaro de Trasmundis nel 1499 , *fol. 98 a t. ad 107 vol. 1* , la copia dello stato fatto dal Reggente Tappia , *fol. 31 dello stesso vol.* , la relazione una colla pianta fatta dall' Ingegnere Salvatore Gandolfo , *fol. 33 ad 38 vol. 9* , il vi-
gliet-

glietto del Ministro di giustizia , *fol. 162 ad 163 vol. 8* , l'altro viglietto dei 23 del prossimo scorso Febbrajo dello stesso Ministro di giustizia , *f. 170 dello stesso vol. 8* , le istanze prodotte a nome del Duca medesimo , *fol. 173 & 179 d. vol.* , la fede del menzionato Ingegnere Gandolfo , *fol. 181 a t. ad 182 del d. vol. 8* , la relazione dell' Ingegnere de Simone diretta al Duca di Laurenzana , *f. 183 ad 184 dello stesso vol.* , l'istanza a nome del Duca medesimo , *fol. 185 del d. vol. 8* , e tutti gli altri atti contenuti in nove volumi.

La Commissione dichiara che le nullità prodotte per parte del Duca di Laurenzana avverso il decreto dell'abolita Regia Camera de' 29 Novembre 1804 , *fol. 143 vol. 8* , non ostino ; ed a tal effetto , niun conto tenendosi del termine ordinario interposto in virtù del citato decreto , il cennato Duca si astenga dal diritto della fida ne' demania-

nia-

niali dell' Università di Alife , ne' quali gli sia lecito soltanto d' immettere gli animali per l' uso del pascolo , come uno de' più ricchi cittadini . Per ciò che riguarda poi i territorj appadronati , il mentovato Duca si astenga dallo esercizio di qualunque diritto di fida anche su' forestieri ; come pure dall' immetterci i proprij animali ; e si astenga parimente dall'esazione della fida volgarmente detta *de ripto* : ben vero però gli sia lecito di servirsi del suo diritto per l' esazione della fida ne' demanj feudali , dedotto l' uso civico anche per causa di commercio tra cittadini . Ed inoltre veduta l' istanza prodotta a nome del suddetto Duca , *fol.* 185 *vol.* 8 , determina che i cittadini per ora e sino alla discussione degli altri capi di gravame si astengano dall' immettere animali nelle difese e selva pretese di pertinenza del cennato Duca ; e l' Intendente della Provincia invigili
per

per la esecuzione , e si restituisca il deposito .

Inoltre la Commissione dichiara che sia lecito alla divisata Università di Alife di mettere in attività il suo molino che si enuncia nella relazione del Regio ingegnere Gandolfi , *fol. 33* , ed è delineato nella pianta , *fol. 38 vol. 9*: ben vero debba ciò eseguirsi colla direzione di un ingegnere destinando dall'Intendente della Provincia , il quale disponga che coll'esercizio del molino dell'Università non si rechi detrimento alle macchine de' molini del suddetto Duca enunciati nella stessa relazione , ed anche nell'istessa pianta rilevati .

Parimente dichiara che il suddetto Duca si astenga dalla esazione della decima sul prodotto degli orti irrigati, e dalla esazione ancora della prestazione di un pollastro a carico degl' irri-

gatori , rimanendo interamente abolite le divise esazioni .

E finalmente dichiara che resti risoluto il preteso affitto della pesca nel fiume Torano , come dagli atti , e che il detto Duca rimanga assoluto dalla pretensione dell' Università relativamente al minore estaglio pagato per causa de' nassali , senza che possa esso Duca essere per tal causa ulteriormente molestato . E per esecuzione del comando contenuto nel suddetto viglietto degli 11 febbrajo corrente anno del Ministro di giustizia si faccia di tutto relazione a S. M. -- Attuario Mosca .

(13)
Num. 4.

A dì 9 Marzo 1808.

Il Presidente Pedicini ha riferito in Commissione la causa tra 'l Comune di S Gregorio in Provincia di Terra di Lavoro e 'l Duca di Laurenzana .

Visti gli atti , il decreto dell'abolita Regia Camera de' 16 Gennajo 1806 , *fol. 24* , le nullità prodotte per parte del Duca di Laurenzana avverso del decreto suddetto , *fol 26 , 27* , e l'altro decreto della stessa Reg. Camera del dì 8 Marzo del detto anno , *f. 39* , il decreto del Presidente d'allora Sig. Crescenzo de Marco della data de' 17 del medesimo mese di Marzo , col quale fu eletto l'ingegnere Francesco Viti , *fol. 43* , la relazione dell' istesso ingegnere una colla pianta , *fol. 75 a 86* , l'altro decreto della Camera medesima de' 23 Giugno 1806 , col quale fu ordinata la re-

e

vi-

visione della perizia dell'ingegnere Viti, *fol. 98*, la supplica di restituzione *in integrum* prodotta avverso di detto decreto per parte della Università di S. Gregorio, *fol. 99 a 100*, e tutti gli altri atti.

La Commissione diffinitivamente dichiara, che debba aver luogo e si debba deferire alla restituzione *in integrum*, *fol. 99 a 100*, prodotta dalla Università di S. Gregorio avverso del decreto dell'abolita Regia Camera de' 23 Giugno 1806, col quale fu ordinata la revisione della perizia dell'ingegnere Viti, *fol. 98*; a qual effetto, sospeso il decreto suddetto, sia lecito alla Università di S. Gregorio di servirsi di sua ragione per la ricostruzione del molino, come dagli atti, e per le spese di amministratori e deputati, adiscano l'Intendente della Provincia, il quale per la direzione ed esecuzione dell'opera destinerà un ingegnere, chi per impedire
che

che le acque che escono dal molino non rechino colla loro violenza danno all'acquedotto che un tempo portava le acque alla tintiera del Duca ed alla fontana del casale di Castello , debba a spese della Università di S. Gregorio fare accosto all'acquedotto e dove le acque che escono dal molino vanno a ferire l'acquedotto medesimo , un recipiente , in dove le acque suddette sieno contenute , e di loro ne imbocchi nell'acquedotto un volume proporzionato alla sua capacità , deviando il soprabbondante per un canaletto laterale che la faccia perdere nel vicino vallone , come la Università medesima dichiarò sopra luogo , e sta espresso dall'ingegnere Viti nella sua relazione, *fol. 82 a t.* -- Attuario Mosca .

A dì 9 Marzo 1808.

Il Sig Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Giuliano in Provincia di Lecce e 'l Sig. Gioacchino ex-barone Maglietta possessore di quella Terra .

Veduti gli atti in due volumi , frai quali quelli ad istanza del Principe di Corsi contro l' Università di Giuliano, il termine compilato , lo strumento di vendita de' 2 Giugno 1790 , *fol. 118* , le istanze di lodazione in antore , *f. 28 e 33* , lo strumento de' 9 Gennajo 1800 per la indennità degli ann. duc. quindici di strena , e per la promessa evizione del rimanente , *fol. 172* , le relazioni de' tre razionali dell' abolita Reg. Camera , *fol. 116 a 146* , le relate e l' appuntamento della Commissione , *fol. 186.*

In-

Inteso il Signor Avvocato fiscale e chiamate le parti

La Commissione dichiara che non compete alcun diritto all' ex-barone Maglietta di esigere nè gli ann. duc. quindici per strena , nè gli ann. duc. venti per diritto proibitivo della bottega. Assolve perciò la suddetta Università di Giuliano dal pagamento di entrambe le suddette prestazioni, e condanna il Principe di Corsi a rifare all' ex-barone Maglietta tutto l' interesse per la sofferta evizione de' suddetti duc. venti . Ed in quanto all' altra prestazione di ducati dieci venduti per diritto di piazza, le parti fra 'l termine prescritto nel R. decreto , adiscano la Commissione eretta per la liquidazione de' Titoli , la cui dichiarazione veduta, si daranno le provvidenze . Niente per le spese -- Attuario Saverio Pagano .

A di 12 Marzo 1808.

Il Sig. Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Gioja in Provincia di Terra di Lavoro col Duca di Laurenzana .

Visti gli atti , il decreto del Consigliere Rizzi del dì 11 Aprile 1807 , *fol. 182 a t. vol. 2* , il decreto del S. C. dei 24 dello stesso mese , *fol. 188* , la supplica di restituzione *in integrum* prodotta dalla Università di Gioja avverso il menzionato decreto del S. C. , *fol. 190 a 191* del cit. vol. 2 , il decreto della Reg. Camera de' 9 Agosto 1803 , *fol. 67* , le nullità prodotte per parte del Duca di Laurenzana , *fol. 70 a 73* , l'altro decreto dello stesso S. C. de' 29 Novembre 1804 , *fol. 103* , la relazione dell'ingegnere Barletta una colla pianta , *fol. 124 a 139* , l'altra relazione del-

dell'ingegnere Porpora , *fol. 153 a 172* dello stesso vol. 2 e tutti gli altri atti.

La Commissione definitivamente dichiara , che abbia luogo e che si debba deferire alla restituzione *in integrum* prodotta dalla Università di Gioja avverso il menzionato decreto del S. C. , *fol. 190 a 191 vol. 2* , e che le nullità prodotte dal Duca di Laurenzana avverso il citato decreto del S. R. C. dei 9 Agosto 1803 , *fol. 67* , non ostino ; e perciò senza tenersi verun conto del decreto del S. C. de' 29 Aprile 1807 , *fol. 188* , e per esecuzione dell' altro dei 9 Agosto 1803 , *fol. 67 vol. 2* , sia lecito alla menzionata Università di Gioja servirsi di sue ragioni tanto per la costruzione de' due molini ne' proprj territorj descritti nella relazione dell'ingegnere Barletta , e rilevati nella pianta dal medesimo fatta , quanto per la irrigazione de' territorj de' particolari , come dagli atti . Beninteso però che la

costruzione de' molini suddetti si debba fare colla direzione di un ingegnere da destinarsi dall' Intendente della Provincia , acciò sieno fatti colle debite regole , e l' acqua uscendo da' medesimi torni ad innalzarsi per l' acquedotto dei molini del Duca , e l' Intendente stesso vigili per la esatta esecuzione . E rispetto alle irrigazioni , si osservi il costume del luogo senz' abuso , e volendosi abusare , l' Intendente darà le dovute provvidenze ; e si restituisca il deposito fatto per la pena delle nullità .
Attuario Mosca .

(21)
Num. 7.

A di 28 Marzo 1808.

Il Signor Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Duca di Laurenzana col Comune di Alvignano in Provincia di Terra di Lavoro.

Visto il bando spedito dall'abolita R Camera a' 20 febbrajo 1806 , *fol. 1* , l'istanza prodotta per parte dell' Università di Alvignano , *fol. 7* , la copia dell' apprezzo della Terra di Alvignano fatto a' 20 Aprile del 1678 , *fol. 13 a 31* , l'altra istanza della stessa Università , *fol. 73* , le fedì del catasto della Università medesima fatte nel 1742 , *fol. 74 e 75* , la copia dello strumento de' 22 Novembre 1715 , *fol. 76 a 88* , le fedì dell' archivio e soprintendente onorario de' Reali archivj , *fol. 89, 90 , 92* , l'altra istanza prodotta per parte della stessa Università , *fol. 40* , e gli atti tutti . La



La Commissione determina che il Duca di Laurenzana resti assoluto dalle petizioni della Università di Alvignano circa la pertinenza e revindica della selva Spinosa sita nelle pertinenze del fu feudo di Alvignano, e perciò il menzionato Duca sia mantenuto nel possesso della detta selva. Riguardo poi alle pretensioni della stessa Università per la fida de' carboni e de' legnami che si dicono finora incisi dal detto Duca nella divisata selva Spinosa, lo stesso Duca resti assoluto dalle pretensioni della Università medesima. Inoltre la Commissione dichiara di spettare ai cittadini sulla selva Spinosa e selva Piana l'intero uso civico, e si commetta all'Intendente della Provincia che colla massima sollecitudine proceda alla divisione de' demanj tanto feudali che universali, ed impedisca qualunque eccesso si possa commettere per via di fatto. Niente per le spese -- Attuario Mosca .

(23)
Num. 8.

A di 28 Marzo 1808.

Il Sign. Consigliere Coco ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune e cittadini di Apice in Provincia di Principato Ulteriore, col Duca d'Apice e Sicignano ex-barone.

Visti gli atti, lo strumento, *fol. 6 e seg.*, l'istanza, *fol. 48.*

Le parti cerziorate e pienamente intese.

La Commissione dichiara doversi la Università di Apice reintegrare nel possesso de' terreni alienati al Duca Sicignano collo strumento sopracitato, ed assolvere dalla restituzione del capitale e dal pagamento degl'interessi del medesimo. Pe' frutti pretesi dall'Università e per le migliorie pretese dal Duca, le parti si assolvano a vicenda --
Scrivano Gio: Franco.

N.9.

A di 28 Marzo 1808.

Il Sig. Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra' Comuni di Gemini e Pompignano in Provincia di Otranto e la Mensa Vescovile di Ugento .

Fatta parola &c. Veduta la supplica d'istituzione di giudizio nel S. C. , *fol. 2*, l'istanza , *fol. 7* , la copia della relazione del razionale Paziente , *f. 8 e seq.*, il dispaccio , *fol. 30* , i decreti del Consigliere di quel tempo Commissario , *fol. 28 at.* , *34 at.* e *58* , l'atto convenzionale de' 31 Agosto 1807 , il decreto , *fol. 68 at.* , le fedì fatte dall' Archivarìo dell' abolita Reg. Camera , *fol. 72 a 74* , e tutti gli atti .

La Commissione determina che le Università e cittadini de' distretti di Gemini e Pompignano restino assoluti delle pretensioni della Mensa Vescovile di Ugen-

Ugento relativamente alla decima dei frutti e de' prezzi delle vendite de' territorj de' particolari siti ne' divisati distretti ; come pure dalle prestazioni della carnatica , erbatica , monta e priata ; ben vero sia lecito alla cennata Mensa e Vescovi di servirsi di loro ragioni per la indicata prestazione della carnatica , erbatica e monta soltanto per quegli animali che dimorano ne' territorj proprj della Mensa , e non de' particolari , in quel modo che liberamente e senza coazione potrà essere convenuto tra le parti , cioè tra' possessori de' suddetti animali e la Mensa , ed anche ne' territorj della Mensa medesima dati in enfiteusi a' particolari , purchè trovansi a tal modo convenuto co' possessori utili de' fondi censiti . Ed in riguardo al diritto di piazza parimente preteso dalla detta Mensa , le parti adiscano la Commissione dell' esame de' Titoli . Niente per le spese -- Scrivano Francesco Saverio Scarano . N. 10.

A di 28 Marzo 1808.

Il Sig. Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Cervinara in Provincia di Principato Ulteriore coll' ex-possessore di detta Terra Marchese S. Eramo .

Veduti gli atti fabbricati in tre volumi nel S. R. C. ed in questa Commissione , le capitolazioni stabilite fra l' ex-barone e l' Università negli anni 1566 , 1573 , 1581 e 1598 , *ne' fog. 31 a 41 del 1 vol.* , la sentenza pubblicata dal Dottor Mariano Staibano nel dì 18 Agosto del 1548 , *nel fog. 65 a 71 del proc. corr.* , i gravami prodotti dall' Università nel 1738 , *ne' fog. 186 e 183 di detto vol.* , il decreto di discussione profferito dal Consigliere fu D. Ferdinando Porcinari nel dì 21 Giugno dello stesso anno , *ne' fog. 95 e 97,*
10

lo strumento di convenzione stipulato nel dì 26 Dicembre 1740 , *ne' fog. 185 a 207* , i nuovi gravami prodotti dall' Università nel 1768 , *ne' fog. 153 e 154* , gli ultimi gravami prodotti nel S. C. , *ne' fog. 13 a 16* del vol. corr. , il decreto di discussione profferito nel S. C. dallo stesso Giudice Commissario nel dì 1 Settembre dello scorso anno 1807 , *nel fog. 16 a 17* , la relazione disimpegnata dallo Scrivano della causa , *ne' fog. 19 a 22* , l' altro decreto del medesimo Giudice Commissario dei 15 Settembre di detto anno , *nel fog. 37* , l' appuramento fatto innanzi allo stesso Commissario degli articoli indecisi , *nel fog. 47* , i documenti presentati da ambedue le parti contendenti , e le ultime istanze dell' Università , *ne' fog. 74* ed ultimi del proc. corr.

Ed intesi pienamente il Sign. Avvocato fiscale e le anzidette parti .

La Commissione avendo discussi i

gra-

gravami prodotti presso la medesima , ha definitivamente deciso e dichiara.

1. Che si eseguano tutte le provvidenze contenute ne' due decreti profferiti nel S. C. dallo stesso Giudice Commissario ne' giorni 1 e 15 di Settembre dello scorso anno 1807 , *ne' citati fog 16 e 37*, i quali non furono impugnati dalle parti , ed alcuni eseguiti si sono .

2. Si condanni l' ex-barone a pagare in beneficio dell' Università la bonatenenza dedotta nel primo capo de' gravami non meno pe' beni acquistati dopo il catasto dell' anno 1744 a tenore dell' anzidetto decreto de' 16 Settembre 1807 dal giorno del rispettivo acquisto, che per tutti i beni non descritti ne' precedenti rilevj dall' epoca di detto catasto dell' anno 1744 , con dedursene le quantità pagate in conto della stessa bonatenenza, apparenti da legittimi documenti .

3.

3. Per l'esazione della molitura dedotta nel secondo capo , si commetta all' ingegnere D.Salvatore Gandolfi , che a spese dell' Università si porti in Cervinara, e quivi, requisite le parti , riconosca le acque che animano i molini ex baronali ed irrigano i fondi inferiori , e dipoi riferisca distintamente ad istruzione della Commissione qual sia il prodotto della molitura che si esige da' cittadini e quale il prodotto che reca la molitura de' forestieri ed il prodotto benanche della irrigazione . Intanto si esigano per molitura da' naturali di Cervinara soltanto grana due a tomolo , a tenore delle citate capitazioni , del decreto del fu Consiglier Porcinari e della convenzione del 1740.

4. Si assolva l' ex barone dalla restituzione dell' indebito esatto per gli anni ducati sessanta corrisposti dall' Università per l'affitto de' forni e dell'in-

gagno de' maccheroni, dedotta nel terzo capo de' gravami .

5. Per la revindica delle selve pretese dall' Università nel quarto capo de' gravami , lo stesso ingegner Gandolfi , senza pregiudizio delle ragioni delle parti , requisite le medesime , e per istruzione benanche della Commissione, riconosca non meno la foresta , che le altre selve possedute dall' ex-barone , le rispettive confinazioni , gli antichi termini lapidei apposti nelle medesime , e tenendo presenti la sentenza e la particola dell' inventario di Staibano e gli strumenti degli acquisti prodotti dai Marchese di S. Eramo , riferisca col parere sulla pretesa usurpazione e sulle altre cose vicendevolmente dedotte .

6 Per l' uso delle acque che animano la fontana dell' ex-barone , dedotto nel quinto capo de' gravami , sia lecito allo stesso ex-barone di servirsi delle

stes.

stesse acque nel volume di un carlino per animare la fontana dentro il suo palazzo; e del di più delle acque debba costruirsi fuori dell'istesso palazzo una fontana per ornamento del palazzo medesimo e per comodo del pubblico, a spese comuni, e lasciarsi poi libere ad arbitrio e per uso della Università e de' cittadini.

7. Si assolva l'ex-barone dalla restituzione dell'indebito esatto, dedotta nel sesto capo, così per gli annui duc. ottocento settanta corrisposti dall'Università fino all'anno 1662, che per gli annui ducati cinquecento e dieci dipoi corrisposti fino al presente a titolo di bagliva, di danni dati e portolania, per osservanza di capitoli e pandetta, per l'uso civico ne' demanj dell'Università, per lo *presiento*, o sia *strena* del S. Natale, e per la camera riservata; sia lecito allo stesso ex-barone, di esercitare gli usi civici su' demanj aperti
 f 2 dell'

dell' Università . E rapporto alla bagli-
va e portolania adiscano la Commissio-
ne de' Titoli : e fatta quivi la liquida-
zione , si daranno le provvidenze .

Finalmente per l' uso delle acque na-
scenti ne' fondi di Gaetano Riccio , ce-
dute alla Università , e dalla medesima
sostenute nel settimo capo , lo stesso
ingegnere Gandolfi riconosca le mede-
sime acque e riferisca se la diversione
delle medesime arrechi danno agli ac-
quedotti delle pubbliche fontane ed al-
le macchine idrauliche dell' ex-barone .

Niente per le spese della lite — At-
tuario Gennaro di Niccola .

A dì 29 Marzo 1808.

Il Sign. Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Montesarchio in Provincia di Principato Ulteriore col Principe di Colle e Principessa di Montesarchio .

Veduti gli atti fabbricati in tre volumi presso l'abolito Tribunale della Regia Camera ed in questa Commissione; l'istanza de' gravami prodotti dalla Università , *nel fog. 3.* del proc. corr.; il R. dispaccio de' 23 Ottobre del 1805, *nel fog. 18* ; l'istanza risponsiva dell'ex-barone Marchese del Vasto , *nel fog. 23*; l'appuramento fatto innanzi al Giudice Commissario de' punti in contesa , *nel fog. 38.*

Ed intesi pienamente il Sig. Avvocato fiscale e le parti contendenti.

La Commissione avendo discussi i

dieci capi di gravame dedotti dall' Università nella citata istanza , ha definitivamente deciso e dichiara .

1. Che l' ex-barone si astenga di esigere gli ann. duc. quattrocento a titolo di donativo , dedotto nel primo capo ; e resti assoluto dalla restituzione dello indebito esatto sinora .

1. Che si astenga parimente l' ex-barone di esigere gli ann. duc. duecento a titolo di *presiento* , o sia *strena* di S. Natale , dedotto nel secondo capo ; e resti assoluto per l' indebito esatto .

3. Che si assolvano vicendevolmente le parti dalle pretensioni dedotte nel terzo capo : cioè l' Università dalla restituzione delle quantità di più ritenute per la contribuzione decimale , ed il Marchese del Vasto dalla soddisfazione delle quantità dovute per la bonatenenza de' suoi fondi burgensatici .

4. Per la decisione del quarto capo relativo alla prestazione degli annui duc-
ca-

Finalmente si astenga l' ex-barone dagli abusi giurisdizionali dedotti ne' capi ottavo, nono, decimo, undecimo e duodecimo .

Niente per le spese della lite -- Attuario Ferrari.

Num. 12.

A dì 30 Marzo 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Ugento in Provincia di Otranto col Principe di Ruffano D. Domenico d'Amore utile possessore della medesima .

Veduti gli atti , lo strumento de' 31 Maggio 1642 , *fol. 107* , il decreto del S. R. C. de' 3 di Luglio 1807 , *fol. 312* , la restituzione *in integrum* prodotta dalla Università di Ugento , *fol. 313* , l' istanza presentata per parte dell' Università , *fol. 324* , l' atto formato d' ordine del
Sig.

Sig. Commissario della causa , *fol.* 326,
l'istanza presentata per parte di D. Vi-
tantonio d' Amore , *fol.* 328.

Inteso il Sign. Avvocato fiscale e le
parti pienamente .

La Commissione dichiara , che l' U-
niversità di Ugento debba essere reinte-
grata nel quasi possesso del diritto proi-
bitivo della bottega lorda alienato col
citato strumento de' 31 Maggio 1642 ,
e che debba essere assoluta dalla resti-
tuzione de' ducati ottocento sessanta che
nello strumento suddetto si asserirono
pagati -- Scrivano Francesco Santor-
sola .

A di 30 Marzo 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di S. Salvatore in Provincia di Terra di Lavoro ed il Duca di Maddaloni.

Veduti gli atti, il termine sommario compilato nel giudizio possessoriale istituito nel S. C., il parlamento per la introduzione della lite, *fol. 156*, l'apprezzo fatto nel 1638 dal Tavolario Gallarano, *fol. 208*, la rivela fatta per selva Palatina nel catasto, *fol. 200 a t.*, la partita della platea fatta nel 1537 per Montepugliano, *fol. 182*, gli articoli prodotti dal Duca di Maddaloni, *fol. 69*, la partita dell'apprezzo di Gallarano relativa a Montepugliano, *fol. 209*, il documento del Controloro e de' ripartitori della fondiaria, *fol. 199*, il documento del 1771 relativo alla pro-
mi-

miscuità di S. Salvatore e de' luoghi vicini con Massa Inferiore , *fol.* 179 , 180 , lo strumento della compra de' 4 Settembre 1724 , *f.* 252 , i documenti contenuti ne' fogli estratti da Notar Servillo , *fol.* 293 a 313 , l' istanza presentata per parte dell' Università di S. Salvatore , *fol.* 314 , i documenti dell' adoa tassata pe' feudi di S. Salvatore , Massa Superiore ed Inferiore , Castelvetero e Maraffa , *fol.* 317 a 322 , le rivele del catasto esibite dal Principe di Colobrano , *fol.* 317 e 328 , quelle esibite dalla Università , *fol.* 200 di questo vol. e 165 del vol. originale del catasto , il documento della censuazione fatta del fondo detto Campo di Cecere , *fol.* 202 , i due processetti uno del 1725 intitolato : *ada pro Regio Fisco* , Felix d' Ajello Actuarius , l' altro del 1754 intitolato : atti pel Regio Fisco presso l' Attuario Piro , la relazione del Razionale Bruno fatta al tempo della
 la

la registrazione, *fol.* 48 del sud. proc., il decreto d' intestazione, *fol.* 70, i documenti, *fol.* 329 a 331 esibiti prima della decisione, da' quali apparisce la censuazione fatta da S. Salvatore de' suoli della Rocca.

Inteso il Sign. Avvocato fiscale e le parti pienamente.

La Commissione dichiara che compete all' Università e cittadini di S. Salvatore il diritto di pascere dopo tagliate le biade nella metà burgensatica della selva detta Palatina o di *coppe* a tenore delle consuetudini generali del regno pe' territorj aperti. Dichiara inoltre che compete loro il pieno uso civico di pascere, di legnare, di acque, di pernottare nell' altra metà ex-feudale di detta selva, eccetto che ne' tre mesi della raccolta delle ghiande.

La Commissione dichiara similmente che alla Università e cittadini di S. Salvatore competano gli stessi usi civici
nel

nel bosco detto di Montepugliano. Finalmente dichiara che non sia mai competuto al Duca di Maddaloni , e che non competa al Principe di Colobrano il diritto di fidare e di vendere l' erbe e le foglie de' territorj demaniali della Università e de' particolari cittadini , volgarmente detti appadronati . Perciò decreta che il suddetto Principe di Colobrano se ne astenga , anche attenta la dichiarazione fattane innanzi alla Commissione da' di lui Avvocati -- Scrivano Francesco Antonio di Chiara .

Num. 14.

A dì 30 Marzo 1808.

Il Sig. Winspeare ha riferito in Commissione la causa tra'l Comune dei Greci in Provincia Principato Ulteriore col' utile possessore della medesima .

Veduto l' atto , *fol. 99* , il proc. cor.
de' ca-

de' capi di gravame intitolato : *atti per l' Università della Terra de' Greci in Principato Ultra contra l' Illustre possessore della medesima , Scrivano Macario Frasca* , i processi del giudizio fatto nell' abolita Reg. Camera dal 1750 insino all' anno 1806 in tre volumi — *Scrivano Macario Frasca*, gli atti intitolati : *atti ad istanza della Terra dei Greci ec. circa la esecuzione del parlamento per la chiesta divisione a' cittadini de' demaniali di detta Università, ut intus* , *Scrivano Macario Frasca*, gli atti intitolati : *atti in virtù di provvisioni della Reg. Camera della Sommaria riportate dall' Università della Terra de' Greci contro l' Illustre possessore della suddetta Terra* , *Scrivano Macario Frasca*, gli atti intitolati : *atti ad istanza della Università della Terra de' Greci in Provincia di Principato Ultra contra l' Illustre possessore di detta Terra Duca di Bovino* , perchè
il

*il detto Illustre Duca di Bovino non ardisca immettere ne' demaniali di detta Università animali in numero maggiore , Scrivano Macario Frasca , gli atti intitolati : atti seguenti ec. Per l'Illustre Duca di Bovino utile possessore della Terra de' Greci coll' Università e cittadini della medesima , Scrivano Macario Frasca , gli atti intitolati : atti civili a l' istanza della magnifica Università de' Greci contro l' erario loco feudi della Terra di Bovino , Scrivano Macario Frasca , gli atti in tre volumetti intitolati : atti ad istanza dell'Illustre Duca di Bovino utile possessore della Terra de' Greci con l' Università della Terra suddetta , Attuario Negri . Veduto il volume terzo degli atti del S. C. intitolato : *acta sequentia ad instantiam Universitatis Terræ Græcorum Provinciæ Principatus ulterioris cum Reverendo Archipresbitero D. Josepho Raffa diidæ Terræ Græcorum ,*
 & suc-*

& successive cum Ill. Duce Bibini D. Prospero Guevara , Siviglia Scriba .
 Veduto il termine compilato fra 'l suddetto Duca di Bovino e l'Università de' Greci ; Veduta la concessione fatta da Landolfo e Pandolfo Longobardi della città disabitata detta Greci , per riedificarla , *fol. 186 vol. 1* degli atti della Camera del 1750 , il privilegio di concessione del 1173 di Carlo primo d' Angiò della Terra di Savignano, di Greci e di Ferrara a Guglielmo de Landa , *fol. 400 del cit. vol. 1* , i privilegj e diplomi del 1317 di Roberto d' Angiò , *fol. 401 del cit. vol. 1* , del 1341 dello stesso Roberto e del 1346 della Regina Giovanna , entrambi per la presentazione del Cappellano al padronato della Chiesa di S. Bartolomeo de' Greci , *fol. 403 e 404 del cit. vol. 1* ; Veduto lo strumento di compra de' 25 di Giugno 1445 fatta da Innico di Guevara dalle mani di Berteraimo e Troja-

jano Spinelli , de' quali si dice : *Ad ipsos Betraymum et Troyanum spectare , et pertinere legitime , et de jure ac justo titulo , et bona fide tanquam veros utiles dominos , et patronos sub certo tamen feudali servitio , Reg. Curia proinde præstando Baronias Græci , et Ferrariæ inhabitatas , et Castrum Savignani cum fortellicio &c. , fol. 119 del cit.vol. 1 ;* Veduto l'assenso interposto a' 7 di Settembre del 1450 da Alfonso primo d' Aragona , nell' assertiva del quale si dice : *Baroniam Græci , & Ferrariæ inhabitatam* , e nelle formole della concessione : *Cum vassallis , qui sunt in castro prædiâo Saviniani , & si qui esse poterunt in baronia eadem , fol. 361 a t. del cit. vol. 1 ;* Veduto il privilegio di conferma fatta da Ferdinando il Cattolico a' 28 Gennajo 1507 , nel quale si dice : *Terram Savignani casale Græcorum , necnon feudum nuncupatum feudum Ferrariæ & Casalis*

Montis Mali inhabitata , *incolisque deserta* , *fol. 93 vol. 1* ; Veduta la liquidazione delle rendite del feudo estratta da' fascicoli Angioini , *fol. 408 del cit. vol. 1* ; Veduta la fede de' conti della Percettoria della Provincia dal 1445 al 1479 , dalla quale fede si rileva che la Terra de' Greci non era fra le contribuenti alla Reg Corte , *fol. 418 del cit. vol. 1* ; Veduto il documento della tassa dell' adoa dall' anno 1500 all' anno 1539 , *fol. 405 vol. 1* , dalla quale si rileva che insino all' anno 1522 non fu dedotta la rata de' vassalli , come cominciossi a praticare per gli altri feudi dall' anno 1504 in avanti , *fol. 405 del cit. vol. 1* ; Veduta la serie de' rilevj degli anni 1583 , 1632 , 1674 , 1705 , 1779 , da' quali si rileva che furono denunciati i seguenti corpi : Il demanio del Castello , la Bagliva , i terraggi in grano , i terraggi in orzo , gli affitti dei corpi particolari , cioè Monte di Miglio,
Pez-

Pezza delle Donne , Isca , i terraggi provenienti da Ripitella , da Isca del Bosco , da Pezza delle Donne che in alcuni de' suddetti rilevi si dicono sboscati nuovamente , *fol.* 11 , 13 , 283 , 357 e 359 del cit. vol. 1 ; Veduto lo stato dell' Università a' tempi del Reggente Tappia nel 1627 , dal quale si rileva che in quel tempo non possedea nel suo stato attivo , se non l' apprezzo, seu colletta in duc. 600 e l' affitto dei forni in duc. 180 , *f.* 412 del cit. vol. 1 , lo stato dell' Università de' Greci del 1742 inserito negli atti preliminari del catasto , dal quale si rileva che l' Università oltre alla rendita proveniente dal catasto non possedea che il solo affitto delle Cottine , *f.* 289 del cit. vol. 1 ; Vedute le rivelate fatte nel tempo del catasto del 1753 dopo l' introduzione del giudizio per la montagna , *f.* 81 di questo proc. , *fol.* 263 e 290 del vol. 1 di sopra cit. , la protesta dell' Università

pe' confini de' tre corpi feudali , *fol.* 263 vol. 1 , la protesta per capi fatta dal barone , *fol.* 409 ; Veduti gli affitti della bagliva e della fida del demanio fatti negli anni 1756 , 1762 , 1768 , 1783 , esibiti nel vol. 2 degli atti della Regia Camera , contenente la pruova fatta in quel giudizio dal Duca di Bovino ; Vedute le concessioni fatte nel 1712 e nel 1741 , *fol.* 9 , 10 ed 11 dello stesso vol. ; Veduta la provisione del 1518 esibita dalla Università ad istanza de' cittadini di Ariano , *fol.* 82 del proc. corr. , il documento dal quale apparisce che la difesa di Crepacore sia dell' estensione di dieci carra e di undici versure nel tenimento de' Greci , *fol.* 78 del proc. cor. , il documento del catasto del 1748 dal quale apparisce la colletta di grana cinque al tomolo da chiunque seminasse nel territorio de' Greci , *fol.* 7 del vol 1 di sopra cit , il giudizio incominciato nella Regia Camera per la
 usur-

usurpazione , di cui si dolse il Duca di Bovino nella divisione della difesa detta Trainiera , *atti di Negri* , il certificato degli Amministratori dell' Università di Castelfranco , *fol. 86* del proc. corrente; Veduta l' istanza del Duca di Bovino nell' abolita Reg. Camera de' 5 Dicembre del 1750 , *fol. 2* , e tutto il corso di quel giudizio insino all' anno 1784 , l' istanza dell' Università de' Greci , colla quale domandò di ridurre a coltura i corpi Acquafetida, Isca di Mastrandrea, Piana presola , Rascagatti , l' opposizione del Duca di Bovino circa la qualità feudale de' suddetti corpi e dell' intero territorio , *fol. 266 e 277* del cit. vol. 1 , l' istanza dell' Avvocato fiscale del Real patrimonio d' allora Potenza , *fol. 296 a t.* , il decreto de' 3 Aprile del 1786 , col quale a tenore dell' istanza suddetta fu dato termine nel giudizio , ed intanto fu lasciato a' cittadini la facoltà di seminare nelle terre colte

col pagamento del solito terraggio , e fu dato loro l' uso civico nelle rimanenti terre salde , *fol.* 300 del citato vol. ; Veduto il termine compilato nel 2 e 3 vol. ; Veduta la sentenza della Camera degli 11 Aprile 1796 , colla quale fu dichiarata la montagna esser del demanio del feudo , *fol.* 432 ; Veduto il parlamento de' 3 di Settembre 1797 , col quale fu dalla Università risolta la divisione della montagna di Acquafetida , di Rascagatti , d' Isca di Mastro Andrea , di Spatti , *fol.* 440 del cit. vol. 1 ; Veduta l' istanza del Signor Avvocato fiscale del Real patrimonio d' allora Cianciulli , *fol.* 444 , ed il decreto uniforme del Commissario de' 20 Dicembre del 1797 , col quale fu ordinato che nulla s' innovasse ne' territorj suddetti sotto la pena di duc. 300 per ciascuno contravventore , e che se alcuno si trovasse con la flagranza fosse carcerato , *fol.* 445 del cit. vol. 1 ;
Ve-

Veduto il decreto della Camera de' 10 Marzo 1798, col quale si ammisero i cittadini a seminare le terre colte sotto l'obbligo di stare al diritto e di pagare quello che sarebbe stato giudicato, *fol* 457, la reclamazione prodotta dal Duca contro al citato decreto, *fol* 459, la seconda sentenza in grado di restituzione *in integrum*, colla quale ai 27 di Luglio del 1798 fu dichiarato di non doversi deferire alla restituzione *in integrum* prodotta dall'Università, *fol.* 457 del cit. vol. 1; Veduta l'istanza dei sette capi di gravame prodotti nel 1805 dall'Università de' Greci nella R. Camera della Sommaria *fol.* 1, il decreto de' 10 di Marzo 1806, l'istanza di gravame prodotta dall'ex-barone, *fol.* 43 *a t.*; Veduto lo strumento de' 12 Agosto 1585, col quale furono assegnate le decime del Monte di Miglio dal barone all'Arciprete della Chiesa di S. Bartolommeo di padronato dello

stesso barone , ed in difetto delle suddette decime si obbligò di supplire il rimanente fino alle cento tomola , *fol. 7 a t.* di questo proc. ; Veduti gli atti nella Curia del Cappellano Maggiore e le confessioni fatte dal Duca di Bovino che il padronato a lui si spettasse per fondazione e dotazione , *fol. 18 e 31* di questo proc. ; Veduto lo strumento nuovamente esibito de' 24 di Giugno 1586 , col quale l' Arciprete si prese *in solutum* le decime del Monte di Miglio , esonerando il barone di pagare il supplemento sino alle cento tom. ; Veduta anche la confessione fatta in questo strumento che il padronato gli apparteneva per la nuova dotazione fattagli delle decime , *fol. 66 a 70* del proc. corr. ; Veduta la sentenza del S. C. nel giudizio fra l' Università e l' Arciprete, *fol. 94* di questo proc. , il nuovo giudizio introdotto nel 1782 contro al Duca di Bovino , *fol. 3 vol. 3* del S. C. ,
Scri-

Scrivano Siviglia, il decreto di termine interposto a' 27 Marzo 1786., *fol. 68* del cit. vol., il termine compilato per l'una parte e per l'altra, i decreti dei 27 di Luglio 1787 e de' 27 Giugno 1788, *fol. 334 e 359*, il dispaccio dei 6 di Agosto del 1793, *fol. 377*; Veduto l'atto fatto innanzi al Sig. Commissario della causa, *fol. 77* di questo proc.

Inteso il Sign. Avvocato fiscale e le parti pienamente.

La Commissione dichiara, che costi della feudalità dell'intero territorio della Terra de' Greci. Dichiara inoltre che fu ben reclamato dal Duca di Bovino contro al decreto dell'abolita Reg. Camera de' 10 Marzo 1798, col quale fu permesso a' cittadini di seminare nelle terre culte, fatto l'obbligo di stare a ragione e di pagare quello che sarebbe stato giudicato; perciò la Commissione decreta che il Duca di Bovino si serva
del

del suo diritto di esigere il solito terraggio , tanto ne' luoghi denominati la Montagna , Acquafetida , Rascagatti , Isca di Mostro Andrea e Spatti , quanto in tutte le altre terre demaniali del feudo finora ridotte a coltura , eccetto nella difesa dell' Università , detta Trai-nera . Decreta inoltre che lo stesso Duca di Bovino debba servirsi del suo diritto per la esazione della fida in tutte le terre salde , dedotto l' uso de' cittadini , anche per cagione di commercio fra loro ; che si proceda quanto prima alla divisione de' demaniali del feudo a tenore delle leggi del 1 di Settembre del 1806 e degli 8 di Giugno 1807 ; e che per esecuzione dell' articolo 12 della legge de' 2 di Agosto 1806 i terraggi che si esigono dall' ex-barone sia nelle terre divenute appadronate , sia in tutte le altre terre , nelle quali i cittadini abbiano acquistato azioni coloniche , si apprezzino sul coacervo dei
 prez-

prezzi de' generi di un decennio e si riducano in canone in denaro redimibili alla ragione del cinque per cento. E tanto per la divisione ordinata dei deman] feudali, quanto per la riduzione delle rendite de' generi in denaro, si faccia consulta a S. M.

Inoltre in quanto al primo capo dei gravami, cioè che il barone non abbia pagato la bonatenenza nè de' beni burgensatici, nè degli animali pecorini che introduce l'està ne' pascoli; la Commissione decreta che il Duca di Bovino paghi la bonatenenza sul molino rivelato come burgensatico nel catasto del 1753 da un decennio innanzi al suddetto catasto insino a tutto il dì 31 Dicembre dell'anno 1806; e che dallo stesso tempo e fino al termine suddetto paghi anche la bonatenenza per tutti gli animali che non hanno servito all'istruzione de' fondi feudali, ed il Sig. Commissario della causa dia
gli

gli ordini per la liquidazione della suddetta bonatendenza .

In quanto al secondo capo de' gravami , cioè che l' ex-barone immetta quattro in cinquemila pecore ne' demaniali dell' Università ; la Commissione decreta che l' ex-barone debba astenersene nella difesa demaniale dell' Università detta Trainera ; ma che si serva del suo diritto in tutte le altre terre demaniali del feudo , in modo però che non impedisca il pieno uso de' cittadini anche per commercio tra loro .

In quanto al terzo capo de' gravami , cioè che il Duca di Bovino abbia obbligato l' Università a corrispondere cento tomoli di grano l' anno all' Arciprete di S. Bartolomeo di diritto padronato dello stesso Duca ; la Commissione decreta , che l' Università debba essere assoluta da tal prestazione , che il Duca di Bovino per esecuzione de' due strumenti di sopra citati dei

12 Agosto 1585 e de' 24 di Giugno 1586 paghi all' Arciprete di detta Terra le cento tom. di grano l'anno nel modo convenuto in detti strumenti , e che inoltre lo stesso Duca sia condannato a restituire all' Università tutte le somme da questa indebitamente pagate dal di della lite contestata nel S.C., ossia dal giorno 23 Giugno 1786 fin oggi .

In quanto al capo quarto de' gravami , cioè che l'ex-barone esiga senza diritto la quindecima delle vittovaglie; la Commissione decreta che l'ex-barone si serva del suo diritto a tenore della dichiarazione fatta di sopra .

In quanto al quinto capo de' gravami , cioè che l'ex-barone esiga senza diritto il terratico nel territorio detto le *Cottine* ; la Commissione decreta che parimente il Duca di Bovino si serva del suo diritto a tenore della dichiarazione fatta di sopra.

In

In quanto al sesto capo de' gravami, cioè che il Duca abbia con usurpazione estesi i confini di tre territorj feudali, Monte di Miglio, la Pezza d'Isca e la Pezza delle Donne; ed in quanto al settimo capo, cioè che l'ex-barone abbia usurpato il molino dell'Università detto Mazzincolo o sia *Molino di sotto*; la Commissione dichiara che il Duca di Bovino debba essere assoluto dalle pretensioni dell'Università -- Attuario Macario Frasca.

Num. 15.

A di 31 Marzo 1808.

Il Sig. Consigliere Coco ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Conte di Egmont e gli Amministratori del Comune di Cirignola.

Visti gli atti e il documento, *fol 10.*
La Commissione dichiara doversi con-
dan-

(59)

dannare *in solidum* gli Amministratori dell' Università di Cirignola dell' anno 1801 , come dagli atti e dal documento sopracitato , a pagare in beneficio del Conte di Egmont ducati trecento , salve a' medesimi le loro ragioni contro l' Università medesima , se mai avessero reso i conti e portata ne' medesimi la somma sopracitata -- Attuario Ricciardi .

Certificato conforme

P. BORRELLI Seg.

(61)

I N D I C E

DE' DIRITTI E DELLE PRESTAZIONI

SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

MARZO 1808 N.° 3.

N. 1. *N*ella causa tra 'l Comune di
Cirò e la Principessa di Tursia. p.3
Bonatenenza ed altre imposizioni
posteriori.

N. 2. *N*ella causa tra 'l Duca di Mon-
teleone e 'l Comune di Cerchiara. p. 5
1. Credito strumentario di ducati
600 : reintegra del quasi posses-
so della gabella della carne .

h

h

2.

2. Reintegra nel quasi dominio della gabella della farina e della difesa di S. Venere : credito del Duca di duc. 19000.
3. Indebito esatto.

N. 3. *Nella causa tra la Città di Alife col Duca di Laurenzana.* p. 8

1. Diritto di fida su' demaniali del Comune, e su' territorj appadronati : immissione de' proprj animali : fida detta *de ripto* : fida ne' demanj feudali : immissione degli animali nelle difese e selva.
2. Libertà al Comune di mettere in attività il suo molino.
3. Decima sul prodotto degli orti irrigati : prestazione di un polastro dagl' irrigatori.
4. Risoluzione dell' affitto della pesca nel fiume Torano.

N. 4. *Nella causa tra 'l Comune di S. Gregorio e 'l Duca di Laurenzana.* p. 13

Ricostruzione del molino.

N. 5. *Nella causa tra 'l Comune di Giuliano e 'l Signor Gioacchino Maglietta.* p. 16

Annui ducati 15 per strena: annui ducati 20 pel diritto proibitivo della bottega : rifazione al Sign. Maglietta dal Principe di Cursi per la sofferta evizione de' detti duc. 20 : diritto di piazza.

N. 6. *Nella causa tra 'l Comune di Gioja col Duca di Laurenzana.* p. 18

Ricostruzione de' due molini : irrigazione de' territorj de' particolari.

- N. 7.** *Nella causa tra 'l Duca di Laurenzana e 'l Comune di Alvignano.* p. 21

Pertinenza e revindica della Selva Spinosa : fida de' carboni e dei legnami incisi in detta selva: uso civico sulla Selva Spinosa e Selva Piana.

- N. 8.** *Nella causa tra 'l Comune e cittadini di Apice col Duca d' Apice e Sicignano.* p. 23

Reintegra al Comune nel possesso de' terreni alienati al Duca.

- N. 9.** *Nella causa tra' Comuni di Gemini e Pompignano e la Mensa Vescovile di Ugento.* p. 24

Decima de' frutti e de' prezzi delle vendite de' territorj : carnatica , erbatica , monta e priata : diritto di piazza.

N. 10. *Nella causa tra 'l Comune di Cervinara col Marchese di S. Eramo.* p. 26

1. Esecuzione de' decreti del S. C. del di 15 Settembre 1807.
2. Bonatendenza.
3. Esazione della molitura.
4. Indebito esatto per l' affitto dei forni.
5. Revindica delle selve.
6. Uso delle acque che animano la fontana dell' ex-barone.
7. Indebito esatto per bagliva , danni dati , portolania , osservanza di capitoli e pandetta , uso civico ne' demanj del Comune , *presiento* o sia strena di Natale , e camera riservata.
8. Uso delle acque nascenti ne' fondi di Gaetano Riccio.

N. 11. *Nella causa tra 'l Comune di Montesarchio col Principe di Colle e Principessa di Montesarchio.* p 33

1. Ann. duc. 400 a titolo di donativo : indebito esatto.
2. Ann. duc. 200 a titolo di *pre-siento* o sia strenna di Natale : indebito esatto.
3. Contribuzione decimale : bonatenenza .
4. Ann. duc. 370 a titolo di bagli-va , portolania , mastromercato , zecca , pesi e misure , e falsi pesi.
5. Diritto di dogana .
6. Prestazioni a titolo di Camerlengo.
7. Pozzo esistente nella pubblica piazza per comodo ed uso comune dell' ex-barone e della popolazione.
8. Abusi giurisdizionali .

N. 12. *Nella causa tra 'l Comune di Ugento col Principe di Ruffano.* p.36
Reintegra nel quasi possesso del diritto proibitivo della bottega lorda .

N. 13. *Nella causa tra 'l Comune di S. Salvatore ed il Duca di Maddaloni.* p. 38

1. Diritto di pascere, dopo tagliate le biade, nella metà burgensatica della selva Palatina o di *Coppe* : pieno uso civico di pascere, legnare, acquare, pernottare nell'altra metà ex-feudale di detta selva.
2. Usi civici nel bosco di *Montepugliano* : diritto di fidare e di vendere l'erbe e le foglie dei territorj demaniali del Comune e de' particolari cittadini .

N. 14. *Nella causa tra 'l Comune dei Greci coll'utile possessore .* p. 41

1. Feudalità dell' intero territorio della Terra de' Greci : terraggio ne' luoghi denominati Montagna, Acqualetida, Rascagatti , Isca di Mastro Andrea e Spatti , e nelle terre demaniali del fendo , eccetto nella difesa detta Trainera: fida nelle terre salde , dedotto l' uso de' cittadini.
2. Bonatenenza.
3. Immissione delle pecore ne' demaniali del Comune.
4. Prestazione di cento tomoli di grano l' anno all' Arciprete di S. Bartolommeo : indebito esatto.
5. Quindecima delle vittovaglie.
6. Terratico nel territorio detto le Cottine.
7. Estensione de' confini de' territorj Monte di Miglio , Pesca d' Isca e Pezza delle Donne.


8.

8. Usurpazione del molino del Comune.

N. 15. *Nella causa tra 'l Conte di Egmont cogli amministratori del Comune di Cirignola .*

p. 58

Pagamento in beneficio del Conte di duc. 300.



B O L L E T T I N O
D E L L E S E N T E N Z E .



BOLLETTINO DELLE SENTENZE

N. 4.

Anno 1808.

Num. 1.

A di 2 Aprile 1808.

Il Sig. Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra' particolari possessori de' territorj siti in tenimento della Terra di S. Marzano in Provincia di Principato Citeriore col Principe di Cimitile .

Visti gli atti , lo strumento della compra del feudo di S. Marzano fatta a di 9 febbrajo 1532 da Paolo Poderico ,
ap-

(4)

approvata con Reg. assenso, *fol. 252 a 274* del proc. corr., le copie delle significatorie spedite a di 13 Settembre 1567 e a di 11 Ottobre 1783, la prima contra Marcello, e la seconda contra Paolo del Tiso per lo pagamento de' rilevj, *fol. 235 e 235 a 240* del vol. sud., la copia dello strumento della vendita del menzionato feudo di S. Marzano fatta a di 7 Aprile 1612 da' creditori del patrimonio di Paolo del Tiso a Girolamo Mastrilli, *fol. 112 a 140*, l'assenso impartito sull'espressata vendita, *fol. 76 a 82*, la copia del rilievo spedito nel 1624 contra Vincenzo Mastrillo figlio ed erede del suddetto Girolamo, *fol. 281 a 284* d. vol., la fede fatta dall'Università di S. Marzano nel 1676 rapporto alle rendite del feudo, *fol. 7 e 8* atti della devoluz., la nota dell'esazione fatta dall'erario nel 1676 in tempo che il feudo di S. Marzano si trovava sotto sequestro ad istanza

za della R. Corte , *fol.* 137 atti sudd. , l' apprezzo fatto nel 1677 ad istanza del Fisco dall' ingegnere Luigi Nauclerio , atti intitolati *apprezzo della Terra di S. Marzano* , il decreto della Reg. Camera , col quale Gentile Albertini figlio uterino di Marianna Mastrillo mediante transazione di duc. 6500 ebbe il possesso della Terra di S Marzano , *fol.* 35 a 50 del proc. corr. , la copia del rilievo pagato da Girolamo Albertini nel 1683 , *fol.* 242 del proc. corr. , l'altra copia di rilievo pagato da Gaetano Albertini nel 1791 , *f.* 243 del d. proc. , la fede della platea formata nel 1716 di tutt' i territorj redditizj alla Camera Marchesale , *fol.* 55 a 57 del proc. dei particolari cittadini , le copie di due strumenti stipulati , il primo a dì 20 e l'altro a dì 30 Marzo del 1718 da Nottar Felice Sommantico , *fol.* 146 a 234 del proc. corr. e *fol.* 25 a 96 atti per gli particolari cittadini ec. , le perizie fat-

fatte dal Mastrodatti de' Notari pei detti due strumenti attaccati di falso, *fol. 21 a 24 e 101 a 102* de' detti atti pe' particolari cittadini ec., la supplica colla quale i cittadini di S. Marzano istituirono nel 1770 giudizio nel S. C., impugnando al Principe di Cimitile il diritto di decimare, *fol. 2* del proc. intitolato *particularium civium &c.*, il decreto di termine impartito a' 9 Agosto 1799, confermato dal S. C. a' 24 dello stesso mese, *fol. 9 e 67* del d. proc., l'esame testimoniale compilato tanto per parte del Principe di Cimitile, quanto per parte de' particolari cittadini, l'istanza de' capi di gravami prodotti per parte di essi cittadini nell'abolita Regia Camera, *fol. 24 e 25* del proc. corr., il decreto del Presidente Jannucci dei 28 Marzo 1803, *fol. 70 a t. e 72* del d. proc., il decreto della Reg. Camera de' 9 Luglio 1803, *fol. 94* dello stesso proc., la supplica di reclamazione pre-
sen-

(7)

sentata per parte del Principe di Cimitile contra del detto decreto della Regia Camera , *fol.* 96 del medesimo proc. , l'altro decreto della stessa Reg. Camera de' 17 Novembre 1804 , *f.* 275 del d. proc. , la relazione del Razionale Negri de' 25 Settembre 1805 , *fol.* 285 a 304 dello stesso proc. , e tutti gli altri atti in nove volumi .

La Commissione determina che , niun conto tenendosi della citata reclamazione , *fol.* 96 del proc. corr. , il Principe di Cimitile sia assoluto dalle domande fatte da' particolari cittadini della Terra di S. Marzano e da' forestieri che posseggono territorj nelle pertinenze della detta Terra , di essere esentati dalle varie prestazioni sotto nome di decime , duodecime , quindicesime e trigesime che finora hanno corrisposto a beneficio di esso Principe sopra i frutti dei territorj da essi posseduti . Ben vero da ora innanzi tutte le dette prestazioni si

i

deb-

debbano pagare non più in generi , ma in denaro , affrancabile però ciascuna rata solidalmente alla ragione del cinque per cento , con rimaner fissata per la quantità di annui ducati mille settecento venticinque a norma dell' affitto contenuto nello strumento de' 4 Maggio 1797 per Notar Andrea Desiderio di Nocera , *fol. 48 a t. a 49* del processo de' particolari cittadini ec. ; e a tale effetto si commetta al Razionale della R. Camera Sig. Gaetano Cenni , il quale tenendo presenti le scritture vicendevolmente prodotte , e che forse le parti produrranno , relative all' assunto , e specialmente i due strumenti de' 20 e 30 Marzo 1718 , ove son descritte le diverse contrade e le diverse prestazioni , *fol. 25 a 96* atti pe' particolari cittadini , proceda ratizzatamente alla ripartizione de' detti annui ducati mille settecento venticinque in proporzione delle diverse prestazioni che si corri-

spon-

(9)

spondono da' possessori de' territorj siti in ciascuna contrada , ed indi riferisca distintamente per le convenienti providenze , e si faccia relazione a S. M. , senza impedirsi la esecuzione della presente determinazione .

Num. 2.

A dì 2 Aprile 1808.

Il Signor Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Guardia Lombarda in Provincia di Principato Ulteriore col Principe di Scilla .

Visto il decreto dell' abolita Reg Camera del dì 11 Agosto 1804 , *fol. 140 a 141* del proc. della Regia Camera , le nullità prodotte per parte del Conte di Sinopoli , *fol. 145 a 153* del d. proc. , l' altro decreto della stessa R. Camera de' 12 Novembre 1805 in grado delle

i 2

pro-

prodotte nullità , *fol. 161* del d. proc. , le provvisioni spedite ad istanza dell'Università a' 10 febbrajo 1806 per esecuzione de' decreti suddetti e dell' istanza fiscale , *fol. 162 a 172* dello stesso proc. , le provvisioni rinnovate ad istanza del cennato Conte a di 30 Luglio 1805 , e commesse alla Reg. Udienza provinciale , *fol. 173 a 177 a t.* dello stesso proc. , l'ordine del R. Uditore Sig. Domenico di Girolamo de' 13 Dicembre 1806 , notificato all'agente del detto Conte , *fol. 194 a t. atti della R. Ud.* , l'istanza prodotta per parte dell'Università , anche relativa a' capi di gravami non interamente decisi , *fol 2 a 6 vol. corr.* ; l'istanza , *fol. 183 a 186* del proc. della Reg. Camera ; e gli atti tutti contenuti in più volumi .

La Commissione determina che con effetto si eseguano i citati decreti della Regia Camera del di 11 Agosto 1804 e de' 12 Novembre 1805 , *fol. 140 e 161*
 pro.

proc.'della R. Cam. ; ed a tal effetto , servata la forma de' decreti medesimi , il menzionato Conte di Sinopoli si astenga di esigere la duodecima delle vittovaglie che si raccolgono ne' territorj dei cittadini e degli esteri bonatenenti , pretesa in tutto il territorio del già feudo della Guardia de' Lombardi , con rimanere assoluta l' Università e i cittadini dalle domande dell' ex-barone per la divisata esazione . Benvero il detto Conte debba esser mantenuto nel possesso di esigere i terraggi e la duodecima o sieno censi , soltanto ne' territorj descritti nello strumento della compra dell' anno 1607 , *fol. 123 a 139* proc. della R. Camera , e negli apprezzzi degli anni 1624 , 1625 e 1692 , *fol. 169 a 195* del processo dell' Università ed uomini della Terra di Guardia Lombarda , e *fol. 82 a 91 e 110 a 119* del proc. dalla R. Camera , senza tenersi verun conto della pretensione del detto Conte rela-

tiva alla gabella della bagliwa , espressa nel memoriale , *fol. 173* proc. della R. Camera ; ed a tal effetto si astringa l'agente di esso Conte Gaetano di Simone a restituire le quantità indebitamente esatte , con commettersene l'esecuzione all' Intendente della Provincia , il quale , intese le parti e tenendo presente il notamento , *fol. 37 a 49* atti della R. Udienza , di cui si trasmetta copia legale , ed ove son descritte le quantità esatte nell' anno 1806 , precedente la corrispondente segregazione , ne faccia seguire la restituzione a' possessori dei territorj esenti dalla pretesa esazione .

Riguardo poi a' tre altri capi di gravame non decisi e dedotti nella citata istanza , *fol. 2 a 6 vol. corr* , il primo riguardante la pretesa usurpazione fatta dall' ex-barone di quattro territorj che si dicono del demanio universale chiamati , *Piano d' occhio , Vetrati di Macchia di Panno , Ischia di Amato*
Leo-

(13)

Leone , e Montepidocchio ; il secondo, la restituzione dell' indebitato esatto per causa della prestazione volgarmente detta *Fiato de' porri* abolita dalla R. Camera ; ed il terzo finalmente riguardante le innovazioni fatte dal barone , relativamente alle muraglie e guardiole , il menzionato Conte resti assoluto dalle pretensioni dell' Università .

Niente per le spese -- Scrivano Dattilo .

Num. 3.

A di 4 Aprile 1808.

Il Sig Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra l' Comune di Brindisi in Provincia di Basilicata e l' ex-barone di detta Terra .

Visti gli atti fabbricati in sei volumi presso l' abolito Tribunale della R. Camera ed in questa Commissione ; il di-

i 4

plo.

ploma dell' investitura del feudo di Brindisi come abitato nel 1284, *nel fog. 52 del 4 vol.*; il ribasso della colletta ottenuta dall' Università ed uomini di Brindisi nell' anno 1422, *nel fog. 26 di detto vol.*; i conti dati da' Percettori Regj delle rendite dello stesso feudo disabitato negli anni 1447 e 1450, *nel f. 11 del vol. de' docum.*; il documento della disabitazione del feudo estratto dai libri del cedolario, *nel fog. 15 dello stesso vol.*; l' investitura dello stesso feudo come disabitato nell' anno 1472, *nel f. 58 dello stesso vol.*; la reintegra ottenuta dalla famiglia Sanseverino del medesimo feudo disabitato e difeso nel 1475, *nel fog. 37 del 1 vol.*; la sentenza del S. C. sulla nullità della vendita fatta alla Certosa di S. Lorenzo dello stesso feudo disabitato nell' anno 1545, *nel fol. 8 de' docum.*, lo strumento della compra fatta del feudo già abitato dalla famiglia Antinori nell' anno 1634,
nel

nel fog. 49 del 2 vol. ; il processo fabbricato in R. Camera fra gl' Italiani e gli Albanesi discendenti da' primi riabitatori del feudo , le partite delle tasse catastali e decimali seguite negli anni 1796 e 1798 , ne' fog. 46 e 63 del 4 vol. ; gli atti pubblici e i certificati sulla pertinenza del bosco della Cuta , ne' fog. 64 a 68 del 4 vol. ; i gravami prodotti dall' Università nell' anno 1751 ed il decreto di discussione profferito nel 1752 , ne' fog. 8 e 39 del 1 vol. ; i nuovi gravami prodotti dalla medesima nell' anno 1804 , nel fog. 265 del 2 vol. ; la rimostranza del Giudice Liberatore , ne' fog. 4 a 12 del 4 volume ; l' appuramento fatto innanzi al Giudice Commissario degli articoli di contesa , ne' fog. 31 a 33 dello stesso volume ; e l' istanza ultimamente prodotta dall' ex-barone per lo compasso de' fondi redditizj , nel fol. 79.

Ed intesi pienamente il Sig. Avvoca-

to fiscale e le parti contendenti.

La Commissione avendo esaminati i dieciotto capi de' gravami prodotti dalla Università, ha definitivamente deciso e dichiara .

1. Che tutto il territorio di Brindisi sia demanio feudale . Quindi si proceda sollecitamente dall' Intendenza provinciale alla divisione dello stesso demanio a tenore delle leggi pubblicate sull' oggetto . E sia lecito all' Università e cittadini di ridurre in prestazioni pecuniarie , redimibili in qualunque tempo alla ragione del cinque per cento , tutte le prestazioni e servitù prediali che verranno dichiarate col presente decreto .

2. Si astenga l'ex-barone di esigere le prestazioni dedotte nel primo capo per lo pascolo degli animali de' cittadini ; e sia lecito agli stessi cittadini di esercitare i pieni usi civili nel demanio ex-feudale , anche per causa di commercio fra' cittadini .

3.

3. Per la fida dedotta nel secondo capo , si serva l'ex-barone del suo diritto di fidare gli animali de' forestieri in tutto il territorio feudale ; e si astenga soltanto di fidare nelle vigne e nei territorj attualmente chiusi da' particolari possessori .

4 Si astenga parimente l'ex-barone dall'esazione della paglia dedotta nel terzo capo de' gravami .

5 Esiga l'ex-barone i carlini dieci e mezzo dedotti nel quarto capo a titolo di casalinaggio, e come censi solari , da' soli possessori delle case , affrancabili come sopra , a tenore del solito .

6. Esiga parimenti l'ex-barone a tenore del solito e sopra i soliti prodotti il terraggio dedotto ne' capi 5 , 6 , 7 e 8, ma colla misura campionata o sia zeccata , senza colnatura , dentro l'aja e negli stessi fondi in cui raccolgonsi le rispettive derrate .

7. Esiga altresì l'ex-barone i carlini
due

due per ciascun tomolo di vigneto dedotti nel 9 capo ; e sia lecito a' possessori di affrancarli , come sopra .

8. Fatta la divisione del territorio demaniale e seguita la riduzione in denaro delle prestazioni prediali , sia lecito a' particolari possessori di chiudere i rispettivi territorj , siccome han dedotto nel 10 capo de' gravami.

9. Si assolva l' ex-barone dalla revindica del bosco della Cuta , dedotta nell' 11 capo de' gravami .

10. Sia lecito a' cittadini , di esercitare il pieno uso civico per le legna morte nel bosco di Caterina . Ma per l' incisione del legname dedotto nei capi duodecimo e decimoterzo , necessario alla costruzione e riattazione dei predj urbani e degli strumenti rurali , purchè non venga proibito dalle leggi del Regno , sia tenuto l' ex-barone di venderlo a giusto prezzo , sino alla divisione del demanio ex-feudale .

11. Si astengano i cittadini di pascere ne' boschi ex-feudali in tempo delle ghiande , siccome han dedotto nel 14 capo .

12. Sia lecito all' ex-barone di chiudere i boschi ex-feudali in tempo delle ghiande , senza impedire intanto a' particolari possessori di seminare ne' territorj adjacenti e di raccogliere le ghiande esistenti ne' medesimi , siccome han dedotto nel 15 capo .

13. Si astenga l' ex-barone di espellere da' rispettivi territorj i cittadini possessori , purchè questi continuino a coltivarli ed a corrispondere le consuete prestazioni , siccome han dedotto nel 16 capo .

14. Sia lecito a' cittadini possessori , siccome han dedotto nel 17 capo , di mutare la superficie de' rispettivi territorj ; ma debbano i medesimi corrispondere all'ex-barone le stesse prestazioni che avran corrisposto prima di tal mutazione .

Fi-

Finalmente si adopera il compasso alla ragione di sette catene ed un terzo nella misura de' territorj redditizj , a tenore delle istanze prodotte dalla medesima Università nell'anno 1751 , e del decreto camerale de' 30 Giugno del 1796, *nel fog. 216 del 2 vol.*

Niente per le spese -- Att. la Coscia.

Num. 4.

A dì 4 Aprile 1808.

Il Sig. Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra Vincenzo Carlèo e l'Università di Petina contro l'ex-barone di detta Terra Sig Carmine Cassetta .

Veduti gli atti fabbricati in due volumi presso l'Intendenza provinciale di Salerno ed in questa Commissione; la concessione del feudo di Petina in data del 1 Agosto 1510 , *nel fog. 67 del vol.*

corr.

corr. , i rilevj degli anni 1600 e 1696, *ne' fog. 84 e 86* ; gli stati discussi dell' Università dal Regg. Tappia nel 1627 , e negli anni 1742 e 1783 , *ne' fog. 80 , 83 , 88* , lo strumento della compra de' varj beni acquistati nel 1723 dal temporaneo barone , *ne' fog. 73 a 79* , la rivela baronale estratta dal catasto del 1742 , *ne' fog. 47 a 57* ; l' appuramento de' capi di gravezze fatto innanzi al Giudice Commissario , *nel fol. 40* , la istanze di Vincenzo Carlèo intorno alla costruzione del nuovo molino , e le deposizioni testimoniali acquistate dall' ex-barone per l' uso di detto molino , *ne' fog. 4 a 10*.

Ed intesi pienamente il Sig. Avvocato fiscale e le parti contendenti .

La Commissione avendo discussi i sei capi di gravezze dedotti dall' Università e dal nominato Carlèo , ha definitivamente deciso e dichiara .

1. Che si astenga l' ex-barone dalla
pre-

prestazione delle giornate due di latte da' cittadini possessori degli animali pecorini e caprini , dedotta nel 1 capo .

2. Resti abolita la prestazione degli an. duc. cento a titolo di colta di S. Maria , dedotta nel 2 capo ; ma si riserva la Commissione di dare le ulteriori provvidenze dopo che sarà fatta la dichiarazione de' diritti di portolania , bagliiva , piazza , zecca , pesi e misure dalla Commissione de' Titoli .

3. Si astenga l' ex-barone di esigere gli annui ducati trenta per lo diritto de' forni , dedotto nel terzo capo ; ma se fra due mesi dimostri di appartenersigli la casa e le officine di detti forni , si provvederà sulla loro restituzione ed indennità .

4. Il credito strumentario di ducati duemila e settecento , dedotto nel quarto capo , si riduca a soli duc. mille e quattrocento che furono pagati per la compra di tal credito alla famiglia Perrot-

rotta; e si assolve l' ex-barone dall'indebito esatto.

5. Sia lecito a Vincenzo Carlèo di animare il molino da lui costruito, e restino l' Università ed i cittadini nella libertà di costruire nuovi molini a tenore delle ultime leggi pubblicate sull' oggetto, purchè non rechino danno alle macchine idrauliche dell' ex-barone; ma si esegua il presente articolo colla direzione di un ingegnere eligendo dall' Intendenza provinciale.

Finalmente si condanni l' ex-barone a pagare la bonatendenza per tutti i beni da lui posseduti dal giorno del catasto del 1744, e non descritti ne' precedenti rilevj, con dedursene le quantità pagate in conto di detta bonatendenza apparenti da legittimi documenti. Ed il Signor Giudice Commissario ne commetta la corrispondente liquidazione.

Niente per le spese della lite -- Scrivano Parascandalo .

Num. 5.

A di 5 Aprile 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Crocia in Provincia di Calabria Citeriore e 'l Principe di Campana .

Veduti gli atti , la relazione del segretario della terza Ruota , *fol. 28 ad 41* , i documenti della bonatenenza e delle altre imposizioni pagate dal Principe di Campana per l'annata a tutto Agosto 1803 , *fol. 9 e 10* , i simili documenti esibiti a' *fog. 73, 75, 77 e 79*, la copia de' fogli mancanti del processo 11 e 12 esibiti al *fol. 71 e 72* ; veduta la partita dello stato del Reggente Tappia , *fol. 8* , la partita dello stato dell'

dell' anno 1741, *fol.* 16, gli strumenti di ducati 500 de' 10 di Ottobre 1605, e di ducati 1000 de' 3 Ottobre 1601, il primo fra Gio: Michele Mandatoriccio e Giovanni Leonardo Cherubino, il secondo fra lo stesso Gio: Michele Mandatoriccio e Claudio Curte, l'assenso de' 10 di Aprile del 1615, e i crediti nello stesso assenso enunciati, *fol.* 62, 67 e 69; veduti il documento della liquidazione delle rendite di Croisio del 1488, *fol.* 58, il documento del rilievo del 1698, *fol.* 58 e 93, il documento delle provvisioni spedite dal S.C. nel 1699 ad istanza del Principe di Campana pe' confini e per la giurisdizione di Mirto e degli altri luoghi del suo tenimento, *fol.* 59, la rivela e la discussione del catasto del 1742, *fol.* 90.

Inteso il Sign. Avvocato fiscale e le parti pienamente.

La Commissione dichiara che il Principe di Campana debba all' Università

di Crozia la bonatenenza dal dì del catasto , così pe' beni rivelati per burgensatici nel catasto medesimo , come per quelli rivelati per feudali , ma pei quali si verificchi di non essersi pagati rilevj ; dichiara che gli debba altresì la rata non solo delle imposizioni per le strade e pe' carlini due a fuoco surrogati all' abolito dazio del tabacco, ma anche delle altre imposizioni reali posteriormente imposte , e specialmente della decima burgensatica dalla data delle suddette imposizioni insino al giorno in cui sono cessate per lo nuovo sistema delle pubbliche contribuzioni ; dichiara che dal suddetto debito debbano dedursi le quantità , i di cui ricivi si sono esibiti negli atti , e quelle altre che il Principe di Campana legitimamente documenterà di aver pagate.

Inoltre la Commissione dichiara che il credito strumentario di ducati 3500 debba ammettersi per soli duç. 2500 ,
e che

che l'Università debba pagare le annualità alla ragione del 5 per 100, deducendone parimente le somme forse pagate. Ed il Sig. Commissario dia gli ordini per la liquidazione tanto del debito della bonatendenza e delle altre imposizioni a favore dell'Università, quanto delle annualità del capitale suddetto.

Finalmente in quanto al primo capo delle gravezze esposte in questa Commissione, la Commissione istessa dichiara che non sia mai competuto e che non competa al Principe di Campagna alcun diritto di chiudere i territorj appadronati de' cittadini dal primo di Settembre insino al dì primo di Marzo, e di vietare a' padroni d'immettervi i loro animali; in quanto al secondo capo delle suddette gravezze dichiara che non gli competa il diritto nè d'immettere ne' suddetti territorj gli agnelli, nè di farveli pascolare senza alcun pagamento; in quanto al terzo

capo dichiara che parimente non gli compete il diritto di vendere a' padroni l' erba de' loro proprj fondi , nè quello di proibire l' ingresso de' loro animali senza il pagamento della fida o di altra qualunque prestazione ; in quanto al quarto capo dichiara che non gli compete il diritto di proibire a' suddetti particolari possessori di fare nei loro fondi le piantagioni che vorranno e di mutarne a loro grado la superficie -- Attuario Longobardi .

A di 7 Aprile 1808.

Il Consigliere Coco ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Ferrandina in Provincia di Basilicata ed i PP. Domenicani di detta Città.

Visti gli atti, i diplomi di Giacomo di Raymo e della Contessa Albiria dell'anno 1216, e dell'Imperador Carlo V. dell'anno 1536, originalmente esibiti dal Convento de' PP. Domenicani di Ferrandina, *fol. 262 a 271 proc. corr.*; il parere del Marchese Orlando Soprain-tendente del R. generale Archivio sulla veracità de' medesimi, *fol. 232 e 261* dello stesso proc.; il decreto della Real Camera dell'anno 1562, col quale si ordinò reintegrarsi il Convento sopradetto nel possesso d'Isca di Carambone parte del feudo di Pugliano, ch'era stato donato da Giacomo di Raymo, *f. 136*

proc. del 1557; l'istanza fatta posteriormente dall' Università nella G. C. della Vicaria per esser mantenuta negli usi civici che sopra il detto fendo da antichissimo tempo esercitava; gli strumenti degli anni 1565, 1579 e 1674, con i quali tal lite tra 'l Convento e l'Università fu ripetute volte ed in diversi modi transatta; strumenti tutti sforniti delle debite solennità legali, *f. 2, 7, 128 vol. 2*: l'altro strumento, col quale il Convento nell'anno 1785 dichiarò di non volere più stare alle sopraccennate convenzioni, *fol. 144 vol. 2*: le istanze della Università che pretendea e pretende la reintegra del sopradetto fendo di Pugliano; e le parti pienamente intese.

La Suprema Commissione dichiara doversi assolvere il Convento de' PP. Domenicani dalle pretensioni dell'Università di Ferrandina; ben vero senza tenersi conto delle convenzioni degli
an-

(31)

anni 1565 , 1579 e 1574 doversi l' Università e cittadini della città di Ferrandina reintegrare nel pieno uso civico sopra il feudo medesimo , e procedersi alla divisione de' territorj che lo compongono , a tenore della legge sulla divisione de' demanj -- Attuario Giuseppe Radice .

Num. 7.

A dì 9 Aprile 1808.

Il Sig. Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di S. Salvatore in Provincia di Terra di Lavoro e'l Principe di Colobrano Sig. Francesco Saverio Carafa .

Veduti gli atti ; il decreto diffinitivo della Commissione , *nel fog. 52* , la liquidazione della bonatenenza eseguita da' Razionali Caropraso e Ricciardi ,
ne

nel fog. 60 e 72, la nuova istanza della Università per la tassa della quota dovuta dall' ex-barone sopra i beni burgensatici pe' pesi di strade e tabacco, *nel fog. 77*, la domanda dell' ex-barone Principe di Colobrano di esser discaricato dal peso di bonatenenza i due fondi denominati *Campodicecere* e i *Molini*, *nel fog. 56*.

Ed intesi il Sign. Avvocato fiscale e le parti contendenti.

La Commissione decreta che si esegua il giudicato e la liquidazione dei Razionali Caropreso e Ricciardi; e che si assolvano vicendevolmente le parti dalle nuove pretensioni dedotte così dall' Università per la contribuzione delle strade e tabacco, come dall' ex-barone per l'immunità de' *Molini* e *Campodicecere* -- Scrivano di Chiara.

A di 25 Aprile 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di S. Salvatore in Provincia di Terra di Lavoro col Principe di Colobrano .

Veduti gli atti del S. C. in sei volumi , lo strumento di transazione de' 16 di Aprile 1796 , *fol. 1. acta originalia pro Univ. Terræ S. Salvatoris in Provincia &c.* , il decreto di *expedit* della R. Camera e l'assenso della Real Camera inserito in detto strumento , dai quali documenti si rileva che si disputò allora non solo del diritto d'erba e fronde , ma della pertinenza del fondo.

Intese pienamente le parti.

La Commissione decreta che debba eseguirsi la transazione , e che l'Università di S. Salvatore continui in favore del Principe di Colobrano il pagamento-

mento di annui duc. 40 convenuti nel citato strumento .

Ed attenta l'istanza dal Sign. Avvocato fiscale fatta in Ruota , sia lecito alla Università di redimere la suddetta prestazione alla ragione del cinque per cento ; ed il capitale corrispondente di ducati ottocento si compensi con altrettanta parte dell'atrasso di bonatenenza dovuta dal Principe di Colobrano alla stessa Università di S. Salvatore in forza di altro giudicato di questa Commissione , come dagli atti presso lo scrivano di Chiara , a cui si passi copia del presente decreto -- Scrivano Raffaele Dati .

A di 25 Aprile 1808.

Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Monteforte in Provincia di Principato Citeriore, il Monasterio di S. Maria di Loreto della Terra di Rocca d' Aspide ed il Duca di Collicorvino.

Veduti gli atti, lo strumento del 1611, *ol. 4*; l'altro dell'anno 1730, *fol. 16*; i documenti dell'affitto del territorio e della vendita di ghiande fatta nell'anno 1600, *fol. 61, 64*; il termine compilato, l'istanza di lodazione in autore fatta dal Monasterio di S. Maria di Loreto di Rocca d' Aspide contro al Duca di Collicorvino, *fol. 14*, l'altra istanza di lodazione in autore fatta dal Duca di Collicorvino contro al Monte della Misericordia della suddetta Terra di Rocca d' Aspide, *fol. 88*; Inteso il Signor

gnor Avvocato fiscale e le parti pienamente .

La Commissione condanna il Monasterio di S. Maria di Loreto di Rocca d'Aspide a restituire in favore della Università di Monteforte il territorio detto Maglianisi, ed assolve la suddetta Università dalla pretesa restituzione di ducati 400 che si asseriscono pagati alla Università nello strumento del 1611 fra Pompeo Gentile e Giambattista Scorzella . Condanna inoltre il Duca di Colleciovino a rifare al Monasterio suddetto tutto l'interesse per la sofferta evizione, e dichiara che gli sieno salve le ragioni contro al Monte della Misericordia, se mai gli competano, in altro giudizio ed innanzi al giudice ordinario .

Niente per le spese -- Attuario Andrea d'Oro .

A dì 26 Aprile 1808.

Il Sig. Consigliere Coco ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Cerce Maggiore in Provincia di Molise col Marchese Sign. Gio: Battista Doria utile possessore .

Visti gli atti , visto il decreto della Reg. Camera de' 21 Aprile 1803 , col quale si reintégra l' Università di Cerce maggiore ne' territorj demaniali della Montagna e Montagnola , esclusa in favor del Marchese di Cerce Maggiore la Montagna feudale , enunciata nello strumento della compra del feudo del 1652 , si ordina una perizia per la ricognizione de' confini de' territorj suddetti , si condanna il Marchese alla restituzione de' frutti , impartendosi termine sulla liquidazione per la quantità e tempo de' medesimi , e si assogget-

getta allo stesso termine anche l'azione del Marchese per la restituzione dei duc. 500 che si diceano pagati per la Montagna, *fol. 239 vol. 1*; Visto l'altro decreto della Reg. Camera, col quale si conferma il primo in grado di nullità; e viste le perizie uniformi degli ingegneri Camerali, Gandolfo e Viti, ed intese pienamente la parti.

La Suprema Commissione decreta che il giudicato della Reg. Camera si esegua a tenore delle perizie di Gandolfo e Viti; ben vero che questa reintegra non offenda i diritti de' particolari che forse possedono terreni nella Montagna e nella Montagnola. Relativamente a' frutti, quelli della Montagna si compensino co' ducati 500, e le parti si assolvano a vicenda; per quelli della Montagnola si condanni il Marchese a restituirli dal giorno 9 Luglio 1302 in qua. Rispetto poi alle altre pretensioni della Università sui bo-

(39)

boschi del feudo di Cerce , si moniscano le parti per udire la decisione della Suprema Commissione il giorno 9 del prossimo mese di Maggio -- Att. Michele Guerra .

Num. 11.

A dl 29 Aprile 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Putignano in Provincia di Bari e l'Ordine Gerosolimitano .

Veduti gli atti in 23 volumi, ed inoltre il processo dell' anno 1575 trasmesso dall' archivio , già detto della R. Camera, intitolato - Atti della Terra di Castellana colla Università di Martina, Faggiano e Loco Rotondo sopra il demaniale della Reg. Dogana e territorio di Monopoli colla giurisdizione della fida e diffida ; il processo del S. C. in-

1

ti-

titolato: *Processus inter Universitatem Terræ Castellane civitatis Barii, contra ill. Comitem Cupersani*, Scrivano Caroselli; veduta la pianta del territorio di Motola, delle Noci e di Putignano de' 26 di Marzo 1704 del Tavolario Gallerano, fatta in tempo dell'accesso del Consiglier Pisacani e l'altra del Tavolario Avellino fatta agli 8 Dicembre dell'anno 1800 in tempo dell'accesso del Consiglier Lotti; veduti sull'articolo del giudicato i decreti del Consiglier Manzo del 1558 e del 1559, *fol. 1192* proc. del 1568; il decreto dei 19 di Gennajo 1564, *fol. 48* proc. 2 vol. 1564, la sentenza del S. C. a relazione del Consiglier Vitelli de' 24 Dicembre 1568, *fol. 1173* proc. dell'anno 1568, l'esecuzione domandata dall'Università, *fol. 1174* e 1196, il giudizio fatto da Prospero di Tommaso, *fol. 1295, 1296*, gli atti formati nel 1711 per lo pagamento delle 12 onces;

veduti sull' articolo del titolo e della natura delle decime il privilegio di Boemondo il Giovine Principe di Taranto e di Antiochia dell' anno 1108 contenuto nel transunto dell' anno 1514, *f.* 1154 *proc.* del 1568 e *fol.* 141 *vol.* del 1785., la conferma fattane nell' anno 1154 dal Re Ruggiero e dal di lui figlio Roberto, la conferma di Errico VI, l' estratto del repertorio dell' anno 1406, contenente la conferma del Re Ferdinando I. d' Aragona, *fol.* 9 nuovi documenti, la conferma dell' Imp. Carlo V. nel 1536, esibito nel giudizio fatto dalla Università nel 1552 contro al Reg. Doganiere di Monopoli; le consulte della Real Camera di S. Chiara dell' anno 1740 e del 1771 fuori processo, la Bolla del Papa Giovanni XXII. dell' anno 1317 e l' altra del Papa Benedetto XIV., la lettera dell' anno 1318 di Roberto d' Angiò, *fol.* 2 nuovi docum., la lettera di Giovanna I., *fol.* 4 nuovi

docum. , il documento dell' adoa del-
 l'anno 1508 , *fol.* 11 nuovi docum. ,
 la liquidazione dell' adoa fatta nell'an-
 no 1549 dal Razionale Campora , *fol.*
 17 vol. di docum. , il cavallo montato
 pagato nell'anno 1706 , *fol.* 13 a 21
 nuovi docum. , e tutti gli altri docu-
 menti simili esibiti del 1752 , del 1804
 e del 1805 , non che i Cabrei degli
 anni 1742 e 1777 ; veduti gli articoli
 presentati dalla Università nel giudizio
 dell'anno 1568 e specialmente gli arti-
 coli 65 e 76 , *fol.* 856 proc. an. 1566 ,
 gli articoli presentati dall' Ordine Ge-
 rosolimitano *ex barone* , *fol.* 578 proc.
 dell'anno 1564 , gli altri articoli nel
 termine di secondo beneficio , *fol.* 922
 e 937 dell'anno 1566 , e specialmente
 gli artic. 16 , 22 , 36 ; veduti inoltre i
fol. 565 vol. 1 proc. dell'anno 1564 e
 786 proc. del 1566 ; veduti sull' artic.
 delle aggregazioni fatte posteriormente
 al territorio di Patignano , il tenore del
 pri-

privilegio del 1108 di sopra citato , il tenore degli articoli esibiti così per parte della Università , come per parte dell' Ordine , tanto del giudizio ordinario , quanto nel giudizio della liquidazione delle decime arretrate , *fol. 456 o seg vol. del 1564 e 592 e 623 dello stesso vol. ; veduto il fog 562 dello stesso vol. ; veduti sull' articolo particolare dell' aggregazione del feudo di Genna , il diploma del Re Roberto del 1315 ad istanza del Vescovo di Monopoli allora barone del feudo abitato di Genna , fol. 11 di questo volume , il giudizio di reintegra fatta dal suddetto Vescovo del 1574 contro agli uomini di Castellana e di Putignano per le usurpazioni in Genna , fol 16 a 21 e fol. 36 a 39 atti trasmessi dall' archivio , la sentenza di reintegra degli 8 di Ottobre 1574 , fol. 115 de' sudd. atti ; veduti il documento contenente la confinazione del territorio di Monopoli dell'anno 1316 , f 36*

a 41 di questo vol., il documento del giudizio fatto nel 1549 da' cittadini di Putignano possessori di Genna contro al R. Fisco per la reintegra del demanio di Monopoli, *fol. 42* di questo vol., il catasto della città di Monopoli dell'anno 1602, *f. 92* atti del 1785, non che il catasto dell'anno 1754 nello stesso foglio, il documento, dal quale si rileva il pagamento che i Putignanesi fanno della decima di Genna al Vescovo di Monopoli, *fol. 135* atti dell'accesso del Consiglier Lotti, e *fol. 15 e 18* di questo vol.; veduto l'estratto del libro detto di S. Croce, fatto nel tempo dell'accesso, *fol. 71* vol. de' docum. dell'acc., il giudizio dell'anno 1568 fatto fra l'Università di Putignano e quella di Castellana, *fol. 143* vol. del 1787; veduti i fogli 185 e 156, 161, 167 e 170 dello stesso vol.; veduti sull'articolo della particolare aggregazione della contrada di Barsiento, i documenti del-

della convenzione del 1581 , del giudizio del 1599 e della seconda convenzione per lo pagamento degli an. duc. 35 che l' Università di Putignano fece con quella di Motola per la bonatendenza di Barsiento , *fol.* 19 a 28 vol. di docum. ; veduto lo stato dell' Università di Putignano dell' anno 1783 , *fol.* 147 atti del 1787 ; veduto lo strumento de' 30 Dicembre 1739 , dal quale si rileva che il barone di Mottola ebbe infino al tempo della divisione il diritto di fidare la spiga di Barsiento a' cittadini di Putignano , *fol.* 33 vol. de' docum. ; veduto il decreto del Consiglier Ferrante del 1726 , *fol.* 45 *a z* del detto vol. , la convenzione fatta fra le due parti contendenti pe' ducati trentacinque della bonatendenza , *fol.* 43 di d. vol. ; veduta la protesta , *fol.* 137 vol. di docum. ; veduti i *fog.* 227 atti del 1787 e 152 dello stesso proc. ; veduto l' atto formato innanzi al Consiglier Commis-

sario Porcinari a' 25 Dicembre del 1738, *fol. 15* vol. di docum. , la particolar convenzione fatta per la partita della bonatenenza dovuta da Nicola di Perta, *fol. 59* vol. di docum. , veduti inoltre i *fog. 189 a 192* vol. del 1687, 201 dello stesso proc. ed il *fog. 48* di questo vol. ; veduti in quanto alla revindica pretesa dal Commendatore Bisignani dei due vignali di Frassineto , il tenore del privilegio di Boemondo , *f. 147* atti del 1785 ne' luoghi segnati 1, 2 e 3, e veduti tutti gli altri atti ; inteso il Signor Avvocato fiscale e le parti pienamente, coll' intervento del Sig. Girolamo Ambroggi Presidente dell' abolita Reg. Camera , surrogato al Signor Consigliere Coco impedito .

La Commissione dichiara che sieno dovute dall' Università di Putignano all' Ordine Gerosolimitano le decime del grano , dell' orzo , delle fave e del vino sul solo territorio del feudo,
del

del tempo della concessione . Benvero per esecuzione del capo 12 della legge de' 2 Agosto 1806 decreta che le suddette decime si riducano in denaro , redimibili alla ragione del cinque per cento , da apprezzarsi sul coacervo del prezzo de' generi di un decennio , tolta dal calcolo dell' apprezzamento qualunque spesa per lo trasporto de' generi dall' aja a' magazzini dell' ex-barone ; e di questa parte del decreto si faccia relazione a S. M.

Inoltre la Commissione dichiara che non sieno dovute le decime degli animali minuti , nè la prestazione delle onze dodici annuali , o sia di settantadue ducati l'anno finora pagati per le cause articolate nel giudizio dell'anno 1568.

In terzo luogo la Commissione dichiara che non appartengano all' antico territorio del feudo di Putignano , nè il feudo di Genna indicato nella pianta e nella relazione del tavolario Avelli-

lino sotto il nome di Genna di Putignano, nè la contrada detta Barsiento, confinata nel 1738 dal tavolario Papa dalla Chiesa di S. Angelo inclusivamente sino alla Chiesa di S. Maria di Barsiento esclusivamente . Dichiarò perciò che non competa all' Ordine Gerosolimitano ex-barone di Putignano il diritto di esigere sulle dette contrade le decime de' frutti di sopra dichiarate.

In quanto alle contrade dette di S. Luca , S. Magno ed alle altre parti del territorio Conversanese , la Commissione senza pregiudizio del diritto delle parti commette all' ingegnere Signor Ignazio Stile , perchè si porti sopra luogo , tenga presente tutte le cose dedotte da ambe le parti, e requisite le parti medesime , riconosca e riferisca ad istruzione solamente della Commissione l' identità de' confini della pianta del tavolario Gallarano , quelli descritti nell' atto dell' anno 1316, *fol. 36 a 41* di questo volume.

lume, e gli altri indicati nel documento del giudizio fatto nel 1549 da' cittadini di Putignano contro al R. Fisco, fol. 42 di questo vol.

Finalmente la Commissione dichiara che l' Università di Putignano ed i particolari cittadini possessori di Frassineto debbano essere assoluti dalle dimande dell' Ordine Gerosolimitano per la pretesa revindica de' due vignali quinquagenali, conceduti vicino a Frassineto per cavarvi pozzi, contenuti nel Diploma di Boemondo nell' anno 1108 di sopra citato.

Niente per le spese - Scrivano Fedele.

A di 30 Aprile 1808.

Il Sig. Consigliere **Coco** ha riferito nella Commissione la causa tra' cittadini ed il Comune di **Apice** in Provincia di **Principato Ulteriore** col possessore del medesimo **Duca di Sicignano**.

Visto il memoriale , *fol. 68* e l'istanza , *fol 69*.

La Commissione decreta che la reintegra ordinata colla decisione dei 28 Marzo corrente anno si esegua colla misura locale , e che i frutti dell' anno corrente fino al prossimo Agosto vadano a beneficio del **Duca di Sicignano** , e la esecuzione di questo decreto si commetta al **Reg. ingegnere Sign. Carlo Braganza** ed allo **Scrivano della causa - Scrivano Giovanni Franco**.

(51)
Num. 13.

A di 30 Aprile 1808.

Il Sig. Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Sig. Francesco Sollazzo ed alcuni cittadini di Corigliano col Duca di detto luogo.

Visto lo strumento de' 6 Maggio 1585, *fol. 127 a 145*, la fede del Notaro Aescanio Salimbene, *fol. 146 a 153*, le partite del Banco Grimaldi, *fol. 551 a 555*, le altre partite del Banco della Pietà, *fol. 107 e 113*, e *fol. 586 a 587*, lo strumento de' 3 Gennaio 1633, *fol. 90 a 98*, la partita del Banco della Pietà, *fol. 114 a 116*, lo strumento dei 20 Marzo 1752, *fol. 433 a 474*, il calcolo fatto a di 10 Ottobre 1695, la copia dell' assenso spedito dal Collaterale a di 27 Agosto 1646, *fol. 3 a 4*, l'altra copia dell' assenso spedito a di 7 Maggio 1749, *fol. 503 a 505*, il memo-
ria-

riale de' cittadini di Corigliano diretto all'abolito Collaterale domandando reintegrarsi all'Università la gabella della farina , e che il Duca di Corigliano restituisse l'indebito esatto , *fol. 5 a 6*, il decreto del Presidente d' Andrea , *fol. 15*, il decreto del Collaterale , *f. 31*, le nullità prodotte per parte del detto Duca , *fol. 32 a 40* , l'altro decreto del Collaterale , *fol. 173* , la reclamazione prodotta per parte del citato Duca contro del menzionato decreto , *fol. 182 e 183* , l'altro decreto dell'istesso Collaterale del dì 25 Ottobre 1703 , *f. 231*, la relazione dello Scrivano Antonio Lombardi , *fol. 275 a 306*, il termine compilato , *fol. 342 a 343* , il memoriale di detto Duca , nel quale si confessa che l'Università circa l'anno 1710 per convenzione verbale gli cedè il terzo del prodotto dell'intera gabella della farina nella determinata annuale somma di duc. 1111 per conto dell'annualità dei
va-

varj suoi crediti , *fol. 532 a 550* , i memoriali de' particolari cittadini prodotti nella Real Camera , *fol. 422 a 427* , il decreto del Marchese Porcinari del dì 26 Settembre 1795 , *fol. 514* , la relazione dello Scrivano Aniello Pascale , *fol 558 a 579* e tutti gli altri atti.

La Commissione definitivamente determina che l'Università della Terra di Corigliano sia assoluta dalle petizioni del Duca della Terra medesima per lo capitale di duc. trentamila , proveniente da attrassi di frutti di partite fiscali , da interessi di capitali e da varie altre cause , siccome apparisce dal calcolo fatto nel 1645 , *fol. 55 a 58* ; per effetto di che la stessa Università servata la forma del decreto dell'abolito Collaterale de' 25 Ottobre 1703 , *fol. 231* con effetto sia reintegrata nel possesso della gabella di un carlino per ciascun tomolo di farina ; la quale attenda la soddisfazione del cennato capitale

tale di duc. trentamila resti abolita per la concorrente quantità di un carlino a tomolo .


Rapporto poi all'altra petizione del medesimo Duca per essere soddisfatto di un altro capitale acquistato da' suoi maggiori in tre partite , una cioè di duc. 25900 ceduta nel 1632 a Giacomo Salluzzo , un'altra di duc. 12000 acquistata pure per parte dello stesso Giacomo nel 1633 da Cornelia Spinola erede di Orlando Ferrara , e l'ultima di ducati 6000 , che fu acquistata per parte di Giacomo Salluzzi juniore da Simone Rocca il giovine erede di Simone Rocca il vecchio , col pagamento di ducati 3800 , e rispetto altresì alla pretesione dell' Università medesima per la restituzione dell' indebito esatto per parte di esso Duca de' frutti della menzionata gabella in ann. duc. 1111 , non ostante che il Collaterale nell' impartizione dell' assenso spedito a dì 22 Agosto

sto del 1646 avesse ordinato che estinto il pagamento de' suddetti duc. trentamila la menzionata gabella più non si fosse esatta, la Commissione dichiara che le parti sieno vicendevolmente assolute.

Niente per le spese -- Attuario Pasquale Galante.

Certificato conforme.

P. BORRELLI Seg.



(57)

I N D I C E

DE DIRITTI E DELLE PRESTAZIONI

SULLE QUALI SI È GIUDICATO.



APRILE 1808 N.° 4.

N. 1. *Nella causa tra' particolari possessori de' territorj siti in tenimento della Terra di S. Marzano col Principe di Cimitile .* p. 3

Prestazioni sotto nome di decime, duodecime , quindicesime e trigesimali .

m 2

N. 2.

N. 2. *Nella causa tra 'l Comune di Guardia Lombarda col Principe di Scilla.*

p. 9.

1. Esecuzione de' decreti della R. Camera degli 11 Agosto 1804 e de' 12 Novembre 1805 : esazione della duodecima delle vittovaglie .
2. Usurpazione de' quattro territorj *Piano d'occhio* , *Vetrali di Macchia di Panno* , *Ischia di Amato Leone e Montepidocchio.*
3. Indebito esatto per la prestazione detta *fiato de' porri* .
4. Innovazioni relativamente alle muraglie e guardiole .

N. 3. *Nella causa tra 'l Comune di Brindisi e l'ex-barone.*

p. 13

1. Dichiarazione del territorio di Brindisi in demanio feudale : riduzione delle prestazioni e servitù prediali in prestazioni pecuniarie.
- 2.

tivi territorj i cittadini possessori .

14. Permesso di mutare la superficie de' territorj.
15. Uso del compasso di sette catene ed un terzo nella misura de' territorj redditizj .

N. 4. Nella causa tra Vincenzo Carlèo e 'l Comune di Petina coll' ex-barone di detta Terra. p. 20

1. Prestazione di due giornate di latte da' cittadini possessori degli animali pecorini e caprini .
2. Colta di S. Maria : portolania , bagliva , piazza , zecca , pesi e misure .
3. Ann. duc. 30 pel diritto di forni .
4. Credito strumentario di ducati 2700.
5. Permesso a Vincenzo Carlèo di animare il molino da lui costruito

(61)

to : libertà al Comune e cittadini di costruirne de' nuovi .

6. Bonatenenza .

N. 5. *Nella causa tra'l Comune di Crosta e'l Principe di Campana. p. 24*

1. Bonatenenza : rata delle imposizioni per le strade , tabacco , imposizioni posteriori e decima.
2. Credito strumentario di ducati 3500.
3. Diritto di chiudere i territorj appadronati de' cittadini .
4. Immissione degli agnelli ne' suddetti territorj ec.
5. Diritto di vendita a' padroni dell' erba de' loro proprj fondi ec.
6. Diritto di proibire a' particolari possessori di fare ne' loro fondi le piantagioni che vogliono e di mutarne la superficie .

N. 6. *Nella causa tra 'l Comune di Ferrandina e i PP. Domenicani di detta Città.* p. 29

1. Assoluzione del Convento dei PP. Domenicani dalle pretensioni del Comune .
2. Reintegra nel pieno uso civico sul feudo medesimo .

N. 7. *Nella causa tra 'l Comune di S. Salvatore e 'l Principe di Colobrano .* p. 31

Esecuzione del giudicato .

N. 8. *Nella causa tra 'l Comune di S. Salvatore col Priucipe di Colobrano.* p. 33

Esecuzione della transazione : continuazione in favore del Principe di Colobrano degli ann. ducati 40 : facoltà di redimere tale prestazione .

N. 9.

N. 9. *Nella causa tra 'l Comune di Monteforte, il Monasterio di S. Maria di Loreto di Rocca d' Aspide e 'l Duca di Collicorvino .* p. 35

Restituzione dal Monastero di S. Maria di Loreto in favore del Comune del territorio Maglianisi : assoluzione del Comune di ducati 400. : rifazione del Duca di Collicorvino al Monastero suddetto dell' interesse per la sofferta evizione .

N. 10. *Nella causa tra 'l Comune di Cercemaggiore col Marchese Signor Gio: Battista Doria .* p. 37

Esecuzione del giudicato della R. Camera a tenore delle perizie di Gandolfo e Viti , senza offendere i diritti de' particolari possessori di terreni nella Montagna e Montagnola : pe' frutti , quelli della Montagna compensati co' ducati
500

(64.)

500 ; e per quei della Montagnola , condannato il Marchese alla restituzione : pretensione sui boschi del feudo di Cerce .

N. 11. *Nella causa tra 'l Comune di Putignano e l'Ordine Gerosolimitano .* p. 39

1. Decime del grano , dell' orzo , delle fave e del vino .
2. Decime degli animali minuti : prestazione di once dodici annuali .
3. Pertinenza del feudo di Genna e della contrada Barsiento : decime de' frutti su dette contrade .
4. Idem delle contrade di S. Luca, S. Marzano e delle altre parti del territorio Conversanese .
5. Revindica di due vignali quinquagenali .

N. 12

N. 12. *Nella causa tra' cittadini e 'l Comune di Apice col Duca di Signano.* p. 50

Esecuzione colla misura locale della reintegra ordinata colla decisione de' 28 Marzo 1808 : frutti di quell' anno a favore del Duca.

N. 13. *Nella causa tra 'l Sig. Francesco Sollazzo ed alcuni cittadini di Corigliano col Duca.* p. 51

1. Capitale di duc. 30000 : reintegra a favore del Comune nel possesso della gabella della farina : abolizione di essa .

2. Altro capitale in tre partite , di duc. 25900 , di duc. 12000 e di duc. 6000.



BOLLETTINO
DELLE SENTENZE.



(3)

BOLLETTINO DELLE SENTENZE

N. 5.

Anno 1808.

Num. 1.

A di 5 Maggio 1808.

Il Signor Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra' particolari cittadini di Alifi, quel Comune medesimo ed il Duca di Laurenzana.

Vista l'istanza prodotta nell'abolito Tribunale della Regia Camera a nome dell'Università di Piedimonte, colla quale furono dedotti dodici capi di gravanze contro il Duca di Laurenzana ex-barone di detta Città, fol. 48 a 50,
la

(4)

la copia delle provvisioni spedite dall'abolito Collaterale a di 22 Agosto 1637, *fol. 55 a 56*, la copia dell'altra provvisione dello stesso Collaterale, *f. 57 a 58*, l'altra copia di memoriale con decreto del Collaterale medesimo, *fol. 59 a 60*, l'atto dello Scrivano della causa fatto a di 29 Dicembre 1805 d'ordine del Marchese Avena in quel tempo Avvocato fiscale della Reg. Camera e dal medesimo cifrato, in cui si contengono le determinazioni da esso fatte su ciascheduno de' menzionati dodici capi, *fol. 62 a 63*, l'istanza del Duca, colla quale si ammettono tutte le determinazioni del detto Avvocato fiscale, ma con talune limitazioni rispetto a' capi 2, 3, 5, 7, 11 e 12, *fol. 66 a 67*, l'istanza a nome dell'Università e de' particolari cittadini, *fol. 68 e 71 a 74*, l'altra istanza dell'istesso Duca, *fol. 82 a 83*; e tutti gli altri atti.

La

La Commissione definitivamente determina, che in riguardo al primo capo relativo alla gravezza di destinarsi dal Duca di Laurenzana i suoi ministri o i di loro congiunti per ufficiali di giustizia ; attesa la sopravvenuta legge abolitiva della giurisdizione baronale, la medesima si debba osservare.

Rispetto al secondo capo ch' è relativo al preteso diritto proibitivo de' molini e macelli, e tutt' altro in detto capo espresso, determina che il Duca si astenga di esercitare i divisati diritti proibitivi, e perciò sia lecito ad ogni cittadino servirsi di sua regione per l'esercizio de' macelli e costruzione dei molini, e per mandare a macinare ovunque a' medesimi piacerà. Beninteso però che ove vogliano i cittadini far uso delle acque discorrenti in quel territorio, sia loro permesso di poterlo eseguire, purchè non si rechi danno al corso delle medesime acque che ani-

mano i molini di pertinenza di esso Duca .

Per ciò che riguarda il terzo capo relativo al preteso diritto proibitivo dei trappeti ed esazione de' dazj sotto nome di *cinquina a tomolo di ulivi*, determina che il Duca si astenga dall' esercizio di tal diritto ed esazione, ed ogni cittadino si serva di sue ragioni : ben inteso però che ove i cittadini vogliano far uso delle acque discorrenti nel territorio di Piedimonte per animare i trappeti di loro pertinenza , sia lecito di eseguirlo , purchè non si rechi danno al corso delle acque che animano i trappeti del Duca.

Riguardo al quarto capo che contiene l' affitto privatamente esercitato dal mentovato Duca , delle acque piovane e delle lave della vallata , determina , attenta anche la dichiarazione fatta per parte del Duca coll' istanza , fol. 66 , che il medesimo si astenga dall'af-

l'affitto di dette lave ed acque piova-
ne, con esser lecito, tanto ad esso Du-
ca, quanto ad ogni cittadino di far uso
delle acque che cadono e si raccolgono
ne' proprj fondi .

Relativamente al quinto capo che ri-
guarda la proibizione di raccogliersi gli
escrementi degli animali esistenti nel
mercato, e la privativa dell'affitto di tal
genere, attenta la medesima istanza di
dichiarazione fatta da esso Duca, *d.*
fol. 66, determina che il medesimo si
astenga di esercitare un tal diritto .

Per ciò che riguarda il sesto capo
relativamente all'esazione di un grano
per qualunque animale o di soma o di
altro, due giorni prima del mercato,
ancorchè non appartenga al mercato o
che passi per fatti suoi, e ciò sotto
nome di *pizzuco*, la Commissione, at-
tenta anche la citata dichiarazione fat-
ta per parte del Duca, determina che
lo stesso si astenga dalla divisata esa-

zione : ben vero gli sia lecito di esigere la solita mercede da' viaticali solamente che portano a vendere generi nel mercato , qualora costoro si avvalgano de' fondaci e stalle di pertinenza di esso Duca : con limitazione che la esazione si debba eseguire negli stessi fondaci , ove son conservati i generi , o pure nella stessa stalla , ove abbiano pernottato gli animali .

In quanto al settimo capo che riguarda la esazione di una pubblica per ogni tomolo di grano e di un grano a tom. per tutti gli altri generi che si contrattano , avendo la Commissione rilevato da' decreti del Collaterale , *fol. 55 , 57 e 59* , che tal' esazione non sia per diritti di contrattazione , bensì una mercede compensativa de' locali fatti a spese di esso Duca per comodo di coloro che vanno a contrattare ; la Commissione determina che sia lecito al Duca medesimo di esigere da coloro che si
por-

portano a contrattare i menzionati generi le cennate prestazioni , ogni qual volta facciano essi uso de' suddetti locali , e non facendone uso , se ne debba il Duca astenere .

Rapporto all' ottavo capo relativo al diritto proibitivo della vendita della rame e della sola , ed all' affitto di tale diritto , la Commissione determina , anche attenta la di sopra citata istanza di dichiarazione fatta per parte del Duca , che il medesimo si astenga dall' esercizio di detto diritto , e perciò sia lecito a ciascuno servirsi di sua ragione circa la compra e vendita libera di tali generi anche per causa di commercio . In riguardo però alla restituzione dell' esatto finora a tal titolo , il detto Duca resti assoluto .

Rispetto al nono capo relativo al diritto proibitivo della taverna coll' esazioni in detto capo espresse , la Commissione determina , anche attenta la

di sopra espressa dichiarazione del Duca che il medesimo si astenga dall'esercizio di tal diritto e dalle cennate esazioni, e che ciascuno si serva di sue ragioni.

In riguardo al decimo capo ch'è relativo all'esazione di un legno per ogni soma di animale, e di un fascio per ogni carro a titolo della prestazione delle mole per arrotare i ferramenti; la Commissione, in veduta anche della stessa dichiarazione del Duca di sopra citata, determina che il medesimo si astenga da tali esazioni, e che sia lecito a chiunque, ed anche ad esso Duca di tenere le mole per arrotarsi i proprij ferri: ben'inteso però che sia lecito ad esso Duca di esigere la corrispondente prestazione da colui che vorrà arrotare i suoi ferri nelle mole di pertinenza del Duca medesimo.

Rispetto all'undecimo capo che ha rapporto al diritto proibitivo preteso dal
det-

detto Duca , anche ne' corpi burgensatici; cioè *Gualchiere*, *Purgoli* ed altre officine addette all' industria de' panni che pria possedevansi da' particolari , ed indi si acquistarono da esso Duca in burgensatico ; determina che il mentovato Duca si astenga dal divisato diritto proibitivo , e ciascuno si serva di sue ragioni.

E finalmente per ciò che riguarda il duodecimo capo che riflette l' uso delle acque piovane provenienti dal Torano, fluenti nel territorio ed abitato di Piedimonte ; la Commissione determina che sia lecito a' cittadini di far uso delle divise acque per animare le macchine di loro pertinenza : però qualora volessero costruire nuove macchine , debbano eseguirlo coll' intelligenza e permesso dell' Intendente della Provincia , acciò non si rechi pregiudizio nè alle macchine di pertinenza del Duca nè all' abitato .

Niente per le spese -- Att. Mosca .

A di 6 Maggio 1808.

Il Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Ducal di Brindisi Sign. Giuseppe Antinori col Comune di Brindisi in Provincia di Basilicata .

Veduti il decreto profferito da questa Commissione nel dì 4 del prossimo scorso mese di Aprile , *nel fog. 80* ; l'istanza della Università , colla quale si è domandata la spiega di taluni capi del decreto , *nel fog. 83* ; l'atto formato dallo Scrivano della causa in contraddizione delle parti , col quale fu ordinato dal Giudice Commissario che per due di detti capi non vi era luogo ad interpretazione , e che pe' capi 5 , 6 , 7 ed ultimo avrebbe proposta la domanda alla stessa Commissione , *nel fog. 82* , i documenti e l'istanza

za della stessa Università ultimamente prodotti , *ne' fog. 86 e seg* ; l'informo preso dalla R. Corte di Tolve sul numero delle catene usate nella misura de' terreni , *nel fog 102 a 158 del 2 vol.* ; e la relazione fatta dal Reg. Governadore di Trivigno all' Intendente della Provincia, *nel fog. 17 del vol. cor.*: ed intesi il Sign. Avvocato fiscale e le parti .

La Commissione dichiara che la prestazione de' carlini dieci e mezzo a titolo di censo solare in primo luogo, contenuta nell' ottavo capo del decreto, debba corrispondersi da ciascun possessore di case secondo il numero delle famiglie che separatamente vi abitano .

Secondo , che l'esazione del terraggio, contenuta nel sesto capo del decreto , si faccia dall' ex-barone secondo il solito e sopra i soliti prodotti ; ma pei legumi ed il granone , continui ad esigere la sola decima , anche a tenore
del

del decreto di discussione dell' anno 1752.

Terzo , che nell' esazione de' carlini 2 per ciascun vigneto , contenuta nel settimo capo del decreto , s'intendano comprese anche le macerie e le siepi .

Finalmente , che la misura del compasso , contenuta nell' ultimo capo del decreto , s'intenda a ragione di palmi sette ed un terzo , a tenore del decreto della R. Camera del 1796 . E spiegando la provvidenza rimessa collo stesso decreto alla cognizione del S. C. intorno al numero delle catene , si esegua la misura adoprata finora nella stessa terra di Brindisi e ne' paesi convicini , che sarà verificata , intese le parti , dall' Intendente Provinciale . Intanto si spediscono gli ordini ne' termini dell' appuntamento -- Att. Parisi .

(15)
Num. 3.

A dì 6 Maggio 1808.

Il Sig. Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Real Capitolo di S. Niccola di Bari col Comune e cittadini della Terra di S. Nicandro .

Veduti gli atti fabbricati in più volumi nel S. R. C. , nella Rev. Curia del Cappellan Maggiore ed in questa Commissione ; lo strumento dell' anno 1508 , col quale nell' atto stesso che fu restituito e venduto dall' Università di S. Nicandro al Priore e Capitolo di S. Niccola di Bari , dilei ex-barone , il corpo della bagliva , fu eziandio venduto il diritto proibitivo de' molini , *ne' fog. 50 a 83* ; la domanda fatta dall' Università in S. C. nell' anno 1554 , di essera reintegrata ne' dinotati corpi , *fol. 1* ; i capi di gravezze proposti dalla stessa
Uoi-

Università nel seguente anno 1555 contra il medesimo Capitolo , *ne' fog. 4 e 12*; il termine ordinario già compilato in esso S. C. ; le pruove fatte nel medesimo e le diverse interine provvidenze , *ne' fog. 41 , 338 e 342 a 982* ; le istanze rinnovate nel 1801 presso la Curia del Cappellau Maggiore per la reintegra degli additati diritti di bagliava e proibitiva de' molini , *ne' fog. 1 e 48 del proc. corr.* ; gli antichi diplomi e pubblici documenti esibiti dalle due parti contendenti negli antichi atti del S. C. e nel processo corrente , per dimostrare o escludere l' universal dominio feudale sull' intiero territorio di S. Nicandro ; i decreti profferiti nel possessorio da essa Rev. Curia e da' Giudici di appello , *ne' f 26 , 182 , 243 e 251* ; e la sentenza della stessa Curia , colla quale dopo avere assoluto il Capitolo per la reintegra della bagliava pretesa dall' Università , e per l' esazione così de-

degli annui censi in denaro , come della metà del terraggio sopra i fondi che furono conceduti a colonia dallo stesso Capitolo , o forman parte dell' antico demanio del feudo , aprì un termine ordinario per liquidare la quantità dei fondi onnosj a dette prestazioni , e limitò i membri e le attribuzioni della stessa bagliva a' diritti di scannaggio , di piazza , di fida e di chiusora sull' intero territorio ; escluse dalla medesima bagliva qualunque altra prestazione personale e prediale , e la facoltà di esigere il terraggio per lo preteso universal dominio di quel territorio ; e reintegrò l' Università ne' motini e nel diritto di molire, *nel fog. 460.*

Vedute benanche l' appellazione prodotta da ambedue le parti , *ne' fog. 461 e 463* : la delegazione fattane dal Governo alla R. Camera della Sommaria, *nel fog. 515* , il decreto profferito da essa R. Camera nel dì 19 Giugno del
1805,

1805 , col quale comechè avesse confermata la reintegra ordinata dalla Curia per la bagliva e per l'esazione dei censi in denaro , si riservò tuttavolta la provvidenza non meno per l'esazione degli stessi censi sopra i vigneti e dei terraggi , ed intanto ordinò il deposito de' terraggi medesimi ; decretò pure la esibizione del titolo pe' diritti di scannaggio e plateatico ; abolì l'esazione del diritto di chiusura e di fida sopra i territorj appadronati de' cittadini e demaniali dell' Università ; accordò a' cittadini i pieni usi civici sopra i demaniali del feudo ; negò al Capitolo l'esazione di qualunque altra prestazione personale e prediale ; e confermò in fine a beneficio dell' Università la restituzione de' molini e diritto di molire , *nel fog. 553.*

Veduta finalmente la restituzione *in integrum* prodotta da ambe le parti avverso il decreto Camerale , *ne' fog. 556 e 562.* Ed

Ed intesi pienamente il Sig. Avvocato Fiscale e le parti .

La Commissione ha definitivamente deciso e dichiara , di non doversi deferire a' gravami prodotti avverso il decreto della Reg. Camera . Ma spiegando le provvidenze dalla medesima riservate, e conoscendo di riuscir dispendiosissima ed inesequibile dopo più secoli la distinzione e liquidazione dei fondi conceduti a colonia dal Capitolo e di quelli che costituiscono parte dell'antico demanio del feudo , usando della facoltà a lei concessuta di giudicare , *sola facti veritate inspecta* , e di terminare le liti con una sola decisione: decreta che continui il Capitolo ad esigere a tenore del solito i censi costituiti in denaro e che corrisposti si sono anche per le vigne fino al tempo della lite mossa nella Rev. Curia; e che in compenso de' terraggi e di qualunque altra prestazione prediale e diritto ba-
ju-

julare , l'Università paghi in perpetuo a beneficio del Real Capitolo di S. Nicola di Bari ann. duc. 360 che egli medesimo asserì , *esser di valore* l'intero corpo della bagliva nella supplica data al Re Carlo VIII nell'anno 1495; e che questa annuale prestazione si ripartisca proporzionatamente da essa Università sopra tutti i possessori de' fondi seminoriali pe' quali non pagasi il censo in denaro .

Di più spiegando la provvidenza riservata dalla R. Camera sulle domande fatte dal Capitolo nell'ultima sua istanza , *ne' fog. 564 e 571* , di dover sigli cioè restituire il locale de' molini e le macchine addette a' medesimi , e di pagarsigli tutte le prestazioni attrassate : la Commissione decreta che rapporto alla restituzione del locale e delle macchine de' molini , non ha luogo la domanda perchè contraria al giudicato ; ma debbano dall'Università per
 ef-

effetto del giudicato medesimo pagarsi al Capitolo le miglurie , se vi sieno , delle fabbriche degli stessi molini , e gli annui duc. venti , pendente la restituzione de' duc. 400 per prezzo de' molini reintegrati . Rapporto poi all'at- trasso , si paghino gli annui censi in denaro dal giorno del ritardato paga- mento : ma la prestazione degli annui duc. 160 come sopra stabilita , si paghi dal giorno del decreto Camerale dei 19 Giugno 1805, col quale fu ordina- to il deposito de' terraggi .

Niente per le spese -- Scrivano de Nicola .

A dì 7 Maggio 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Terelle in Provincia di Terra di Lavoro coll' exbarone della medesima .

Veduti gli atti , la relazione del Governadore di Terelle , *fol. 5* , l' istanza fiscale ed il decreto dell' abolita Regia Camera , *fol. 6 a t.* , l' intera copia dell' inventario del fu Consigliere Mariano Staibano de' 12 Dicembre 1548 , *fol. 45 a 70* , la sentenza dell' istesso Consigliere Staibano de' 13 Dicembre 1548 presentata dall' Università , *fol. 26* ; veduta l' istanza del Procuratore de' Reali Demanj , *fol. 76*.

Inteso il Sign. Avvocato fiscale e le parti pienamente .

La Commissione dichiara che non compete diritto all' ex-barone di Terelle

le

(23)

le di esigere le prestazioni spiegate sotto il nome di spalletta e di erbatica --
Att. Gio: Gigli .

Num. 5.

A di 8 Maggio 1808.

Il Consigliere Coco ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Salcito in Provincia di Molise ed il Marchese di detta Terra .

Visti gli atti e l'istanza , colla quale l' Università di Salcito dedusse in Regia Camera i capi di gravezze contra il Principe di Ripa possessore di quel feudo , *fol 168 & seq vol. 5* e intese le parti .

La Suprema Commissione decreta .

1. Sul primo capo di gravezze pei duc. 4102. 50 , de' quali l' Università si dichiarò debitrice cogli strumenti degli anni 1589 e 1591 , visto il decreto del

S. C. col quale si concedette alla Università la reintegra della difesa e degli altri diritti che avea ceduti al barone pel credito sopradetto , decreto col quale la reintegra fu accordata di consenso delle parti , obbligandosi la Università a riconoscere e pagare il debito dei ducati 4102. 50 , ed avverso del qual decreto l'Università non produsse gravame alcuno ; l'eredità del Principe di Ripa non sia molestata per la restituzione del capitale sopradetto .

E sull'istesso capo , vista la petizione della Università , colla quale si pretendeva in Regia Camera la restituzione di ducati 200 pagati al barone per annualità del capitale sopradetto , dopochè già si era il capitale medesimo depositato dalla Università per farne la restituzione al feudatario , la supplica del barone , il quale replicò non aversi mai potuto liberare il deposito per l'eccezioni promosse da' particolari cittadini,

ni , il decreto della Reg. Camera , col quale a' 14 Novembre 1798 si ordinò che i duc. 200 s' imputassero nel capitale , ma nel tempo istesso che l' Università fosse tenuta a rifare al barone le spese che avea dovuto fare per la liberazione del capitale depositato , e le nullità prodotte avverso il decreto suddetto per parte del barone , e la restituzione in intèro prodotta per parte della Università ; la Commissione decreta che fatto il calcolo ordinato col precedente decreto della Camera , *fol. 135 proc. pro partic. civ.* , si darà la provvidenza .

2. Sul secondo capo , gli annui duc. 8. 92 , de' quali si fa menzione nello strumento di convenzione del 1762 , *fol. 39 vol. 5* , non si paghino più dalla Università : ben vero sia permesso all' eredità del fu Principe di Ripa servirsi de' suoi diritti contro i privati che forse saranno debitori de' canoni com-

ponenti la somma sopradetta .

3. Sia parimente l'Università assoluta dal pagamento delle tomola 12 di grano all'anno, che in vigore della sopradetta convenzione pagava al feudatario pe' tomoli 94 di terreno che questi asserì possedere nella difesa della quale l'Università fu reintegrata : ma sien salve le ragioni , se mai le ne competono , all'eredità del fu Principe di Ripa contro i particolari possessori dei sopradetti territorj .

4. L'eredità del fu Principe di Ripa sia assoluta dalle pretensioni della Università tanto per la revindica del molino che attualmente possiede , quanto per la rifazione de' danni sofferti per l'inosservanza del contratto di locazione che dello stesso molino erasi fatto a beneficio della Università ; ben vero sia permesso alla Università ed a' privati cittadini costruire altri molini e macchine idrauliche di qualunque natu-

tura , purchè con tali nuove costruzioni non si nuoccia nè al corso delle acque , nè alle macchine che attualmente esistono .

5. Sia parimente assoluta l' eredità predetta della pretesa revindica de' demaniali della Università , e l' eredità sia mantenuta nel possesso a tenore dello strumento di compra e dell' apprezzo del 1648 , *fol. 22 vol. 1.*

6. L' Università al contrario sia mantenuta , e se bisogna reintegrata nell' uso civico sopra tutti i demaniali aperti del feudo , esclusi i territorj di Pietra Valle , Castel di Ruo e Pietra Giannizzeri , i quali la Commissione dichiara esser feudi separati .

7. La colletta di S. Meria in ducati 165 , si dichiara abolita in beneficio della Università .

8. Abolito ugualmente il *presento* di Natale .

9. Abolita la prestazione degli ann.

o 4 . du-

ducato 80, come quella che dalla convenzione del 1654, *fol. 98 vol. 1*, apparisce evidentemente esser personale; ed abolite anche tutte le altre prestazioni contenute nel capo 9 della sopracitata istanza, *fol. 175 e 176*.

10. Abolita finalmente la prestazione degli ann. duc. 40 per causa de' forni, stabilita colla convenzione del 1762, *fol. . .* Ben vero quando l' eredità del fu Principe di Ripa dimostrasse tra due mesi che l'Università possedesse l'edificio materiale e l'orto addetto all'uso del forno medesimo datiglielo dal feudatario, sia l'Università costretta a restituirli.

La Commissione dichiara che sia la eredità del fu Principe di Ripa assoluta dalla pretensione della restituzione dell' indebito esatto chiesta dalla Università pe' capi 7, 8, 9 e 10.

11. Dichiara la Commissione che delle capitolarioni stipulate nel 1651, *fol.*

105 vol. 1, stante l'espressa volontà della Università di volerci rinunciare, f. 163 vol. 1, non si debba tenera alcun conto.

12. Ne' terreni demaniali del feudo, l'eredità del fu Principe di Ripa si astenga dall' esigere il terraggio a *copertura* o sia a tomolo per tomolo di seminato, ma esiga alla ragione di un tomolo per ogni sette di raccolta, da ridursi questa esazione a prestazione pecuniaria alla ragione del 5 per 100, e redimibile a volontà de' possessori dei fondi -- Scrivano De Donato.

A dì 12 Maggio 1808.

Il Sig. **Pedicini** ha riferito nella **Commissione** la causa tra 'l **Comune di Guardia Lombarda in Provincia di Principato Ulteriore e l' Ill. Principe di Scilla** .

Fatta parola &c. : Visto il decreto del dì 2 del prossimo scorso Aprile , *fol. 8 a 9 atti corr.* , l'istanza prodotta da **Gaetano di Simone** passato **Agente del Principe di Scilla** , *fol. 10 a 11 atti sud.*: il memoriale prodotto nella **R. Udienza** dallo stesso di **Simone** a dì 17 Dicembre 1806 , *fol. 198 atti della Regia Udienza* ; e gli altri atti.

La **Commissione** determina che con effetto si esegua il citato decreto del dì 2 del prossimo passato Aprile , *f. 8 a 9* ; bensì l'**Intendente della Provincia** in luogo di **Gaetano di Simone** passa-

(31)

to agente del Principe di Scilla, astringa l'attuale erario del Principe medesimo a restituire le quantità che appa-
riscono esatte giusta il notamento sisten-
te negli atti della R. Udienza, al f. 37
& 49 colle stesse regole però prescritte
nel suddetto precedente decreto della
Commissione -- Scrivano Dattilo.

Num. 7.

A di 12 Maggio 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella
Commissione la causa tra la Città di
Conza col Principe di Teora utile pos-
sessore della medesima.

Veduti gli atti in 10 volumi, cioè
gli atti correnti, il volume de' docu-
menti per la causa coll' Università di
Conza, Attuario Palumbo, il volume
de' documenti per la causa della Uni-
versità di Calitri, Scrivano Pallante,
il

il volume intitolato -- Reali ordini rimessi in questa Reg Camera del 1795, Attuario Palombo ; il processo del S. C. del 1756 intitolato : *Pro Ill. Principe Theoræ cum Univ. didæ Civ. Compsæ*, Scrivano Pallante : l'altro processo del S. C. del 1760 intitolato -- *Pro Univ. & civibus Terræ Theoræ contra Ill. Principem ejusdem , Att. Dati* ; il processo della Regia Camera del 1559 intitolato : *Acta Univ. & hom. Civit. Comptiæ cum nonnullis bonatenent. ejusd. Univ. , Commissarius Dom. Thomas Salernitanus Præsidens , Att. de Penna* : i tre volumi del S. C. dell' anno 1569 intitolati : *Processus Universitatis Terræ Theoræ cum Principe Venusii , Scriv. Sorrentino* , ed indi *Andrea di Bisogno* . Veduti in quanto al primo capo di gravame , o sia il testatico di un carlino a fuoco , l'istanza fiscale , *fol. 10* di questi atti , il decreto dell' abolita Regia Camera , *fol. 35* ,
le

le nullità prodotte dall' ex-barone , nelle quali non s' impugna per questo capo il decreto della R. Camera , la supplica d' inesione prodotta dalla Università a' 10 Luglio 1806 , *fol.* 58 ; Veduti in quanto al terzo capo di gravame sul diritto proibitivo de' molini , l' istanza fiscale ed il decreto di sopra citato e le nullità , *fol.* 37 ; Veduti in quanto al quarto capo di gravame , nel quale l' Università si dolse che l' ex-barone fidava ne' demanj della Università e nei territorj de' particolari e proibiva l' uso civico ne' demanj del feudo , tutta la serie delle concessioni e delle conferme esibite dall' ex-barone , *fol.* 47 volume di docum. per Calitri , *f.* 62 dello stesso vol. , *fol.* 53 dello stesso vol. , *fol.* 51 dello stesso vol. , *f.* 78 dello stesso vol. , *f.* 85 dello stesso vol. , *fol.* 10 dello stesso vol. ; veduto il rilievo dell' anno 1465 , *fol.* 376 proc. del 1569 del S. C. vol. 1 ; il conto delle rendite del 1494 ad oc-
ca-

casione del sequestro fatto dal Re Carlo VIII. , *fol. 1* vol. de' documenti per Conza : i conti del 1494 al 1517 esistenti nel vol. de' rilevj, *fol. 4* vol. dei docum. per Conza ; Veduto il giudizio fatto nel 1524 fra l' Università di Conza e le Terre di Teora , Cairano , Santandrea nell' Udienza del Conte di Conza ; e veduto il tenore degli articoli allora fatti dall' Università di Conza , *fol. 21 a 47* vol. de' docum. per Conza ; vedute le assertive fatte nel giudizio del 1559 per la bonatenenza tra' bonatenenti e l' Università di Conza , *fol. 61 a 64* proc. del S. C , Scrivano Dati , e quelle ripetute nel giudizio de' gravami del 1569 fra l' Università di Teora ed il Principe di Venosa , soprattutto negli artic. 30 e 33 , *fol. 508* di quel proc. ; veduta la replica del barone d' allora , *fol. 511* dello stesso vol. ; veduto il decreto del S. C. de' 6 Luglio 1579 a relazione del Consigliere Pinaro , estrat-

to da' registri de' decreti , *fol. 78* processo del S. C. , Scrivano Dati , e l'altro decreto de' 15 di febbrajo del 1581, *fol. 79* dello stesso proc.; vedute le asseritive del barone , contenute nell' allegazione del barone d'allora , rapportata da Rovito sotto la Praem. i *de pascuis* ; veduto il rilievo del 1619, *fol. 102* vol. di docum. per Conza; veduti i documenti d' apprezzo^o dell' anno 1635 riportati al *fog. 82* di questi atti corr., e ne' rilevj degli anni 1664 e 1701, *fol. 13* di questi atti corr. ; veduto lo strumento di vendita del feudo di Teora colle Coste di Conza dell' anno 1676, *fol. 6 at. proc. pro Ill. Principe cum Univers. dictæ Civit. Contiaë* ; veduto lo strumento di vendita del feudo di Conza dell' anno 1698, *fol. 48* di questi atti; veduti i documenti prodotti dall' ex-barone per provare il quasi possesso del diritto di fida , *fol. 99* vol. di docum. di Conza , e l'intero processo presso lo
Scri-

Scrivano Dati; veduti in quanto al quinto capo il decreto della R. Camera e le nullità di sopra citate , la concessione di Loise Gesualdo dell' anno 1494 , *fol. 84 proc. pro Ill. Principe Theoræ, Scriv. Pallante*: il rilievo del 1631 , *f. 77* dello stesso proc. , il docum. dell' apprezzo del 1635 , *fol. 265 at. vol. del 1795.* della Reg. Cam. , lo strumento di vendita di Teora del 1676 , *f. 5 proc. Ill. Principe Theoræ*; veduti il conto della rendita dell' anno 1494 , i conti dell' anno 1464 al 1517 : i documenti della fida dell' anno 1725 e 1726 di sopra citati ; veduta l' azione istituita nel S. C. dal Principe di Teora dell' anno 1756 , *fol. 3 proces. pro Ill. Principe Theoræ*; l'altra azione istituita nel 1759 presso i medesimi atti in forza della costituzione del regno , *Constitutionem divæ memoriæ* , *fol. 62* del d. proc. , l' azione della nullità della transazione fatta nel 1677 istituita dalla Università,

fol. 71 del d. proc. : il termine compilato per l'una parte e per l'altra, l'inibizione rinnovata dal barone nel 1795 nell'abolita R. Camera, e l'appuntamento della stessa R. Cam. degli 11 di Agosto del 1797, *fol. 285* vol. della Cam., la supplica della rinnovazione del giudizio del S. C. fatta dal Principe di Teora, *fol. 201 proc. pro Ill. Princ.*; veduto il documento della informazione Angioina presentato dalla Università, *fol. 23* di questo vol., colla quale ha preteso di revindicare col nome di bosco delle botti la mezzana detta Pescara, ch'ella articolò di aver ridotta a bosco; veduta la ratifica fatta dall'Università di Conza dello strumento di transazione dell'anno 1677, *fol. 98* vol. di docum. di Conza; inteso il Sign. Avvocato fiscale e le parti pienamente.

La Commissione dichiara che le nullità prodotte dal Principe di Teora con-

tro il decreto dell'abolita Reg. Camera de' 24 di aprile 1806, non ostino, relativamente al dedotto nel primo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto capo delle gravezze esposte dalla Università di Conza a' 7 di Ottobre dell'anno 1805, e che non debba tenersi conto del dedotto dall'Università nella di lei supplica, *fol.* 58, relativamente all'indebito esatto dall'ex-barone per la prestazione contenuta nel primo capo delle suddette gravezze. Perciò la Commissione stessa dichiara di essere rimasa abolita la prestazione di un carlino a fuoco, così per lo giudicato della R. Camera, come per la disposizione posteriore della legge abolitiva della feudalità de' 2 Agosto 1806. Dichiaro in quanto al terzo capo che sia libero a tutti i cittadini di costruire molini, di valersi delle acque pubbliche e di portare le loro vittovaglie a qualsivoglia altro molino; però nel caso
che

che si costruiranno nuove macchine, ciò si faccia sotto la direzione di un ingegnere destinando dall' Intendente della Provincia, onde non si abusi delle acque in danno delle altre macchine precedentemente costruite. Dichiaro in quanto al quarto capo di gravetze che non compete all' ex-barone alcun diritto di fidare ne' demanj dell' Università; che non gli compete il diritto nè di fidare., nè d' immettere gli animali ne' territorj de' particolari cittadini; e che sia lecito all' ex-barone di fidare solo ne' demanj feudali, dedotto però il pieno uso de' cittadini anche per cagion di commercio fra loro. E veduto il ricorso di Diodato Barone rimesso con viglietto del Ministro di giustizia de' 22 di Aprile di quest' anno, *f. 84 e 85*, acciocchè non periscano le greggi già immesse ne' pascoli estivi di Conza, il decreto della Commissione si esegua scorsa la prossima

state , ed il suddetto Diodato Barone faccia deposito presso gli atti del residuo dell'estaglio di quest'anno.

In quanto al quinto capo , la Commissione decreta che senza tenersi conto del termine impartito dall'abolita Regia Camera , l'ex-barone sia assoluto dalle pretensioni dell'Università per la nullità della transazione dell'anno 1677 , e l'Università di Conza sia assoluta dalle pretensioni dell'ex-barone per la revoca del bosco della Pescara istituita nell'anno 1759 in forza della Costituzione del regno : *Constitutionem divæ memoriæ*. Perciò l'Università di Conza continui il pagamento degli annui due ventotto e si esegua lo strumento de' 25 di Marzo dell'anno 1677. Per quel che riguarda l'annua prestazione di carlini venti esatti finora dall'ex-barone a titolo di censo del giardino , la Commissione decreta che l'Università ne rimanga assoluta , e che
il

il Principe di Teora si serva del suo diritto sul suolo di sua pertinenza sito innanzi al palazzo , purchè non rechi pregiudizio all' uso pubblico . Pei ducati venti che l' Università paga per la portolanìa e per la zecca di pesi e misure , le parti adiscano la Commissione eretta per la liquidazione dei Titoli , di cui veduta la dichiarazione si daranno le provvidenze .

In quanto al sesto capo de' gravami relativo agli abusi di giurisdizione , la Commissione dichiara di esservi stato provveduto dalla legge abolitiva della feudalità .

In quanto al settimo capo de' gravami aggiunto dall' Università nella di lei supplica di *proponat contenta* , fol. 58 a 61 , relativo alla bonatendenza de' corpi descritti nello strumento di compra dell' anno 1698 , la Commissione decreta che l' Università fra 'l termine impro- rogabile di due mesi procuri la rela-

zione ordinata coll' appuntamento del 12 di febbrajo di quest' anno, il quale termine scorso la Commissione spiegherà il suo diffinitivo decreto.

Finalmente sull' articolo del compasso dedotto nel secondo capo di gravami, la Commissione, senza pregiudizio delle ragioni delle parti e della discussione delle nullità, commette all'ingegnere Pietro Venditti di portarsi sopra luogo e di verificare, requisite le parti, a sola istruzione della Commissione, l' identità delle antiche contrade sulle quali il barone esigeva il terraggio, l' estensione del territorio, sul quale oggi esige il terraggio il Principe di Teora, e la quantità del terraggio medesimo. Gli commette inoltre di verificare i confini della Montagna menzionata nello strumento di compra dell' anno 1698, eseguendo il tutto secondo il dettame che ne darà il Sig. Commissario della causa. Questa relazione
la


(43)

la procuri il Principe di Teora a sue spese fra lo stesso termine improrogabile di due mesi, il quale termine scorso, la Commissione spiegherà parimente su questo capo il suo decreto definitivo -- Attuario Palumbo.

Certificato conforme
P. BORRELLI Seg.

P 4

IN-



(45)

I N D I C E

DE' DIRITTI E DELLE PRESTAZIONI
SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

M A G G I O 1808 N.º 5.

N. 1. *Nella causa tra' particolari cittadini di Alife, l' Università di Alife e' l' Duca di Laurenzana.* p. 3

1. Diritto di destinarsi dal Duca i suoi Ministri, o di loro congiunti per uffiziali di giustizia.
2. Diritto proibitivo de' molini e macelli ec.
3. Diritto proibitivo de' trappeti, ed esazione de' dazj sotto nome di *cinquina a tom. di ulivi.*

4.

4. Affitto privativo delle acque piovane e delle lave della vallata .
5. Proibizione di raccogliersi gli escrementi degli animali esistenti nel mercato : privativa dell' affitto di tal genere .
6. Esazione di un grano per qualunque animale o di soma o di altro , sotto nome di *pizzuco* .
7. Esazione di una pubblica per ogni tomolo di grano , e di un grano a tomolo per tutti gli altri generi .
8. Diritto proibitivo della vendita della rame e della sola : affitto di tale diritto .
9. Diritto proibitivo della taverna .
10. Esazione di un legno per ogni soma di animali , e di un fascio per ogni carro , a titolo della prestazione delle mole per arrotare i ferramenti .
11. Diritto proibitivo delle *gualchie*

chiere , purgoli ed altre officine addette all'industria de' panni .

12. *Uso delle acque provenienti dal Torano .*

N. 2. *Nella causa tra 'l Duca di Brindisi con quel Comune .* p. 12

1. *Prestazione di carl. dieci e mezzo a titolo di censo solare .*

2. *Esazione del terraggio .*

3. *Esazione di carl. due per ciascun vigneto .*

4. *Misura del compasso .*

N. 3. *Nella causa tra 'l R. Capitolo di S. Nicola di Bari col Comune e cittadini della Terra di S. Nicandro .* p. 15

1. *Censi in denaro .*

2. *Ann. duc. 360 per bagliva .*

3. *Restituzione del locale de' molini e le macchie addette a' madesini : pagamento delle prestazioni attrassate .* N.4.

N. 4. *Nella causa tra'l Comune di Terelle coll' ex-barone .* p. 22

Prestazioni sotto nome di spalletta e di erbatica .

N. 5. *Nella causa tra'l Comune di Salcito col Marchese di detta Terra .* p. 23

1. Restituzione del capitale di ducati 4105. 50.
2. Restituzione di duc. 200 per annualità di detto capitale .
3. Ann. duc. 8. 92 per canoni .
4. Ann. tom. 12 di grano pel terreno nella difesa .
5. Revindica del molino .
6. Revindica de' demaniali del Comune .
7. Uso civico ne' demaniali aperti del feudo , esclusi i terraggi di Pietravalle , Castel di Ruvo e Pietra Giannizzeri .
8. Colletta di S. Maria .

9. Prestazione di Natale .
10. Prestazione di ann. duc: 80.
11. Prestazione di ann. duc. 40 pei forni .
12. Indebito esatto .
13. Capitolazioni da non tenersene conto .
14. Modo di esigersi il terraggio ne' demaniali del feudo .

N. 6. *Nella causa tra 'l Comune di Guardia Lombarda col Principe di Scilla .*

p. 30

Esecuzione del decreto de' 2 Aprile 1808.

N. 7. *Nella causa tra la Città di Conza coll' utile possessore .*

p. 31

1. Prestazione di un carlino a fuoco .
 2. Libertà di costruire molini , di valersi delle acque pubbliche, e di portare le vittovaglie a qualsivoglia molino .
- 3.

(50)

3. Fida ne' demanj del Comune : fida ed immissione di animali nei territorj de' particolari cittadini, e ne' demanj feudali .
4. Esecuzione del decreto della Commissione , scorsa la state.
5. Nullità della transazione del 1677 : rivoça del bosco della Pescara.
6. Anni carl. 20 a titolo di censo del giardino.
7. Anni duc. 20 per portolania e per zecca di pesi e misure .
8. Abusi di giurisdizione .
9. Bonatenenza .
10. Compasso nell'esazione del ter-
raggio .

BOL-

BOLLETTINO
DELLE SENTENZE.



BOLLETTINO DELLE SENTENZE

N. 6.

Anno 1808.

Num. 1.

A di 2 Giugno 1808.

Il Sig. Pediciui ha riferito nella Commissione la causa tra'l Comune di Palizzi in Provincia di Calabria Ulteriore ed il Signor Giuseppe Nesci coll' ex-barone .

Visto il decreto del fu Consigliere Vanvitelli del dì 20 Settembre 1792 , *f.12 a 16*, il decreto dell'abolita Suprema Giunta di Corrispondenza , *fol. 27* , la supplica di reclamazione colla clausola di *exequuto decreto* prodotta dal barone di Palizzi contro del menzionato

(4)

to decreto della Suprema Giunta , *f. 30*; il decreto , *fol. 38 a t. a 39* , la supplica prodotta dal Sign. Giuseppe Nesci , *fol. 41* , e tutti gli altri atti .

La Commissione determina che per esecuzione del citato decreto dell' abolita Suprema Giunta di Corrispondenza , il menzionato Giuseppe Nesci si serva di sue ragioni per la costruzione del molino che ha esposto di voler fare in un fondo di sua pertinenza , ottenuto però prima il permesso dalla Suprema potestà a tenore della legge del dì 2 Agosto 1806 art. 10 -- Scrivano Santorsola .

A dì 8 Giugno 1808.

Il Sig. Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di S. Giuliano in Provincia di Capitanata col Principe di Racle Signor Francesco Saverio Pignatelli ed il Duca di Laurito .

Visti gli atti in 4 volumi , lo strumento stipolato nel dì 16 Maggio 1659, con cui l' Università di S. Giuliano cedè alla Marchesa Sig. Isabella Sanseverino , allora baronessa di quella Terra, una sua difesa detta li Frassi e Paduli per lo credito di duc. 445 preteso da essa Marchesa , col patto di potersela ripigliare in qualunque tempo si fosse pagata la divisata somma , e col patto ancora di rimaner salve le ragioni alla stessa Marchesa per esser soddisfatta della somma di ducati 1310 , residuo ,

(6)

come si disse , di rendite feudali dell'anno 1648 per tutto il terzo di Aprile 1657 , *fol. 36 ad 39 vol 2* : l'altro strumento del dì 19 Aprile 1716 stipulato precedente pubblico parlamento e munito di Regio assenso , senza però la clausola derogatoria alla Prammatica 18 sotto il titolo *de admin. Univ.* , nel quale il Sig. Ferdinando Monforte Duca di Laurito ed il Sig. Domenico Monforte Marchese di S. Giuliano padre e figlio possessore in quel tempo per causa di successione dell' ex-feudo di S. Giuliano , asserendosi creditori dell' Università de' menzionati duc. 1310, pe' quali nel precedente strumento si erano riservate le ragioni alla Marchesa Sign. Isabella Sanseverino , e di altri duc. 3793 per interessi decorsi dalla dinotata somma , e di essere creditori pure di duc. 832 per attrassi fatti in 64 anni di un canone di ann duc. 13 su di una vigna che si disse data in enfiteusi

teusi dall' ex-feudatario all' Università, e finalmente di altri duc. 1500 di attrassi fatti per lo donativo dovuto dall' Università, ebbero da questa ceduta *in solutum* la menzionata difesa di Frassi e Paduli per lo prezzo stimato di ducati 850, de' quali duc. 450 essi Monforte si ritennero in estinzione del credito di duc. 445 di sopra menzionato, e i restanti duc. 400 li ritennero pure in soddisfazione di tutti gli altri crediti di sopra descritti. Quindi si convenne che il donativo rimanesse abolito, ma che d'allora in poi si dovesse soddisfare dall' Università il divisato canone di duc. 13 sulla vigna: che dovesse la stessa Università pagare ancora in ogni anno duc. 10, acciò essi Monforte non aprissero il forno, altri ann. ducati 60 per lo trasporto de' grani, per la spiga e per la portolania, e l' Università cedè pure un territorio detto la Pinciara ad essa pervenuto, come si dis-

se , per morte di varj cittadini , senza successori , quandochè spettava al barone di succedere per causa della feudalità di tutto il territorio , *fol. 3 a 22 vol. 2* ; l' altro stramento stipulato a' 19 Marzo 1718 , col quale i menzionati Monforte venderono l' ex-feudo di S. Giuliano senza apprezzo al Marchese Sign. Bartolomeo Rota per duc. 24934 , *fol. 94 a 99 vol. 1* , la supplica prodotta dall' Università nel 1756 nel S. C. con più capi di gravezze , *fol. 1 vol. 1* , la istanza prodotta pure dall' Università nello stesso S. C. con sette capi di gravezze , che in sostanza si riducono a due , uno che riguarda la restituzione della difesa detta Frassi e Paduli , come nullamente venduta , anche per la lesione enormissima intercedutavi , e l' altro che ha riflesso all' indebita esazione di tom. due per ogni carro di vittovaglie sotto nome di giunella , che il barone faceva ne' territorj feudali , non ostante che
esi-

esigesse su de' medesimi anche il ter-
 raggio , *fol. 37 ad 38 vol. 1* , il decreto
 del S. C. de' 25 Giugno 1762 , col qua-
 le fu abolita l'esazione della giumenta
 e condannato il barone a restituire l'in-
 debito esatto dal dì della contestazione
 della lite , che si fosse proceduto all'ap-
 prezzo della difesa detta Frassi e Pa-
 duli in doppia lettura , cioè secondo
 valeva nel tempo del contratto e nel
 tempo presente , e fu ordinata pure la
 discussione de' crediti enunciati nello
 strumento della cessione della difesa
 fatta dall' Università nel 1716 , *fol. 321*
vol. 1 : le nullità prodotte avverso del
 detto decreto dal Marchese Rota , *fol.*
332 vol. 1 : l'altro decreto del S. C. ,
 col quale si ordinò che le nullità non
 ostavano , ma che il Duca di Laurito
 rifacesse al Marchese Rota tutti i dan-
 ni che si sarebbero liquidati , per la
 quale liquidazione fu impartito termine
 ordinario , *fol. 386 d. vol.* , la relazione

fatta dallo Scrivano della causa , nella quale sono rapportati tutti i supposti crediti della famiglia Monforte descritti nello strumento del 1716 , *fol. 447 a 453 vol. 1* , l'istanza prodotta dall' Università nel 1704 in R. Camera , dimandando esser reintegrata nel possesso tanto della difesa detta Frassi e Paduli , che del territorio denominato Pinciara , *fol. 1 e 2 vol. 2* , l'istanza del Principe di Racle Sig. Francesco Pignatelli , succeduto al Marchese Rota nel possesso dell' ex-feudo di S. Giuliano , colla quale chiese in caso di succumbenza condannarsi colla stessa sentenza il Duca di Laurito a rifarlo del danno in forza del patto dell' evizione apposta nello strumento della compra dell' ex-feudo fatta da Rota nel 1718 , *fol. 26 a 30 vol. 2* , il decreto della R. Camera de' 14 Agosto 1805 , *fol. 48 d' vol.* , le nullità contro del detto decreto prodotte dal Duca di Laurito , *fol. 50 a 56 vol. 2*.

Ve-

Veduta altresì l'istanza presentata nell'abolita R. Camera nel dì 16 Settembre 1805 per parte del Duca di Laurito , colla quale attaccò di nullità la vendita dell' ex feudo di S. Giuliano fatta al Marchese Rota tanto per causa del dolo intervenuto , come per la lesione, ed anche per essere il feudo soggetto alla sostituzione ordinata nel testamento della Sig. Jumara Orefice Duchessa di Laurito in favore del Signor Domenico Monforte, *fol. 1 a 4 vol. 4*, il termine su tal giudizio impartito a 28 Settembre 1805 , e quindi cartolaramente compilato, *fol. 6 at. a 12*, e tutti gli altri atti .

La Commissione dichiara che le nullità prodotte per parte dell' Ill. Duca di Laurito contro del decreto dell' abolita Reg. Camera del dì 14 Agosto 1805 non ostanto , e perciò l' Università di S. Giuliano con effetto sia reintegrata nel possesso tanto della difesa detta
Fras-

Frassi e Paduli , quanto del territorio detto **Pinciara** descritti negli strumenti del 1659 e del 1716, una co' frutti dal giorno della lite mossa dall' Università nell' abolita **R. Camera** , cioè dal dì 16 **Giugno 1804**.

Dichiara inoltre la **Commissione** che senza aversi ragione del termine impartito dalla **R. Camera** col menzionato decreto de' 14 **Agosto 1805** , il **Comune di S. Giuliano** non sia molestato nè per lo credito di **duc. 445** , enunciato nello strumento del 1559 , nè per i ducati 1310 che nello stesso strumento si dissero dovuti per residuo di entrate feudali e fiscali dal 1648 per tutto **Aprile 1657** , come neppure per gl' interessi di questa somma calcolati per ducati 3799 nello strumento del 1716 , come altresì per l' annuo canone di ducati 13 sopra la vigna che si asserì data in enfiteusi dal barone **Ramires di Montalto** , e per gli attrassi che nel

medesimo strumento si dissero ascendere a ducati 832 , e finalmente pei duc. 1500 che nel medesimo strumento del 1716 si dissero per attrassi del donativo di ann. duc. 30 dovuto dallo stesso Comune .

Dichiara finalmente che il Duca di Laurito sia condannato a rifare in beneficio dell' Ill. Principe di Racle Sig. Francesco Pignatelli duc. 850 , prezzo che nel 1716 fu dato alla difesa Frassi e Paduli , come pure il prezzo del territorio detto Pinciara , da valutarsi secondo valeva nel 1718 , tempo della vendita dell' ex-feudo, e l'importo dell' annuo canone di duc. 13 , da valutarsi in capitale alla ragione del 2 per 100 , come fu convenuto in caso di evizione de' corpi feudali di certa rendita col menzionato strumento del 1718, e ciò senza recarsi pregiudizio alcuno al giudizio della nullità e lesione della vendita dell' ex-feudo di S. Giuliano istituiti-

tuito dal Duca di Laurito , per lo quale le parti debbono adire il Giudice competente . E si restituisca il deposito .

Niente per le spese -- Scrivano Giuseppe Prattico.

Num. 3.

A di 9 Giugno 1808.

Il Sig. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Episcopia in Provincia di Basilicata e l'ex-barone del medesimo Sign. Tommaso Brancalassi .

Veduti gli atti in quattordici volumi compreso un processo del 1584 intitolato : *processus antiquus inter Universitatem Terræ Episcopiae cum magn. barone* , Scriv. Gioja , il proc. dell' *expedit* del S. C. del 1738 , Scrivano Gioja , il processo dell' apprezzo e del-

della vendita del feudo di Episcopia , Attuario Ricca , esibiti prima della decisione dagli avvocati dell' ex barone ; veduti in quanto alla revindica del demanio istituita dall' Università nel primo capo delle gravezze ripetute nella Commissione , la platea dell' anno 1548 esibita dal barone , *fol. 148 vol. 1* , il capo 9 e 10 delle capitolazioni del 1575 inserite nello strumento del 1586 , *fol. 106 vol. 1* , lo strumento de' 23 Settembre 1576 , *fol. 55 vol. 1* , il capo di gravezze dedotto nel 1584 , di cui il barone esibì copia nella Reg. Camera , *fol. 150 a t. vol. 1* , il capo 6o de' gravami del 1559 inserito nello strumento del 1586 , *f. 103 vol. 5* , la platea dell' anno 1662 , *fol. 91 dello stesso vol.* , lo strumento di transazione dal 1737 e i decreti del Consigliere Capezzuto , nello stesso inseriti , *fol. 67 vol. 1* , il decreto di *expedit* interposto , non interessa una persona legittima per l' Uni-
ver-

versità , e contro alle forme prescritte dalla Prammatica del 1681 ch' è la 19 *de Admin. Univ.* , *fol. 1 a 29* , l'assenso, *fol. 91* ; veduta la fede dell' Università di Episcopia dell' anno 1736, *fol. 85 a t. vol. 1* , la rivela fatta dall'ex-barone nel tempo del general catasto , *f. 76 dello stesso vol.* , e tutti gli atti contenuti nel giudizio fatto in R. Camera dal 1753 al 1769 , *cit. vol. 1* ; veduti in quanto all' azione di revindica istituita dalla Università nello stesso primo capo , degli altri tre corpi *manca di sopra , manca di basso , Racia* , la subinfeudazione fatta nel 1456 dal Conte di Chiaromonte di Racia in beneficio di Tommaso Succurta , *f. 146 vol. 1* , la platea dell' anno 1548 , il capo 65 de' gravami del 1559 ripetuto nello strumento di transazione del 1586, *f. 103 vol. 1* , i rilevj del 1658 , del 1680 e del 1698 , *fol. 377 a t. e 378 vol. 1* ; veduti inoltre il decreto della R. Ca-
 me-

mera de' 15 febbrajo 1757 , *fol. 122 del cit. vol. 1* , le nullità prodotte dal barone , ed il secondo decreto della stessa Regia Camera de' 21 di Maggio 1737 , *fol. 123 e 127 vol. 1* , le istanze presentate dal barone in quel giudizio, *fol. 133 e 152 1 vol.* , l'istanza del Fiscale Mauri e l'atto formato innanzi al medesimo, *fol. 157 e 196 vol. 1* , le relazioni del Razionale Bruno e del Segretario Abbamonte, *f. 324 e 483 dello stesso vol. 1* : l'istanza della Università, *fol. 518*, il consenso del barone per la mezza covertura in beneficio della Università sulle due manche e su Raccia , *fol. 578 vol. 1* , il decreto analogo della R. Camera , *fol. 525 vol. 1* , l'apprezzo fatto nel 1785 dal Tavolario Salerno del feudo di Episcopia, *f. 1 e 66 proc. vend. feudi Episcopiae* , *Scrivano Ricca* , la fede dello strumento di compra del 1788 fatto dal Sign. Giovanni
 An-

Andrea Brancalassi, *f. 147 vol. 10. Aza orig. pro Univ. Terræ Episcopice, Att. Guerra*; veduti in quanto al secondo capo di gravetze lo strumento di transazione del 1586, *f. 104 vol. 1*, i rilevj del 1658, del 1680 e del 1696, *f. 377 e 478*; veduti in quanto a' capi 4, 9, 10, 11 delle gravetze esposte nella Commissione, il giudizio incominciato nel 1784 nella R. Cam. per gli eccessi del compasso, proseguito nel 1804, *fol. 48 del cit. vol. 10*, le fedi sulla qualità del partitojo adoperato nel compasso, *f. 55 a 57 vol. 10*, la fede del Mastrodatti della Corte baronale di Episcopia, *f. 59*, la relazione fattane al Consiglier Mauri, *f. 61*, la verificazione del solito ordinato, *fol. 74 a 79 vol. 10*, la esecuzione procuratane dal barone, *f. 1 vol. 7 atti formati &c. Att. Guerra*, la relazione del solito verificato ad istanza di Venanzio Crispino, *f. 17 vol. 9 Att. Bisogno*

gno e Guerra, le istanze e documenti del barone contro al solito verificato, *f. 102 e 113 vol. 10*, il consenso prestato dal barone di osservarsi il solito verificato innanzi al Presidente Jannucci, *f. 125 a t. vol. 1*, il decreto analogo del 29 Agosto 1804, *fol. 126 a t.*, il termine sommario dato sulla ripetizione dell' indebitato, *fol. 136 a t. del cit. vol. 10*, le nuove doglianze sull'alterazione del solito fatte dalla Università, l'istanza fiscale ed il decreto per l'osservanza del medesimo, *f. 196 e 198*; veduti in quanto a tutti gli altri capi di gravetze, l'istanza presentata nella Commissione, *fol. 14*, l'altra istanza dell'ex barone, *fol. 29 di questo vol.*; inteso il Sig. Avvocato fiscale e le parti pienamente.

Sul primo capo di gravame, nel quale l'Università di Episcopia ha domandato di dichiararsi suoi demaniali il *demanio*, *Manca di sopra*, *Manca*
r di

di basso e Racia , la Commissione dichiara che il territorio detto demanio sia demaniale della Università , e che non compete all' ex-barone Sig. Tommaso Brancalassi alcun diritto di esigervi la mezza covertura . Dichiara per contrario che gli altri territorj *Manca di sopra* , *Manca di basso* e *Racia* sieno demanj dell' ex-feudo , e che debba perciò l' ex-barone servirsi del suo diritto di esigere su' medesimi la mezza covertura in forza dello strumento di compra del 1788 . Dichiara in terzo luogo che su' medesimi tre territorj la Università debba esser mantenuta nel diritto di esigere un' altra mezza covertura in forza de' decreti dell' abolita R. Camera del 1757 e del consenso allora prestato dall' ex-barone .

Sul secondo capo di gravame , nel quale l' Università ha istituita l' azione di revindica per la difesa detta *Farneta* che si pretende usurpata dall' ex-ba-

rone , la Commissione dichiara che lo stesso ex-barone debba essere assoluto dalle pretensioni dell' Università .

Sul terzo capo di gravami , nel quale la Università si è doluta che l' ex-barone voglia esigere mezzo stoppello su' legumi , seminati unicamente per concimare il terreno , la Commissione dichiara che non compete all' ex-barone diritto di esigere su questa specie di seminati la suddetta prestazione .

Sul quarto capo di gravami , nel quale l' Università si è doluta che il barone voglia esigere la mezza copertura in grano su'piccioli orti di verdure che i coloni piantano per loro uso .

Sul nono capo di gravami , nel quale l' Università ha domandata la ripetizione dell' indebito esatto dall' ex-barone per quindici anni della doppia copertura sugli orti .

Sul decimo capo di gravami , nel quale l' Università ha domandato la ri-

petizione dell' indebito esatto dall' ex-barone per l' alterazione fatta nel partitojo del compasso .

Sull' undecimo capo , nel quale l' Università ha domandato la ripetizione dell' indebito esatto dall' ex-barone dal 1803 al 1804 per la colmatura della misura ; La Commissione pei suddetti quattro capi dichiara che l' ex-barone debba esigere solamente la mezza convertita sopra tutti i demanj dell' ex-fondo , non esclusi gli orti ; che non compete all' Università diritto di pretendere qualsivoglia esenzione per gli orti suddetti ; che la misura del compasso debba farsi col passo di palmi sette ed un terzo e col partitojo del 1200 ; che la misura delle vittovaglie debba farsi senz' alcuna colmatura alla rasa e con barra menata , e ciò anche per esecuzione de' precedenti decreti dell' abolita Regia Camera , del solito verificato e del consenso dell' ex-barone,

ne , col quale detto solito fu eseguito .
 Dichiara inoltre la Commissione che lo stesso ex-barone debba essere assoluto dalle pretensioni della Università per l' indebito esatto .

Sul quinto capo , nel quale l' Università si è doluta che l' ex-barone esiga opere personali da' cittadini e che voglia servirsi de' loro animali .

Sull' ottavo capo , nel quale l' Università si è doluta de' diritti proibitivi de' molini e de' trappeti .

La Commissione per ambo i suddetti capi dichiara che tali diritti sono rimasi aboliti colla legge de' 2 Agosto 1806.

Su' l' sesto capo de' gravami , nel quale l' Università si è doluta che l' ex-barone faccia delle contravvenzioni in di lei danno al diritto di piazza , e sulla replica dell' ex-barone che pretende di appartenergli la proprietà di detto corpo .

Sul duodecimo capo , nel quale l' U-

niversità pretende di appartenersi a lei e non all'ex-barone i corpi della bagliva, della zecca e della portolanìa.

La Commissione per ambo questi capi decreta che le parti adiscano la Commissione eretta da S. M. per la liquidazione de' Titoli, la cui dichiarazione veduta, darà le provvidenze.

Sul settimo capo de' gravami, nel quale l'Università si è doluta che l'ex-barone introduca molto bestiame e lo faccia pascolare ne' terreni demaniali dell'Università e nelle terre de' particolari possessori, la Commissione dichiara che compete solamente all'ex-barone il diritto di servirsi de' demanj dell'Università, come uno de' cittadini, che gli compete il diritto di fidare solamente ne' demanj dell'ex-feudo, in modo però che non impedisca il pieno uso de' cittadini anche per cagione di commercio fra loro, che non gli compete alcun diritto di fidare nè d'immettere
gli

gli animali ne' territorj appadronati.

Sul decimoterzo capo, nel quale la Università si è doluta che l'ex-barone esigeva ann. duc. 173 di fiscali concedutigli in feudo, la Commissione dichiara che il suddetto debito dal mese di Dicembre 1806 in avanti sia rimasto estinto colle nuove leggi della contribuzione fondiaria.

Inoltre la Commissione dichiara che per la perdita forse fatta dall'ex-barone nel presente giudizio gli sieno salve le ragioni, se mai gli competano contro al venditore in altro giudizio ed innanzi al Giudice ordinario.

Finalmente la stessa Commissione decreta che si faccia relazione a S. M. secondo il seguente appuntamento.

L' Appuntamento è:

Per tutte le prestazioni in generi che si pagano dall' ex-barone di Episcopia

r 4 in

(26)

in forza del presente decreto, la Commissione crede che debba ordinarsene la riduzione in canoni in denaro, e la diloro affrancazione a favore de' contribuenti a tenore del capo 12 della legge de' 2 di Agosto 1806 -- Attuario Michele Guerra .

Num. 4.

A di 14 Giugno 1808.

Il Sig. Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Palaggiano in Provincia Otranto coll' Ill. Principe di Corsi .

Veduti gli atti fabbricati in due volumi nell'abolito tribunale della Regia Camera, nel S. C. ed in questa Commissione; lo strumento di convenzione stipulato nell'anno 1711 fra l' Università ed il contemporaneo suo barone, nel fog. 8 del 2 vol., colla quale
fu

fu stabilita l'immunità de' beni baronali dal peso di bonatenenza ; la revisione della tassa formata per ordine della Reg. Camera da quattro deputati eletti in pubblico parlamento nell'anno 1794 , approvata anche con conclusione parlamentaria nell'anno medesimo ed eseguita con provvisioni Camerali fino all'anno 1806 , *ne' f. 95 , 101 e 106 del 1 vol.* ; lo strumento d'acquisto fatto dalla camera baronale nell'anno 1793 di tutti i beni della famiglia Pantaleo , *nel fog. 57* ; e la relazione del Prorazionale Granata , *ne' f. 139 a 166* . E intesi il Sig. Avvocato fiscale e le parti .

La Commissione ha definitivamente deciso e dichiara che il barone Principe di Corsi paghi a beneficio dell'Università di Palaggiano tutte le quantità dovute per l'acquisto de' beni di Pantaleo dal giorno della compra de' medesimi alla stessa ragione di an. ducati
cin-

cinquantasette , grano uno e calli 10 che contribuivansi per peso catastale da detto venditore Pantaleo ; e che per tutte le altre quantità pretese dall' Università a titolo di bonatenenza , lo stesso ex-barone non si molesti .

Niente per le spese della lite -- Att. Domenico Mauzo .

Num. 5.

A di 14 Giugno 1808.

Il Sign. Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Presenzano col possessore di detta terra .

Veduti gli atti fabbricati in cinque volumi nell'abolito tribunale della R. Camera , nel S. R. C. ed in questa Commissione ; i capi di gravezze dedotti dall' Università contra l' ex-barone in detta R. Camera negli anni 1804 e 1805,
ne'

ne' fog. 1 e 16 del vol. corr. ; l' appuramento fatto innanzi al Giudice Commissario , di ridursi a tre soli capi i gravami da giudicarsi dalla Commissione , *nel fog. 74* ; le conclusioni parlamentarie fatte dall' Università per ordine dell' Intendente provinciale , di doversi eseguire la convenzione conclusa sopra i tre articoli in contesa dai rispettivi avvocati delle parti contendenti , *ne' fog. 75 e 78* ; il ricorso dato al Re da' rappresentanti e cittadini dello stesso Comune per l' esecuzione di detta convenzione , *nel fog. 79* ; la copia di detta convenzione sottoscritta dalle stesse parti , *ne' fog. 82 e 83* . Ed intesi il Sig Avvocato fiscale e le parti.

La Commissione ha risoluto , di farsi consulta al Re a tenore del seguente appuntamento .

La convenzione conclusa fra l' Università di Presenzano ed il Duca ex barone è evidentemente utile all' Uni-

versità . Colla medesima cede l' ex-barone a beneficio dell' Università la terza parte delle montagne demaniali del feudo , con legge di rimanere indivise e partirsene fra loro il frutto . Cede dippiù alla stessa Università la metà della fida degli animali de' forestieri nell'intero territorio aperto di Presenzano , dedotto l' uso civico per gli animali proprj de' cittadini e dopo metute le biade e raccolti i frutti . Ed in fine si conviene che restando in proprietà del Comune l'intero frutto di un territorio , denominato la Difensa, abbia l' ex-barone il diritto di percepire soltanto la metà del legname che converrà tagliarsi . E comechè i patti di rimaner indivisa la proprietà delle montagne e di potersi fidare gli animali de' forestieri , dedotto l' uso civico , anche ne' territorj appadronati ed universali , sembrano incontrar la resistenza della legge che vuole la divisio-

ne della proprietà de' demanj , e non permette fidarsi gli animali de' forestieri ne' territorj dell' Università ed appadronati ; le circostanze nondimeno locali ed economiche di Presenzano rendono necessaria l' eccezione della regola : e tutto torna a vantaggio dell' Università e suoi cittadini , ed alla comune quiete delle parti interessate . Le montagne demaniali per la loro rapidità , deserzione ed altezza non permettono di ridursi facilmente a coltura e di affittarsi separatamente . Quel Comune vive in luogo di aria non sana , contiene pochi abitanti , e pochissimi in conseguenza possessori di animali . Ed essendo il territorio di Presenzano di vasta estensione , e per maggior parte feudale e burgensatica dell' ex-barone , il soprauso della fida non incomoda i privati possessori , ed arreca all'Università un fondo di sussistenza pe' pesi pubblici e comunali , senz' aggravare i suoi

suoi cittadini. Ciò non ostante , si fa un dovere la Commissione di rassegnare tutto a S. M. , e di non pubblicare il suo decreto , se prima non riceva sull' assunto i sovrani oracoli ec. Att. Pasquale Conte .

Num. 6.

A di 15 Giugno 1808.

Il Sig Consigliere Coco ha proposto nella Commissione la causa tra' Comune di Cerce Maggiore in Provincia di Molise col Marchese Gio: Battista Doria .

Visti gli atti , l' istanza dell' Università , colla quale la medesima richiede esser reintegrata ne' boschi di Casalvatica , della Rocca , Coppari , Macchialarga e Selvapiana , ed intanto esser mantenuta nell' esercizio del pieno uso civico sopra i medesimi , fol. 128 v. 1,
il

il decreto della Reg. Camera confermato anche in grado di nullità , col quale sull' azione della reintegra fu impartito termine ordinario , ed intanto fu ordinato mantenersi l' Università nell' esercizio degli usi civici , *fol. 234 & fol. 375 vol. 1* , la capitolazione e la relazione del Marchese Orlando sulla medesima , *fol. 409 vol. 2* , e tutte le altre cose vicendevolmente dedotte negli atti ; intese le parti ed il Sign. Avvocato fiscale .

La Commissione dichiara doversi assolvere il Marchese di Cercemaggiore dall' azione della reintegra pretesa dall' Università , e doversi al contrario la Università suddetta mantenere nell' uso civico di acquare , legnare e pascere , il tutto a tenore delle capitolazioni sopradette . Il Marchese si ostenga di fare scuotere e ridurre a coltura i boschi in controversia , ed osservi sopra ciò le istruzioni generali . Sul preteso inden-

niz-

nizzamento per lo sboscamento che la
Università ha dedotto per lo passato ,
il Marchese sia assoluto-- Att. Guerra.

Num. 7.

A di 17 Giugno 1808.

Il Sigo. Winspeare ha riferito nella
Commissione la causa tra l' Comune ,
i particolari cittadini della terra di
S. Lupo in Proviucia di Terra di La-
voro. e l' ex-barone Principe di Colo-
brano .

Veduti gli atti , l' istanza , *fol. 20* ,
la copia dello strumento d' affitto dei
5 Marzo 1604 , *fol. 8* , l' altra de' 21
Maggio 1606 , *fol. 9* , la terza del 1
Maggio 1605 , *fol. 10* , la quarta de' 26
Febbrajo 1590 , *fol. 12* , il documento
relativo all' estratta de' citati quattro
documenti , esibito dall' ex-barone , *fol.*
27 , il documento , da cui si rileva che
l' U-

l'Università possedeva attualmente il territorio detto il Monte , *fol. 20 , 37 a 40* , l'istanza dell' ex-barone , *fol. 22* , la partita del catasto , *fol. 16* , gli attestati per atto pubblico de' cittadini di S Lupo e di Pontelandolfo , *fol. 37 a 40* , il termine dato dell' abolita R. Camera sulle pretensioni dell' Università , relative all' usurpazione della montagna , *fol. 46* ; Veduti sulla reintegra pretesa dalla Università della difesa *valle di Tommaso* , l'istanza della Università , *fol. 20* , la partita del catasto , *fol. 16* , il termine dato dalla R. Camera sulle pretensioni dell' Università , *fol. 46* ; Veduti sul terzo capo de' gravami relativo al diritto proibitivo dei molini , il decreto dell' abolita R. Camera , *f. 46* , e le nullità prodotte dall' ex-barone , *fol. 47* ; Veduti in quanto al quarto e quinto capo l'istanza della Università , *f. 21* , e la replica dell' ex-barone , *fol. 26 a t.* ; Veduti in quanto.

al sesto capo, relativo all'estaglio della portolania, della zecca e pesi e misure, il decreto dell'abolita Reg. Camera e le nullità, *fol. 47*; Vedute inoltre la minuta della convenzione, *fol. 58 a 71*, l'approvazione del decurionato di S. Lupo, *fol. 78 a 82*.

Inteso il Sign. Avvocato fiscale e le parti.

La Commissione sul primo capo dei gravami, col quale l'Università di S. Lupo pretese d'esser reintegrata nel possesso della difesa grande, detta la Montagna, decreta che si esegua la convenzione fatta tra le parti, approvata dal Sig. Avvocato Fiscale colle seguenti condizioni: 1. che il termine d'anni sei, contenuto nell'undecimo capo per l'affrancazione dell'anno canone di duc. 373, si prolunghi ad anni otto, anche attento il consenso prestato dalle parti medesime: 2. che il dissodamento delle terre della montagna debba

ba farsi ne' termini permessi dalle leggi e da' regolamenti di S. M. per la conservazione de' boschi. Ed in quanto all' offerta presentata da Filippo Mastrocola ed approvata dal decurionato di quella Università, *f. 74*, si riceva, e per le cautele necessarie alla sicurezza, all' osservanza del contratto ed al maggior utile che forse l' Università può ottenere dagli additamenti legittimi, i deputati e i decurioni della Terra di S. Lupo adiscano l' Intendente della Provincia.

In quanto al secondo capo de' gravami, nel quale l' Università domandò d' esser reintegrata nel possesso della difensola detta la *valle di Tommaso* e degli altri piccoli corpi universali che disse usurpati dall' ex-barone, la Commissione decreta che si esegua parimente la convenzione fatta tra le parti, approvata come sopra.

In quanto al terzo capo di gravami,

relativo al diritto proibitivo de' molini, la Commissione dichiara che questo diritto sia rimasto estinto colla legge del 2 Agosto 1806. Benvero nel caso della costruzione di nuove macchine, sieno tenuti i cittadini di ottenerne il permesso dal Sig. Ministro dell' Interno.

In quanto al quarto e quinto capo, co' quali l' Università si dolse del diritto proibitivo della taverna e del diritto di conferma di sindaci, la Commissione dichiara che tali diritti sono rimasti estinti non solo dalla citata legge de' 2 Agosto, ma anche dal consenso dell'ex-barone che ha negato l' esercizio di essi.

In quanto al sesto capo di gravami, nel quale l' Università ha impugnato il pagamento di ann. ducati 58 pe' corpi della portolania e della zecca de' pesi e misure, la Commissione decreta che l' Università e l' ex-barone rimangano assoluti a vicenda per le contrarie pre-
sta-

(39)

stazioni dell'indebitato esatto e degli estag-
gli arretrati , e ciò anche per esecuzione
del convenuto nel 16 capo della con-
venzione . Per ciò che riguarda l' av-
venire , le parti adiscano la Commis-
sione eretta da S M per la liquida-
zione de' Titoli , la cui dichiarazione
veduta , si daranno le provvidenze .

Finalmente la Commissione prestan-
do la sua autorità sulla citata conven-
zione , decreta che se ne stipuli lo stru-
mento sulle minute esistenti negli atti,
da cifrarsi dal Sig. Avvocato fiscale --
Att. Negri .

(40)
Num. 8.

A dl 17 Giugno 1808.

Il Sig. Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Duca Tortora e 'l Comune di detto nome in Provincia di Calabria Citeriore .

Veduti gli atti fabbricati in otto volumi nell'abolito Tribunale della Reg. Camera , nel S. C. ed in questa Commissione ; l' apprezzo del feudo di Tortora comprato dalla famiglia Vitale nell'anno 1692 , *ne fog. 98 a 106 del 2 vol.* ; lo strumento stipulato nell'anno 1707 fra l' Università ed il contemporaneo barone , e munito di R. assenso, col quale si dichiarò debitrice l' Università in duc. 4000 per metà della spesa erogata dallo stesso barone in sostenere e transigere la lite agitata in Reg. Camera , per escludere la prelazione domandata sul feudo del Duca di Ciren-

ren-

renza , ne' fog. 72 a 77 del 2 vol ; la convenzione stipulata nell' anno 1712 fra lo stesso barone e l' Università , autorizzata con decreto di *expedit* della R. Camera e R. assenso , colla quale riservandosi il barone nove capi di diritti personali ed angarici sopra l' Università , cedette alla medesima e suoi cittadini l' intero territorio feudale denominato il Consueto ed il credito additato di duc. 4000 , rinunciò al diritto de' laudemj sopra i territorj censuali della camera baronale , e concedette in affitto perpetuo alla stessa Università i corpi giurisdizionali di portolania , zecca , pesi e misure , ed i diritti proibitivi de' trappeti e di brusciera o sia fornatica ; e l' Università all' incontro si obbligò di corrispondere alla camera baronale ann. duc. 292 , ne' fog. 18 a 35 del primo vol ; la risulta fiscale e la transazione fatta col R. Fisco per duc. 1200 sopra de' diritti giurisdizionali e

proibitivi, e i decreti di manutenzione della R. Cam negli stessi diritti, *ne' f. 76 ad 83 e 109 a 119 del 1 vol., e 16 del vol. corr.*; i 17 capi di gravezze dedotti nel S. C. dall' Università nell' anno 1714, *ne' fog. 1 e 2 del 1 vol.*; gli altri dieci capi aggiunti nell' anno 1775 e rinnovati nell' anno 1789, *ne' fog. 1 a 2 42 a 43, e 277 a 280 del 2 vol.*: gli ultimi tre capi di gravezze dedotti in R. Camera nell' anno 1804, *nel fog. 12*; l'istanza fiscale, colla quale fu chiesto di procedersi alla spedizione della causa sul termine già compilato, *nel fog. 19 degli atti del 1788*; e le istanze ultimamente prodotte dall' Università e dal Duca ex-barone, colle quali si sono ristrette tutte le gravezze a sei capi soltanto, *ne' fog. 6 e 8 del vol. corr.* Ed intesi il Sig. Avvocato fiscale e le parti contendenti.

La Commissione ha definitivamente deciso e dichiara.

1. Che restino aboliti , anche di consenso del Duca Tortora ex barone , così i nove capi de' diritti personali ed angarici confermati a favore dell' ex-barone nel citato strumento di convenzione dell' anno 1712 , come tutti gli altri diritti e prestazioni contenute ed impugnate dall' Università negli additati capi di gravami .

2. Che per la bonatenenza contenuta nel primo de' sei capi riservati dalle parti alla decisione della Commissione, paghi il Duca ex-barone tutte le quantità attrassate dal giorno della formazione del catasto dell' anno 1743 ; che da questo attrasso si deducano le quantità pagate in conto dall' ex-barone , o pur ritenute dall' Università ; e che il Giudice Commissario dia le provvidenze convenienti per la liquidazione dell'attrasso , dopochè a tenore della citata istanza fiscale sarà notificata la revisione della tassa catastale disimpe-
gna-

gnata dal Razionale Amatruda .

3. Che la prestazione degli ann. duc. duecento novantadue convenuta a favor del barone col citato strumento del 1712 , e lasciata dalle parti alla decisione della Commissione , si riduca ad ann. ducati duecento , e degli altri ducati novantadue rimangano estinti ann. ducati settantasette per la mancanza dei diritti proibitivi de' trappeti e del fornicativo , aboliti colla legge abolitiva dei feudi , ed in compenso del credito strumentario di duc. quattromila nascente da causa illegittima ed abusiva , e gli altri duc. quindici restino sospesi sino a che non verrà dichiarata dalla Commissione de' Titoli la pertinenza de' titoli di zecca , pesi e misure . Che senza tenersi verun conto del calcolo fatto dallo Scrivano della causa e dichiarato fermo dal S. C. dopo eretta la Commissione feudale , venendo assolute le Università dalle quan-
ti-

tità attrassate per diritti aboliti dalla predetta legge abolitiva de' feudi , si calcoli l' attrasso alla ragione di annui duc. dugentoquindici per tutto Dicembre del prossimo scorso anno ; e che senza impedirsi la prestazione de' duc. dugento per l' annata corrente , non si esegua il calcolo dell' attrasso , se prima non verrà liquidato e compensato l' attrasso della bonatenenza .

4. Che resti abolito il diritto della quinquagesima o sia erbatico , rimesso altresì dalle parti alla decisione della Commissione ; ma sia lecito all' ex-barone di fidare gli animali de' forestieri ne' suoi demanj ex-feudali , dedotto l'uso civico anche per commercio fra' cittadini , ed astenendosi di fidare ne' territorj appadronati e dell' Università .

5. Che si mantenga l' ex-barone a tenore del citato apprezzo , nel possesso del territorio di Santo Quaranta e suo circnito , e delle foreste Canali e Meri-

ricosa e di raccoglierne rispettivamente le castagne , le noci e le ghiande nel miglior modo che possa riuscirgli. Ma a tenore dell'apprezzo medesimo , il frutto della castagna e delle noci di Santo Quaranta , dopo il mese di Ottobre di ciascun anno, resti interamente a beneficio de' cittadini di Tortora , e gli alberi castagnoli che cascheranno, sieno de' priimi cittadini occupanti : e nelle foreste de' Canali e Maricosa , siccome dal dì 14 Novembre sino alla vigilia del S Natale niuno de' cittadini e forestieri può pascervi o legnarvi ; così elasso quel tempo , sia lecito ad ogni cittadino di pascolarci e legnarci secondo il solito .

Finalmente si astenga l'ex-barone dall'esercizio de' diritti decimali della pesca e della caccia , riservati eziandio dalle parti alla decisione della Commissione .

Per le spese della lite si assolvano
vi-

vicendevolmente le parti -- Att. Ferdinando Parise .

Num. 9

A di 18 Giugno 1808.

Il Signor Pedicini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Principe di Torella col Comune di tal nome in Provincia di Principato Ulteriore .

Veduti gli atti, la fede fatta dall' Archivario dell' abolita R Camera , da cui si rileva che fra gli altri baroni , i quali in tempo d 'Re Normanni offerirono il servizio per la spedizione della Terra Santa secondo i rispettivi loro feudi , vi fu Guainaro Saraceno che pel feudo di Girifalco , oltre dell' aumento offerì due Militi , *f. 52 a 53* , la copia del privilegio del Re Corrado spedito a' 2 febbrajo 1252 , col quale per la morte del nominato Guglielmo Sa-

raceno confermò a Letizia sua figlia i feudi di Torella e Girifalco co' loro nomi, tenimenti e pertinenze da tenerli immediatamente dalla R. Corte , *f. 57 & a t* , la copia della lettera del menzionato Re Corrado de' 29 Febb. 1252 diretta a Rainaldo del Guasto giustiziere di Principato e della Terra Beneventana, acciò avesse dato il possesso de' castelli di Torella e di Girifalco alla nominata Letizia Saraceno, *f. 54 a t. a 56* , la commessa fatta dal detto giustiziere a Nicola Imperadora, il quale in esecuzione assegnò al marito e procuratore di Letizia i menzionati due castelli di Torella e Girifalco co' loro tenimenti e pertinenze , *fol. 54 a 56* , il privilegio del Re Alfonso del 1440 , da cui apparisce che essendo stato Giovannetto Saraceno aggraziato , ebbe confermati i Feudi di Torella e di Girifalco l' uno separato dall' altro , ed ottenne ancora che i feudi medesimi fossero dipendenti diret-

tamente dalla Regia Corte e non già dalla signoria di Frigento. E come Girifalco era disabitato , ottenne altresì che nessuna delle vicine Università vi potesse aver comunione di acqua ed erba , *f. 58 a 60*, la copia del Mandato ed editto penale ottenuto da Gabriele Saraceno nel 1449 precedente cognizione di causa , col quale fu proibito a' paesi convicini , fra' quali Torella , di acquistare e pascolare in Girifalco , *fol. 65 a 69*, il privilegio del Re Ferdinando del 1469 , dal quale apparisce , che avendo lo stesso Gabriele Saraceno domandata la conforma del capitolo esclusivo dalla pretesa comunione de' paesi convicini sul feudo di Girifalco , ne fece la grazia in quanto alle terre ribelli , ed in quanto alle fedeli disse che si fosse fatto in giustizia , *fol. 18 a 20*, l' altro privilegio dello stesso Re Ferdinando del 1479 , con cui essendo morto il nominato Gabriele Saraceno , diede

de l'investitura della Terra di Torella abitata e del Castello di Girifalco disabitato, confermandoli a Sigismondo Saraceno pronipote del Gabriele, rilasciandogli il rilievo che avrebbe dovuto pagare, *fol. 85 a 92*, l'altro privilegio dello stesso Re Ferdinando del 1483, col quale dichiarò che la Terra di Torella abitata ed il Castello di Girifalco disabitato erano esenti dalla Baronìa di Frigento e che rilevavano direttamente dalla Regia Corte, *fol. 73 a 98*, la fede dell'Archivario della Reg. Camera, *fol. 70 at.*, il diploma d'investitura spedito dall'Imp. Carlo V. in persona del Cavalier della Rosa investito delle Terre di Torella e Guardia Lombarda, come pure del castello di Rocchetta cogli stessi privilegi, prerogative, azioni e ragioni, come li possedeva Fabrizio Saraceno dichiarato ribelle, col l'obbligo al detto della Rosa di soddisfare tutti i debiti contratti sopra detti feu-

fendi , *fol.* 23 a 28 , la graduazione fatta dalla R. Camera nel 1535 de' creditori di Saraceno che avevano ragioni tanto sopra la Terra di Torella , che sul feudo di Girifalco , colla distinzione di quelli che erano o solamente sopra Torella , o soltanto sopra di Girifalco , o sopra di amendue , *fol* 99 a 106 , il laudo profferito dal Vicerè Pietro di Toledo a' 20 Dicembre 1546 , ove si parla separatamente di Torella e del bosco di Girifalco , *f* 7 a 12 , la fede fatta dall' archivio della Camera , onde apparisce che nel 1551 la Terra di Torella e feudo di Girifalco furono esposti venali , e che Domizio Caracciolo ne fece l'acquisto nella stessa forma come li possedeva Sigismondo Saraceno , *f.* 24 , le capitolazioni fatte tra 'l Principe di Avellino e l' Università di Torella che portano l' epoca del 1575 , e specialmente i capitoli 69 , 70 e 71 che sono del tenor seguente.

Cap 69 » *Item statuimus & ordinamus,*
 » che per tutto lo territorio e distretto
 » di Girifalco e della foresta con tutti
 » animali di qualsivoglia sorta libera-
 » mente se nge possa pascere , pernotta-
 » re ed acqueare tanto de giorno che
 » di notte per tutto l'anno , excepto
 » dal giorno di S. Francesco e persino
 » allo giorno della Natività del Nostro
 » Signore *JESU CRISTO* , e de det-
 » ta Natività si scommette e finisce det-
 » to bosco ; e con ogni animale si pos-
 » sa scommettere , excepto che dal gior-
 » no di S. Matteo le castagne si possano
 » guardare da' porci , capre et pecore
 » che non nge possano andare , nè pos-
 » sano adunare , finchè non se scommet-
 » ta detto bosco , ut supra . Et simili-
 » ter che li comperanti di detto bosco
 » seu glianda ad loro sia lecito possere
 » fare in detto bosco di Girifalco tantum,
 » la difesa de questo modo v3. , come
 » va lo vado degli Saudi , e come van-

» no gli stillicidj del largo di S. Miche-
 » le alla banna di sopra , ed esce alle
 » pietre strette e va alli stillicidj del lar-
 » go della fontana de lo peducchio dal-
 » la banna di sopra , ed esce per lo val-
 » longello a bascio e va per la confine
 » di Paterno , ed indi va detta difesa
 » per la cresta della selva grande ed
 » esce allo vado de valli pansino , se-
 » condo apparirà per li cerri segnati *per*
 » *signum Crucis* et non ad altri lochi,
 » secondo è stato solito allo loco delle
 » terre . Quale difesa se abbia ad guar-
 » dare per tutto carnevale , et casu quo
 » per alcuno anno detta glianda non se
 » vendesse , non nge possa fare difesa
 » in nullo modo , sulo, se possa guar-
 » dare detto bosco per fino alla Nati-
 » vità predetta , ut supra . Et se li con-
 » pratori de detta glianna scommettesse-
 » ro essi co' loro garzoni detta difesa ,
 » sia lecito a detta Università ed nomi-
 » ni di essa pascere , andare a pasco-

» lare tanto in detta difesa , quanto in
 » lo restante de detto bosco dal giorno
 » della Natività predetta , ut supra . È
 » mancando glianda a detti compra-
 » tori , e volessero scommettere alcu-
 » na parte di detta difesa , loro sia le-
 » cito commettela avanti la Natività pre-
 » detta . Et quanto per loro et loro gar-
 » zoni si trovasse scommesso avanti Na-
 » tale , sia lecito a detti cittadini del-
 » la predetta Terra loro con loro ani-
 » mali nel dì della Natività posserge
 » andare ad pascere , come all' altro
 » resto del bosco , et non scommesso
 » guardarla e difenderla , ut supra .

Cap. 70. » *Item statuimus & ordina-*
 » *mus* , che in lo bosco di Girifalco
 » tutte legname secche et morte si tro-
 » vano in piede come in terra et alberi
 » disradicati et cascati per tempesta o
 » per vecchiezza , o vento , come sono
 » cerri , cerque , castagne , nuce , pera,
 » mela ed altri simili si possano car-

» riare ed usare per detti cittadini et
 » uomini di detta terra ad loro arbi-
 » trio , fuorchè quelli alberi che sono
 » stati nervati o seccati per foco . Et
 » chi tagliasse da pedi verdi , scataroz-
 » zasse , nervasse e vi ponesse foco ad
 » alcuno alberi fruttiferi de detto bo-
 » sco , come sono , cerri , cerque , nu-
 » ci , castagne , pera , mela et sorbe ,
 » sia punito de pena ad arbitrio della
 » comitale corte de detta terra : *Ve-*
 » *rum* chi tagliasse aste piccole , dove
 » non se nce potesse fare più de una
 » soma de legna , non gli possa levare
 » de pena , se non che tarì tre a ha-
 » scio . Et chi tagliasse anchuni grossi
 » degli sopradetti alberi , ovvero busci-
 » gli ed altri alberi sopradetti che non
 » menano frutto , sia punito de pena de
 » carlini quindici in hascio , attenta la
 » qualità della persona e del danno ad
 » arbitrio della comitale corte . Ma che
 » la pena non possa ascendere più de

» carlini quindici . Et chi fosse incap-
 » pato alle ramaglie che restano alli
 » mulattieri et garzoni da essa corte,
 » non sia tenuto ad pena nesciuna ,
 » purchè non lassa tante legna che nge
 » potesse tornare a caricare , allora se
 » gli possa levare sei carlini bascio .
 » Et quando nge caricasse più de una
 » soma de legna , se gli possa levare
 » da quindici carlini in bascio , atten-
 » to la qualità del danno . Et se al-
 » cuno fosse tentato a ramare per li
 » bovi senza tagliare aste grosse , possa
 » essere punito de pena de carl. quin-
 » dici a bascio , attenta la qualità del
 » danno ut supra , e che li sterpuni
 » restano degli arbori tagliati si possa-
 » no fare impuni. E questa s'intenda non
 » solo in lo bosco di Girifalco , ma in
 » tutti altri boschi et lochi di essa corte.

Cap. 71. » *Item statuimus et ordina-*
 » *mus* che nesciuna persona de detta
 » terra et abitanti in essa abbia auda-
 » cia

» cia nè presuma fare magazzino de
 » legna ed altri legnami dentro l'im-
 » boscato di detto bosco di Girifalco,
 » eccetto le cacciasse quel dì che le
 » farà . Et non cacciandole sia lecito
 » ad ogni homo caricare et pigliarese
 » di dette legna et legnami de benefi-
 » cio . Solamente sia reservato ad qual-
 » sivoglia persona uno traviello , uno
 » sarcinale ed uu rotolo di castagne .
 » Che nullo lo possa guastare et gua-
 » standosi sia tenuto lo guastatore a
 » quello nge l'avrà guastato a lo dan-
 » no , e che aggia tempo tutto lo mese
 » di Maggio cacciarli .

Veduta altresì la copia dell' informa-
 zione presa dal R. Fisco per lo rilievo
 pagato da Marino Caracciolo dopo la
 morte di Camillo suo padre seguita nel
 1617 , ove parlandosi del bosco di Gi-
 rifalco , si dice che il pascolare da Na-
 poli in poi , e quando non ci sia dife-
 sa , debba essere de' cittadini , fol. 155

n. 161 ; la copia della fede fatta dallo Archivarjo della Camera rispetto all'informazione presa per lo rilievo che dovè pagarsi da Marino Caracciolo per la morte di Giuseppe suo padre , ove si parla della ghianda e dell' affitto della medesima nel bosco di Girifalco , ma non già della fida , *fol. 47 a 49* ; e lo stesso si dice ancora nell' altro rilievo pagato nel 1696 , *fol. 31 a 34* ; la copia della discussione del rilievo di Torella fatta a' 13 Luglio 1742 nella seconda Ruota della Camera , ove non solo si porta la rendita della ghianda del bosco di Girifalco , ma le pene degl' intercetti esatti da coloro che senza permesso erano andati a tagliare nel bosco di Girifalco , *fol. 35 a 40* , l' istanza prodotta in Regia Camera dal Principe di Torella sotto il dì 11 Marzo del 1795 , colla quale chiese dichiararsi il feudo di Girifalco esistente da per se , ed assolutamente separato e distin-

stinto da quello di Torella , *fol. 2 e 3*, l'istanza dell' Università di Torella , *fol. 5 e 6* , il memoriale prodotto per parte dell' Università medesima , *fol. 155 a 164* , la relazione fatta dal Razionale Prisco Letizia a' 10 Ottobre 1798, *fol. 166 a 216* , l'istanza con sei capi di gravezza prodotta dall' Università di Torella in questa Commissione , *f. 229 a 230* , la copia del decreto del S. C. del dì 20 Marzo 1797 col quale fu impartito termine sulle capitolazioni e frattanto si fosse osservato il capitolo 19 delle medesime , siccome fu anche impartito termine sul diritto preteso dall' Università di Torella di legnare nel bosco di Girifalco e frattanto si osservasse il solito , *fol. 237* , la copia del mandato spedito dal Gran Giustiziere nel 445 a petizione di Gabriele Saraceno , *fol. 242 a 243* ; e tutti gli altri atti .

La Commissione diffinitivamente de-
ter.

termina che la Comune di Torella sia mantenuta nel possesso degli usi civici nel bosco di Girifalco a norma delle capitolazioni di sopra trascritte .

In quanto poi al primo capo delle gravezze dedotto dalla Comune medesima che riguarda l' usurpazione del nominato bosco di Girifalco , e la riduzione a cultura di 1500 tomoli del bosco medesimo , per cui la stessa Comune ha preteso di doversi aggregare l' intero territorio di Girifalco al demanio universale , ed esser rifatta del danno sofferto per l' arbitrario sboscamento , la Commissione decreta che il Principe di Torella resti assoluto dalle pretensioni della Comune , la quale però debba esser mantenuta nel possesso degli usi civici per lo pascolo dell' erba agreste che nasce ne' territorj aperti ridotti a coltura , dopo però tagliate le biade .

Riguardo al secondo capo che riflette

te i terraggi che prima il Principe esigeva sopra varj terreni, poi dati in affitto o censiti secondo la Comune ha asserito, la Commissione determina che il menzionato Principe resti assoluto dalle dimande della stessa Comune.

Rapporto al terzo capo, con cui il Comune ha domandata l'abolizione dei redditi che si esigono dall'ex-fendatario sopra talune case e vigne possedute da' part.colari cittadini, la Commissione decreta che non ha luogo la pretesione del Comune.

Rispetto al quarto capo che riguarda la esazione della bagliua e diritti di piazza, la Commissione determina che le parti adiscono l'altra Commissione de' Titoli, riservandosi le provvidenze, veduto l'esito di quanto la medesima sarà per determinare.

In quanto al quinto capo relativo alla reintegra del bosco della foresta ridotto-

(62)

dotto a coltura , delle selve castagnali site nel luogo detto l' *Ofanto* , rese pure coltivate , e la Moracina , la Commissione decreta , che il Principe di Torella sia assoluto dalle pretensioni della Comune .

Finalmente rapporto al sesto capo , con cui si dimanda la restituzione dell' indebito esatto dal Principe per lo regalo Natalizio insino al 1792 , la Commissione parimente decreta che lo stesso Principe sia assoluto dalla dimanda della Comune .

Niente per le spese. -- Att. Negri .

N.10.

A di 23 Giugno 1808.

Il Sig. Consiglier Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Specchia coll' ex-barone Conte Pignatelli di Belmonte.

Veduti gli atti fabbricati in quattordici volumi nell'abolito Tribunale della Regia Camera, nel S. R. C., ed in questa Commissione, e segnatamente i Regj assensi interposti dal su Collateral Consiglio negli anni 1597 e 1610, sul credito strumentario di ducati diecimila di capitale e di altri duc. 2000 di annualità attrassate, dovuti dall' Università di Specchia al suo contemporaneo barone in forza di strumenti, senza additarsene l'epoca ed i Notaj, colla clausola di essersi convertito il denaro per le cause espresse ne' ricorsi, e con altre cautele e condizioni che non
veg-

veggonsi adempite , *ne' fog. 14 a 18 del terzo volume* ; i pubblici strumenti e le altre private dichiarazioni , di essersi ricomprata e soddisfatta dall'Università porzione dell'anzidetto credito , e di essersi affittate allo stesso barone creditore talune gabelle civiche per la soddisfazione de' debiti ed altri pesi della medesima , *ne' fogli 60 a 77 di detto volume* ; lo stato discusso dal Reggente Tappia nel 1627 , in cui dopo essersi descritto l'accennato credito strumentario , fu ordinato di non pagarsi nè terze , nè capitale a' creditori strumentarj , se non si spedisse il Regio assenso , *nel foglio 67* ; il laudo pubblicato dal fu Avvocato Nicola Caravita nel dì 30 Maggio del 1691 , col quale fu ridotto l'antico credito strumentario a duc. settemila e cinquecento , *ne' fogli 21 , e 22 del 3 vol* ; l'assenso intersposto dal Collaterale nel seguente giorno 31 di Maggio sul compromesso ,
colla

colla condizione di non pubblicarsi il laudo , se non dopo riferito allo stesso Collaterale , *ne' fog. 19 a 20 di detto vol.* ; la conclusione parlamentaria tenuta dall' Università in Agosto dello stesso anno , colla quale fu costituito un procuratore con facoltà di accettare detto laudo con alcune cautele e condizioni , *ne' fog. 115 a 130 di d. vol.* ; la decretazione fatta dal Collaterale in Dicembre di detto anno sul ricorso dell' Università , perchè interposto si fosse dalla Vicaria il decreto di *expedit* sullo stesso laudo , *ne' fog. 22 e 27 di d. vol.* ; l' assenso interposto sul laudo dopo dieci anni , precedente decreto *d'expedit* della G. C. , ad istanza del barone creditore , senza sentirsi l' Università , *ne' fog. 15 e 16 del 1 vol.* , le istanze dell' Università prodotte in R. Camera nell' anno 1716 impugnative del credito e del laudo , *ne' fog. 12 e 18 di d. vol.* ; i decreti profferiti dallo
stes-

stesso Tribunale negli anni 1718 e 1727, co' quali fu ordinato il pagamento delle quantità dovute per detto credito, *ne' fog. 28 e 134 di d vol.*; le decretazioni intermedie del Collaterale, colle quali erasi rimessa al S. C. la cognizione del credito, *ne' fog. 53 e 142 dello stesso vol.*; lo strumento di convenzione stipulato nell'anno 1728 fra l'Università ed il barone creditore, col quale fu riconosciuto il credito capitale e promessa la soddisfazione delle annualità attrassate e riservato il Regio assenso, *ne' fog. 5 a 9 del 3 vol.*; il giudizio rinnovato in R. Cam. nell'anno 1743 sullo stesso credito e sulla bonatenenza dovuta dal barone così per detto credito che per gli altri beni burgensatici, nel *fog. . .*; il termine compilato in questo giudizio e i calcoli ordinati di consenso delle parti, e disimpegnati dal prorazionale Ceraso, ma non discussi, tanto sul credito strumen-

tario e sulle quantità dippiù pagate o ritenute per conto dello stesso credito prima e dopo del laudo , quanto sulla bonatenenza attrassata , co' quali calcolando il relatore le pretensioni tutte dell' Università , le fa ascendere per indebito esatto a duc. centomila in circa, e per bonatenenza non pagata per tutto l' anno 1781 a duc. ventimila e rotti; e tutti gli atti fabbricati a tale oggetto da detto anno 1743 sino al 1805, in cui fu rinnovato il termine ed ordinato di sentirsi il Fisco allodiale ed il Principe di Belmonte , actual possessore dell'ex-feudo di Specchia , *ne' vol. 2 e 3, e ne' fog. 1 a 202 del 4 vol.*; il gravame prodotto dall' Università avverso detto decreto , *ne' fog. 203 a 206 di d. vol.* ; le istanze prodotte dalla Principessa Sig. Teresa Castriota Scanderebeck lodata per detto credito in autrice dall' anzidetto Principe di Belmonte , *ne' f. 213 a 218 e 222 a 225 di d. 4 vol.*

Veduti inoltre l'antica platea formata nel 1653 dal fu Gio: Fenice delegato dal Governo, di tutti i beni feudali e burgensatici del feudo di Specchia, *ne' fog. 62 a 194 del vol. corr.*; gli atti dell' apprezzo e della liquidazione degli stessi beni eseguiti dal tavolario Vecchione nel 1759 coll' intervento del fu Marchese Signor Domenico Salomone Consigliere Commissario, e l' apprezzo benanche e liquidazione de' beni dello stesso feudo e le successive revisioni disimpegnate nell' anno 1788 coll' intervento del Presidente e procuratore fiscale Sig. Girolamo Suarez Coronel, e ne' seguenti anni 1789 e 1790 dagl'ingegneri Camerali di Simone, del Gaiso e Porpora, lo strumento di convenzione stipulato nel dì 17 Dicembre del 1792 fra l' Intendenza de' Reali Allodj e la nominata Principessa Castriota vedova dell' ultimo barone della famiglia Protonotabilissimo; e gli atti della

la concessione de' beni medesimi fatta dal Governo nell' anno 1799 al Principe di Belmonte, *ne' fog. 253 a 274 del proc. corr.*

Dippiù veduti i dodici capi de' gravami prodotti dall' Università nell' anno 1743, e gli altri capi rinnovati nell' anno 1755 in S. C., *ne' fog. 7 ad 11, 48 a 50 e 52 a 53 del vol. de gravami*; il decreto di discussione di detti capi profferito nell' anno 1758 dal fu Consiglier Jannucci, *ne' fog. 296 a 199*; il gravame prodotto dall' Università avverso tal decreto, *ne' fog. 301 a 202 di d. 2 vol.*; e l' atto, col quale intese le parti in questa Commissione, furono ristretti i gravami a soli cinque capi, *ne' fog. 236 a 237 del corr. vol.*

Ed intesi pienamente il Sig. Avvocato fiscale e le parti.

La Commissione ha diffinitivamente deciso e dichiara.

1. Che sull' articolo del credito stru-

mentario dovuto dall' Università all' attuale ex-barone Conte Pignatelli e delle ingenti quantità pretese dal Comune di Specchia per l' indebito esatto e per l' attrasso della bonatenenza contenuta ne' citati calcoli , si assolvano vicendevolmente le parti , e restino in conseguenza compensati fra loro il credito strumentario dell' ex-barone co' dettati crediti dell' Università per indebito esatto e bonatenenza attrassata . Quindi attesa una tal compensazione e riflettendo eziandio che nella convenzione stipulata nell' anno 1792 fra 'l Regio Fisco e la vedova Principessa Castrieta , rilasciò costei a beneficio del Reg. Fisco più mighaja oltre a' duc. 24 m , di cui si dichiarò il Fisco debitore della medesima e ne costituì un tenue interesse al 3 e mezzo per 100 ; come pure avendo riguardo al titolo grazioso , col quale il Principe di Belmonte acquistò il feudo dalla Reg. Corte :

la

la Commissione decreta che non ha luogo l'indennità pretesa dall'anzidetto Conte per l'evizione da lui sofferta del dinotato credito strumentario ; e che continui l'ex-barone a corrispondere in beneficio della Principessa le quantità dovute in forza del citato strumento di convenzione , senza veruna diminuzione per la mancanza di detto credito .

2. Che resti estinta qualunque prestazione a titolo di stogli e ragioni ; e che per l'indebito esatto preteso dalla Università , si assolva il Conte ex-barone . Ma sia lecito allo stesso Conte di esigere la fida ne' territorj proprj ex-baronali , e si astenga di fidare ne' territorj appadronati e dell' Università.

3. Che si astenga il Principe di Belmonte di esigere il diritto di muraglie. Sia bensì lecito al medesimo di esigere in ricognizione di dominio le prestazioni di pepe , guanti , cappelletti e cere da' possessori di quei fondi , e

nel modo stesso che l'han corrisposto finora . Dippiù sia lecito allo stesso ex-barone di esigere la decima in grano , orzo , fave e lino da tutti i possessori de' fondi siti nel tenimento di Specchia , ne' quali ha finora esatto . Ma si astenga di esigere la decima dai possessori de' feudi che nella citata liquidazione ed apprezzo del 1759 dichiarò l'Università di esserne franchi ed immuni nelle note esibite presso gli atti di detto apprezzo , *ne' fog.* 185, 188, 190 , 237 e 259 a 266 : e laddove altri possessori dimostrassero nel corso dell' anno corrente che nel tempo di detto apprezzo erano immuni i proprj fondi da detta decimale prestazione , si daranno dalla Commissione le provvidenze di giustizia .

4. Si mantenga l'ex-barone nell'esercizio del patronato attivo della Chiesa ed ospedale sotto il titolo di S. Gio: ; ma debba il medesimo ex-barone conver-

vertirne le rendite in pubblici e pii usi a beneficio de' naturali di Specchia per mezzo di Cappellani e Deputati cittadini , a tenore della relazione del suddetto ingegnere de Simone , *ne' fog. 40. e 42.*

5. Sull' articolo del diritto di piazza attenda la dichiarazione da farsi sopra la medesima dalla Commissione de' Titoli .

Ed in fine si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della lite .

Intanto si è appuntato di farsi consulta a S. M. per la riduzione in prestazioni pecuniarie e per l' affrancazione così della detta decima che de' guanti , cappelletti , pepe e cere - Att. di Donato .

A di 25 Giugno 1808.

Il Sig. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Lecce in Provincia di Abruzzo e il Conte di Celano .

Veduti gli atti in due volumi, il decreto dell'abolita R. Camera precedente istanza fiscale , *fol. 14* , la relazione della Reg. Udienza dell' Aquila , e tutti gli atti formati ad occasione della medesima , *fol. 1 a 40 vol 2.*

Inteso il Sig. Avvocato fiscale .

La Commissione dichiara che sia lecito all' Università di Lecce in Provincia dell' Aquila di costruire il molino ne' suoi demaniali presso al sito detto Forli colle acque non perenni ivi raccolte . Però non si esegua , se non ottenutane prima la venia dall' Intendente della Provincia -- Attuario Niccola Guerra .

N.12.

A di 25 Giugno 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Castelluccio di Stauri in Provincia di Capitanata con quell' ex-barone Duca di Bovino .

Veduti gli atti in 14 vol. , la relazione dell' Uditor de Cicco , *fol. 7 vol. 1* , gli atti fatti nel 1797 nella Dogana di Foggia , *vol. 3* , quelli fatti nello stesso anno nel S. C. , *vol. 4* , gli atti della R. Udienza di Lucera dal 1799 al 1801 , *vol. 5 , 6 , 7* atti trasmessi ; Veduta la istanza dell' Università e i sette capi di gravanze nella medesima dedotti , *fol. 5* di questo volume , il decreto della R. Cam. de' 22 di Agosto 1805 passato in cosa giudicata , col quale furono decisi i seguenti gravami cioè : Sul quarto capo nel quale i cittadini chiedevano gli
usi

usi civici e'l diritto di spigolare , fu dalla Camera dichiarato che compete a' coloni ed a' poveri il diritto di spigolare ed a' cittadini l' uso civico nei demanj del feudo , anche per cagione di commercio fra loro : Sul quinto capo , nel quale i cittadini si dolsero dei diritti proibitivi de' forni , delle taverne , de' molini e delle botteghe lorde , fu decretato che il barone se ne astenesse e che i cittadini medesimi si servissero del loro diritto per la costruzione di nuove macchine e per l'esercizio de' suddetti corpi : Sul sesto capo , nel quale i cittadini si gravarono del pagamento di carlini dieci a fuoco per la concessione de' suoli , fu decretato che se ne astenesse il barone , eccetto il caso in cui si fossero ritrovate particolari concessioni , esibite le quali si sarebbero date le provvidenze ; Veduto lo stesso decreto sul primo e sul terzo capo de' gravami , su' quali fu dato ter-
mi-

mine ordinario su tutte le usurpazioni ed occupazioni del territorio dedotto dall' Università , ed intanto fu il barone reintegrato nel possesso di Triscitrascia e Triscitrascella dissodate dai cittadini ; Veduto il secondo capo di gravami , nel quale i cittadini dedussero di mancare al barone la concessione del fendo , ed il decreto della Camera , con cui fu riservato al Fisco il diritto per l' esibizione del titolo ; Veduto il settimo capo di gravame relativo al diritto di piazza , sul quale la Camera ordinò che il barone fra due mesi esibisse il titolo , *f. 160 e 166 a t.* ; Veduta l' istanza del Duca di Bovino , colla quale fu domandata la spiega del quarto capo del decreto , cioè che gli usi civici non competessero in tutto il tenimento di Castelluccio per essere terre di portata del Tavoliere di Puglia , *f. 162* , ed il decreto della R. Cam. , col quale ne fu riservata la provvidenza al

Tri-

Tribunale , *f. 197 a t.* ; Veduti sul punto delle usurpazioni ed occupazioni , il documento della curia vescovile di Bovino , dal quale si rileva la disabitazione avvenuta circa il 1549 di Castelluccio de' Sauri , ed il ripopolamento al quale concorsero i residui dell' antica colonia , *f. 112 a 115 vol. 2* , diligenze praticate dall' Uditor Cicco , la reintegra fatta nel 1548 dal Reggente Revertera delle portate di Pontalbanito e di Castelluccio de' Sauri , *f. 25 vol. 2* , il documento del giudizio fatto nel 1578 dal Duca di Bovino a nome suo , e dei cittadini per gli usi sulla difesa Regia , detta la Pescara , *f. 59 vol. 2* , lo strumento di vendita col patto di ricomprare , fatta nel 1646 dal Duca di Bovino al Principe di Troja del feudo di Castelluccio de' Sauri , nel quale il Duca di Bovino si riserva cinquanta versure in circa di Triscitrascia e Triscitrascella donategli dall' Università , *f. 39 vol. 2* , la rein-

reintegra del 1723 citata dall' Università , *f. 20 e 25 vol. 3* , lo strumento dell' anno 1732 , col quale il Principe di Troja si costituì debitore del capitale di duc. 2400 pe' frutti della Difesa Trojana , reintegrata all' Università di Castelluccio insieme co' frutti dalla Giunta *de bono regimine* , *f. 28 a 30* di questo vol. ; Vedute le prove e i documenti allegati dal Duca di Bovino , cioè il mandato Reale per gli erbaggi ordinarij soliti della portata di Castelluccio che egli esigeva dalla Dogana di Foggia , *f. 9 vol. 4* atti trasmessi , il documento negativo dell' anno 1415 , in cui non si vede notato Castelluccio de'Sauri fra le Università contribuenti , *f. 217 di questo vol.* , i documenti de' conti de' percettori dal 1447 al 1470 , *fol. 108 e 219* , il documento del 1470 , nel quale si asserisce disabitato Castelluccio de' Sauri , la provvisione della R. Camera del 1473 e l' esposto di Giovanni Gazoli

Albanese a Ferdinando I. d' Aragona in favor delle 60 casate Albanesi che disse d'avervi condotto , *f. 119 di questo vol.* , l'ordine dell'anno 1549 di bruciarsi i casali degli Schiavoni ed Albanesi di Capitanata e di Molise , frai quali Castelluccio de' Sauri , *f. 218 vol. corr.* , la domanda fatta nell'anno 1550 da Vittoria d' Ayerbo madre de' pupilli Mormile allora possessori di Castelluccio , per le occupazioni de' locati di Pontalbanito in danno de' diley figliuoli , *fol. 131* , lo strumento di compra del feudo di Castelluccio de' Sauri fatto da Gio: Guevara nel 1564 dalle mani di Fabrizio Mormile , *fol. 192* , e l'assenso interpostovi dal Re Filippo II. , *fol. 211 di questo vol. corr.* , la domanda fatta da Gio: Guevara nel 1567 della misura della portata e dell'apposizione dei termini , *fol. 119 vol. corr.* , lo strumento d'affitto dell'anno 1586 fatto dal Duca di Bovino di 140 versure di Trisci-

scitrascia e Triscitrascella , *fol. 140 di questo vol* ; Veduta l'intera estensione del territorio di Triscitrascia e Triscitrascella secondo la reintegra del 1723, *fol. 20 e 25 vol. 3* ; Vedute le informi capitolazioni presentate all' Uditor de Cicco, e la divisione che nelle medesime si suppone di Triscitrascia e Triscitrascella , *fol. 65 vol. 2* ; veduto il rilievo dell' anno 1545 , *f. 112 di questo vol.*, e quello dell' anno 1779 , *fol. 49 vol. 3* , la fede fatta in Deliceto a' 16 Giugno 1743, *fol. 24 vol. 3* ; Veduti i documenti del 1496 , del 1592 e tutti gli altri raccolti dall' Uditor de Cicco , *fol. 16 e 17 vol. 2* ; Inteso il Sign. Avvocato fiscale e le parti pienamente .

La Commissione condanna il Duca d' Bovino a rilasciare all' Università di Castelluccio de' Sauri cinquanta versure del territorio detto Triscitrascia e Triscitrascella dalla parte che confina col territorio di Troja e colla Mezzana
vec-

vecchia, nel sito il più vicino alle altre difese dell' Università istessa; ed assolve il Duca di Bovino dalle altre pretese occupazioni ed usurpazioni di territorio, e nominatamente dalla occupazione della Pezza del Molino, della Ministralla, della Sterpara e del rimanente territorio di Triscitrascia e Triscitrascella.

Inoltre spiegando la provvidenza riservata all' abolita R. Camera sulla qualità degli usi civici, accordati a' cittadini di Castelluccio col decreto della stessa R. Camera de' 22 di Agosto 1805, attesa la qualità di terre di portata che avevano quelle di Castelluccio, dichiara che gli usi suddetti consistano nel solo pascolo dell' erba estiva e nel diritto di legnare, di acqnare e di pernottare per tutto l'anno, a tenore delle antiche regole della Regia dogana di Puglia.

In quanto al diritto di piazza la Com-
mis-

missione decreta che le parti adiscano la Commissione eretta da S. M. per la liquidazione de' Titoli , la cui dichiarazione veduta , si daranno le provvidenze .

Finalmente decreta che si faccia relazione al Sign. Ministro dell' Interno , secondo l' appuntamento . Niente per le spese .

L' appuntamento è :

La Commissione , veduto l' infelice stato della popolazione di Castelluccio de' Sauri , lo scarso numero di essa e la picciolezza del di lei territorio proprio , è di parere che debba ordinarsi prontamente la ripartizione fra' cittadini così delle due difese che teneva l' Università , cioè la Mezzana vecchia e la Trojana , come di quella parte di Triscitrascia e Triscitrascella , nella quale è stata reintegrata col decreto di que-

sta Commissione ec. -- Attuario Nicola Longobardi .

Num. 13.

A dì 25 Giugno 1808.

Il Sig. Consigliere Franchini ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di S. Nicandro in Provincia di Bari col Capitolo di S. Nicola di Bari .

Veduti gli atti , il decreto profferito da questa Commissione nel dì 6 Maggio del corrente anno , *nel fog. 14* , il ricorso dell' Università di S. Nicandro , col quale ha chiesto di doversi impedire al Rev. Capitolo di S. Nicola di Bari , per esecuzione di detto decreto , di fare il compasso , ed esigere i terraggi ed altre prestazioni prediali e diritti bajulari ne' territorj siti nel tenimento di S. Nicandro de' naturali di Bitetto , di Bitritto , Cassano ed altri ,
nel

nel f. 16, e l'istanza del Rev. Capitolo di non esser compresi nel decreto i bonatendenti forestieri, e specialmente i naturali di *B. tritto* e *Cassano*, *nel f. 17.*

Intesi pienamente il Sign. Avvocato fiscale e le parti.

La Commissione dichiara che nel citato decreto de' 6 Maggio sono compresi non meno i cittadini del luogo, che tutti i forestieri possessori nel tenimento di *S. Nicandro* -- *Scrivano Gennaro di Nicola*.

Num. 14.

A di 27 Giugno 1808.

Il Sign. Consigliere *Coco* ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di *Castelfranco* in Provincia di Principato Ulteriore coll' *ex-Principe di Sansevero*.

Visti gli atti, la sentenza del S. C.

de' 17 Agosto 1786 , *f. 194 vol. 2* , il decreto di R. Cam. degli 8 Giugno 1805, *f. 34 Atti del R. Dispaccio* , la reclamazione prodotta dall' Università e le nullità prodotte dal Principe di Sansevero avverso del medesimo , *f. 55 e 60 dello stesso proc.* ; intese le parti e l' Avvocato fiscale .

La Commissione dichiara doversi assolvere il Principe di Sansevero dalle pretensioni dell' Università sull' esazione della mezza semenza , e sia lecito al medesimo continuar l' esazione da coloro da' quali si trova in possesso di esigere ; salvi i diritti a' particolari cittadini che attualmente pagano di potere individualmente dimostrare l' immunità de' fondi che ciascuno di essi possiede , entro il termine dell' anno corrente . Sulla riduzione in denaro e sulla ricompra di tale prestazione si esegua l' appuntamento aggiunto al presente decreto .

Ri-

Rispetto alle tre difese enunciate nei sopradetti decreti del S. C. e della R. Camera, e possedute attualmente dalla Università, le medesime si dichiarano esenti in favore de' coloni dall'esazione della mezza semenza pretesa dal Principe di Sansevero. Benvero nella divisione de' demanj sia imputata a beneficio del Principe medesimo la porzione che gli potrebbe spettare in compenso dell'uso civico sulle difese medesime.

Per ciò che riguarda la fida, sia lecito al Principe di Sansevero fidare nei territorj proprj; ne' territorj demaniali del feudo possa fidare, dedotto però l'uso civico anche per ragion di commercio tra' concittadini; e si astenga dal fidare nelle difese sopradette, ne' demaniali dell'Università e ne' territorj franchi.

Appuntamento .

La Commissione ha appuntato che sia applicabile all'esazione della mezza semenza , come sopra , la riduzione in denaro e la ricompra a tenore della legge de' 2 Agosto 1806 , e se ne faccia rappresentanza a S. M. per mezzo del Ministro dell' Interno -- Att. Nicola Bertucci .

Num. 15.

A dì 27 Giugno 1808.

Il Sign. Consigliere Coco ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Montorio in Provincia di primo Abruzzo Ulteriore , il Marchese Spiriti e i fratelli Candeloro .

Visti gli atti , lo strumento de' 10 Settembre 1732 , *fol. 7* , il decreto della R. Camera de' 15 Aprile 1806 , *f. 365* , le nullità prodotte dal Marchese Spiriti,

ti , *fol.* 366 , l'altro decreto del S. C. degli 11 Agosto 1807 , *fol.* 404 , le nullità prodotte da' fratelli Candeloro , *f.* 405 , la restituzione *in integrum* , *f.* 407 , le altre nullità , *fol.* 71 *proces.* 2 *vol.* l'istanza , *fol.* 436 ; Intese le parti e l'Avvocato fiscale .

La Commissione decreta che le nullità sopradette non ostano , nè vi è luogo alla restituzione *in integrum* ; ben vero sia lecito a' fratelli Candeloro tenere il molino ove l'hanno costruito , ben vero non possano avere più acqua di quella ch'è necessaria e solita a darsi per uso di conceria , ed il molino loro debba riposare tutte le volte che sarà in azione la gualchiera del Marchese Spiriti e dell'Università , il tutto secondo la lettera dello strumento , *fol.* 7 . Sia lecito similmente all'Università ed al Marchese Spiriti costruire un altro molino o ricostruire l'antico , purchè però non nuocciano al mo-

lino de' fratelli Candeloro , nè gli tolgano l'acqua che sarebbe necessaria e solita per la conceria , nè v' inducano altra servitù oltre quella della gualchiera . Per l' esecuzione di ciò , le parti adiscano l' Intendente della Provincia , il quale provvegga anche sul deviamen- to delle acque dedotto dall' Università e dal Marchese Spiriti , e trovandosi vero tale deviamen- to dallo stato in cui erano le acque , ripristini le medesime nell' antico corso a spese e danni di colui che avrà data causa al devia- mento suddetto , sia anche permesso a ciascuna delle parti accrescere il volu- me delle acque , deducendole dal fiume Vomano a sue spese e senza danno altrui , e si restituiscano i depositi .

A dì 27 Giugno 1808.

Il Consigliere Coco ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Duca di Motta Fragneto , col Comune di detta terra in Provincia di Principato Ulteriore .

Visti gli atti , i decreti del S. C. dei 28 Marzo 1740 , de' 15 febbrajo 1745, de' 22 febbrajo 1750 , de' 21 Giugno 1792 , *fol. 1 vol. 3 Atti del Compromesso , fol. 28 eod. , fol. 152 eod. , fol. 45 vol. 4 inter Universit. &c. ,* il decreto della R. Camera de' 27 Giugno 1764 ; Intese le parti ed il Sign. Avvocato fiscale .

La Commissione decreta : 1. Sul primo capo , col quale l' Università chiede esser esentata dal pagamento degli annui duc. 138 all' anno per conferma delle capitolarioni , sia la medesima as-

soluta ; sia al contrario assoluto il Duca di Fragneto dalla restituzione dell' indebito esatto , e pe' corpi giurisdizionali che il Duca asserisce esser dati all' Università colle capitolazioni suddette , le parti adiscano la Suprema Commissione de' Titoli .

2. Sia permesso ad ogni cittadino poter costruire trappeti e molini , servata la forma della legge de' 2 Agosto 1806.

3. Sia l' Università assoluta dalla prestazione della colta e vicillati , ed il Duca , al contrario , dalla restituzione dell' indebito esatto .

4. Sia lecito all' Università dentro il corso del corrente anno risolvere se voglia rinunciare al pascolo delle *Scalere* , ovvero continuarlo col pagamento di anni duc. 40 , siccome si è praticato per lo passato . Benvero questa decisione non offenda i diritti di colonia che i particolari cittadini potessero

ave-

avere sul suddetto territorio .

5. 6. 7. Sui territorj di *Monterone e Rapinella* , come feudi separati , ed in vigore del giudicato del S. C. sia assoluto il barone da ogni pretensione di colonia e di diritti di acquare , legnare , pascere per parte dell' Università ; in esecuzione però degli stessi decreti del S. C. sieno i cittadini di Fragneto preferiti agli esteri negli affitti de' territorj medesimi . Abbiano anche i cittadini di Fragneto il diritto di spigolare , ma secondo il costume della regione , e quando sono raccolte da terra le biade .

8. Sulla bonatendenza si esegua il decreto della R. Camera , a qual fine il magnif. Razionale Cenni faccia un calcolo delle quantità dovute dal Duca di Fragneto , e nel tempo istesso riferisca, se que' fondi su' quali la Camera si riservò la provvidenza ed enunciati nel sopradetto decreto , debbano o nò esser

tassati ed in quanto ; e tutto ciò ad istruzione di questa Suprema Commissione , ed a fine di provvedersi .

9. 10. 11. Sia l' Università assoluta dagli asserti crediti di Felice Sanfelice, della Duchessa Ippolita di Somma e del Duca Massimo Montalto . Nulla per lo indebito esatto .

12. Lo stesso magnifico Razionale Cenni , requisite le parti , faccia il calcolo richiesto dall' Università ed ordinato co' decreti del S. C. , avendo presente il laudo del 1729, *fol. 131 et seq. vol. 2 aza comprom.* , e la presente decisione -- Att. Franco .

A di 30 Aprile 1808.

Il Sign. Winspeare ha riferito nella Commissione la causa tra 'l Comune di Canosa in Provincia di Bari ed il suo ex -barone .

Veduti gli atti in dieci volumi, l'istituzione del giudizio contenuta nella supplica , *fol. 1* , il decreto del Commissario della causa nel S. C. , *fol. 31* , le istanze di gravame avverso al suddetto decreto , *fol. 33 e 37* , le gravezze nuovamente dedotte in questa Commissione , *fol. 92* ; Veduti sul 5 capo di gravami , relativo alla pertinenza del pozzo di S. Giorgio , la concessione di Ferdinando I. d' Aragona al Comune di Canosa , *fol. 125 atti ad istanza dell' Ill. D. Filippo Affaitati , Att. Liotti* , l' apprezzo dell' anno 1643 , *fol. 23 a t. atti ad istanza dell' Ill. Principe di Canosa* ,

sa , *Att. Torchia*, l' apprezzo fatto nel 1694 dal Tavolario Papa coll' intervento del Consigliere Vidman , *fol. 47* di questo vol. , i documenti esibiti dalla Università , *fol. 96 e 101* di questo vol. , le due piante , una fatta nel 1770 nel giudizio fra l' Università di Canosa ed il Marchese Affaitati , *fol. 31 esame civile* , *Att. Liotti* , l'altra fatta nel 1790 dall' Attuario Giustini , *fol. 203 Atti formati per la nuova misura de' territorj &c.* , il documento della censuazione e divisione della difesa detta *Quarto* allegata dall' ex-batone , *fol. 206 Atti per la censuazione* , il documento allegato dall' Università , *fol. 35 . Atti ad istanza dell' Università* , *Att. Giustini* ; Veduti in quanto al sesto capo di gravame , relativo al pagamento di ann. ducati 50 *pro jure spicacii* , l' apprezzo del 1643 , *fol. 23 . Atti ad istanza dell' Ill. Principe di Canosa* , *Att. Torchia* , l' apprezzo del 1694 , *fol. 47* di que-

questo vol. , il dedotto dall' Università, *fol. 86* ; Veduti in quanto al settimo capo de' gravami relativo al pagamento degli annui ducati 50 *pro jure starticæ*, l' apprezzo del 1643 di sopra citato , e quello del 1694 , non che il dedotto dall' Università nell' istanza , *fol. 87 a t.* Veduti sul nono capo di gravami relativo all' eccesso di ann. duc. 72 di esazione fiscale , i documenti esibiti dalla Università della situazione de' fiscali, *fol. 75 ad 79* , la partita dello stato discusso nel 1743, *f. 71* ; Veduti la partita dello stato di Tappia , nel quale si portano *per soliti darseli* , l' apprezzo fatto nel 1643 , *fol. 23. Atti ad istanza dell' Ill. Principe di Cariati* , l' apprezzo del 1694 , *fol. 46 e 47 di questo vol.* , gli ordini della R. Cam. del 1744, con cui fu ordinato il pagamento dei 72 ducati l' anno secondo il solito fino a nuovo ordine, *fol. 281. Atti ad istanza di D. Fabrizio Canosa Minutolo* ,
Att.

Att. Liotti , il decreto del 1 Marzo 1766 con cui fu dalla Camera ordinata l'esibizione del titolo , *f. 232 d. vol.*, il documento dell' apprezzo del 1694 allora esibito , *fol. 239 e 240* , il decreto de' 16 Maggio 1766 , col quale fu ordinato dalla Camera che con effetto esibisse il titolo , e che intanto fosse mantenuto nel possesso di esigere , *fol. 243 d. atti* ; Veduti sull' undecimo capo de' gravami relativo all'esazione di 17 grani e mezzo a fuoco per la pettineria o portolania , il decreto de' 22 di Aprile 1754 del Presidente Belli , *fol. 26* di questi atti e *44* del vol. *Atti ad istanza dell' Univ. Att. Liotti* , il dedotto dal Principe di Canosa presso quegli atti , *f. 20 a 25* ; Veduta , in quanto al jus fumi dedotto nel 12 capo , l'istanza dell'Università , *f. 98* di questi atti ; Veduti in quanto alla pia donazione del Sig. Fabrizio Capece Minutolo seniore , lo strumento de' 28 Dicembre 1730 per
ma-

mano di Notar Sig. Gaspare Capone di Nap. , *f. 107 a 110* , la particola del testamento de' 22 Aprile 1736 per mezzo del Notar Sign. Aniello Capone di Napoli , *f. 118 e 119* ; Veduta l'istanza del Principe di Canosa e i documenti presentati prima della decisione , *fol. 111 , 120 e 124* , l'istanza , *fol. 102* .

Inteso il Signor Avvocato fiscale e le parti pienamente .

La Commissione dichiara che le prestazioni e i diritti seguenti , gli annui ducati 71 enunciati nella supplica , *f. 1* sotto la rubrica *qua causa nescitur* , e spiegati nell'istanza dall'Università , *fol. 24* , come una prestazione solita a pagarsi negli anni passati per l'alloggio de' subalterni e delle squadre , gli annui ducati 20 *pro officio Magistri Aëorum* , dedotti nel 2 capo , gli ann. duc. 36 per lo diritto proibitivo del forno dedotto nel 3 capo de' gravami , gli ann. duc. sei *pro officio Camerarii de-*

doti nel 4 capo , gli annui ducati 50 *pro jure piscandi* , vulgo con due canizzi dedotti nell'ottavo capo , i diritti nominali *jus stercoris* , *jus sanguinis* , *jus ferri* , *statonica super animalibus alienigenorum* , dedotti tutti nel duodecimo capo di gravami , sieno rimasi estinti specialmente dopo la legge de' 2 di Agosto 1806.

In quanto alla pertinenza del pozzo di S. Giorgio dedotto nel 5 capo , la Commissione dichiara che il Principe di Canosa debba essere assoluto dalle pretensioni dell' Università .

In quanto al pagamento degli annui ducati 50 *pro jure spicacii* dedotto nel 6 capo , la Commissione dichiara che non compete diritto all'ex-barone di esigerli , e che l'ex-barone , l' Università ed i particolari possessori , si servano ciascuno del suo diritto di vendere la spiga de' proprj fondi , tolta qualunque società o reciproca servitù fra loro.

In

In quanto alla prestazione di tre carlini a testa di mietitore, dedotta nel 7 capo, sotto il nome di diritto della starza, la Commissione dichiara che non compete all'ex-barone alcun diritto di esigerla, specialmente dopo la legge dei 2 di Agosto 1806.

Sull' eccesso di esazione di fiscali in annui duc. 72 dedotto nel 9 capo, la Commissione, veduta la natura di tal prestazione e i documenti di sopra citati, decreta che provvederà su tal capo, intesi i venditori, cioè il R. Fisco ed il Marchese Affaitati.

Sull' esazione di grani 17 e mezzo a fuoco, dedotta nell' undecimo capo, la Commissione dichiara che non compete all'ex-barone alcun diritto di esigere la suddetta prestazione, specialmente dopo la legge de' 2 di Agosto 1806.

Sul diritto denominato *jus fumi* dedotto nel 12 capo, la Commissione dichiara che non ne sia mai competuto

l' esercizio all' ex-barone . E sulla replica dello stesso ex-barone che ha dedotto di esigerlo per la concessione dei suoli delle fornaci , dichiara che dove si tratti di concessioni di suolo di proprietà dell' ex-barone , sia lecito allo stesso di esigere quel canone che sarà convenuto fra le parti .

In quanto a' quattro maritaggi donati in ogni anno da D. Fabrizio Capece Minutolo seniore a 4 donzelle povere di Canosa , ed a' 15 duc. al mese donati a' poveri della stessa città collo strumento de' 28 Dicembre dell' anno 1730 , la Commissione decreta che il Principe di Canosa adempia a tal pia donazione , e che il Preposito di Canosa invigili all' adempimento .

In quanto a' gravami relativi alla bagliva , alla portolania , al diritto di piazza ed allo scannaggio , la Commissione decreta che le parti adiscano la Commissione de' Titoli , la di cui di-
chia-

(103)

chiarazione veduta si daranno le provvidenze .

Finalmente la Commissione dichiara che per l' evizione sofferta dal Principe di Canosa de' corpi e de' diritti a lui venduti gli sieno salve le ragioni , se mai gli competano , contro a' venditori in altri giudizj ed innanzi a' giudici ordinarj -- Scrivano Pasquale de Nicola .

Certificato conforme

P. BORRELLI Seg.

J. 3

IN-



(105)

I N D I C E

DE' DIRITTI E DELLE PRESTAZIONI
SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

GIUGNO 1808 N.º 6.

N. 1. *Nella causa tra 'l Comune di
Palizzi ed il Sign. Giuseppe Nesci
coll' ex-barone .* p. 3

Permesso al Sign. Giuseppe Nesci
di poter costruire un molino.

N. 2. *Nella causa tra 'l Comune di
S. Giuliano col Principe di Racle Si-
gnor Francesco Saverio Pignatelli
e 'l Duca di Laurito .* p. 5

1. Reintegra della difesa Frassi e
Paduli , e del territorio Pincia-
ra , una co' frutti .

y 4

2.

(106)

2. Credito di duc. 445 , di ducati 1310 per residuo di entrate feudali e fiscali e degl' interessi in duc. 3799 : ann. duc. 13 per canone di una vigna ed attrassi : duc. 1500 per attrassi di doaneno di ann. ducati 30.
3. Rifazione dal Duca di Laurito al Principe di Racle Pignatelli di duc. 850 prezzo dato nel 1716 alla difesa Frassi e Paduli ; come pure del prezzo del territorio Pinciara , secondo valeva nel 1718 , e dell' importo dell' annuo canone di duc. 13.

N. 3. *Nella causa tra 'l Comune di Episcopia coll' ex-barone.* p. 14

1. Territorio detto *demanio* dichiarato demaniale del Comune : i territorj detti *Manca' di sopra* , *Manca di basso* e *Racia* dichiarati demanj dell' ex-feudo : diritto

to di esigere su di essi dall' ex-
barone la mezza covertura , e
dal Comune un' altra mezza co-
vertura .

2. Revindica della difesa detta Far-
neta .
3. Esazione di mezzo stoppello sui
legumi .
4. Mezza covertura in grano sugli
orti di verdure .
5. Indebito esatto per la doppia
covertura sugli orti .
6. Indebito esatto per l' alterazione
nel partitojo del compasso .
7. Indebito esatto per la colmatu-
ra della misura .
8. Esazione delle opere personali
ed uso degli animali de' cittadini .
9. Diritti proibitivi de' molini e dei
trappeti .
10. Contravvenzioni alj diritto di
piazza ed appartenenza di tal cor-
po .

11. Appartenenza de' corpi di bagliva, zecca e portolania.
12. Introduzione del bestiame nei demaniali del Comune e nelle terre de' particolari.
13. Ann. duc. 173 di fiscali.
14. Riduzione in canoni in denaro per le prestazioni in generi.

N. 4. *Nella causa tra'l Comune di Palaggiano col Principe di Cursi.* p. 26
Pagamento a beneficio del Comune di tutte le quantità dovute per l'acquisto de' beni di Pantaleo: bonatendenza.

N. 5. *Nella causa tra'l Comune di Presenzano col possessore.* p. 28
Utilità della convenzione al Comune.

N. 6. Nella causa tra 'l Comune d Cerce Maggiore col Marchese Sig. Gio: Battista Doria . p. 32

Reintegra ne' boschi : uso civico di acquare , legnare e pascere : divieto di scuotere e ridurre a coltura i detti boschi : indennizzazione per lo sboscamento .

N. 7. Nella causa tra 'l Comune e particolari cittadini di S. Lupo col Principe di Colobrano . p. 34

Reintegra della difesa grande detta la Montagna .

2. Reintegra della difensola detta la Valle di Tommaso , e di altri piccioli corpi universali .

3. Diritto proibitivo de' molini .

4. Diritto proibitivo della taverna .

5. Diritto di conferma de' sindaci .

6. Portolania , zecca di pesi e misure .

N. 8.

N. 8. *Nella causa tra 'l Duca Tortora e 'l Comune di Tortora. p. 40*

1. Diritti personali ed angarici .
2. Bonatendenza .
3. Prestazione di ann. duc. 292.
4. Diritto della quinquagesima o sia erbatico .
5. Manutenzione nel possesso del territorio di Santo Quaranta e suo circuito , e delle foreste Canali e Mericosa .
6. Diritti decimali della pesca e della caccia .

N. 9. *Nella causa tra 'l Principe di Torella col Comune di Torella. p. 47*

1. Manutenzione nel possesso degli usi civici nel bosco di Girifalco .
2. Usurpazione del detto bosco , e riduzione a coltura di tom. 1500 del bosco medesimo .
3. Terraggi sopra varj terreni .
4. Redditi sopra talune case e vigna

gne possedute da' particolari.

5. Bagliiva e diritti di piazza .
6. Reintegra del bosco della foresta , delle selve castagnali nel luogo detto l' Ofanto , e della Moracina .
7. Indebito esatto pel regalo natalizio .

N. 10. *Nella causa tra' l' Comune di Specchia col Conte Pignatelli Belmonte .* p. 63

1. Credito strumentario : indebito esatto : bonatenenza .
2. Prestazione a titolo di stagli e ragioni : indebito esatto .
3. Diritto di muraglie : prestazioni di pepe , guanti , cappelletti e cere : decima in grano , orzo , fave e lino .
4. Padronato attivo della Chiesa ed Ospedale sotto il titolo di S. Gio:
5. Diritto di piazza .

N. 11.

N. 11. *Nella causa tra'l Comune di Lecce e'l Conte di Celano .* p. 74

1. Libertà al Comune di costruire il molino .

N. 12. *Nella causa tra'l Comune di Castelluccio de' Sauri col Duca di Bovino.* p. 75

1. Rilascio di 50 versure del territorio detto Triscitrascia e Triscitrascella : assoluzione dalle altre pretese occupazioni di territorio e nominatamente della Pezza del Molino , della Ministralla , della Sterpara e del rimanente territorio di Triscitrascia e Triscitrascella .
2. Qualità degli usi civici .
3. Diritto di piazza .

N. 13.

N. 13. *Nella causa tra 'l Comune di S. Nicandro col Capitolo di S. Nicola di Bari.* p. 84

1. Dichiarazione di esser compresi nel decreto de' 6 Maggio 1808 i cittadini di S. Nicandro e tutti i forestieri possessori in quel tenimento .

N. 14. *Nella causa tra 'l Comune di Castelfranco col Principe di Sansevero.* p. 85

- Esazione della mezza semenza :
fida .

N. 15. *Nella causa tra 'l Comune di Montorio , il Marchese Spiriti e i fratelli Candeloro.* p. 88

- Restituzioni *in integrum* : libertà ai fratelli Candeloro di tenere il molino ove l'hanno costruito : libertà al Comune ed al Marchese Spiriti di costruire un altro mo-

molino o ricostruire l'antico .

N. 16. *Nella causa tra 'l Duca di Motta Fragneto col Comune di Motta Fragneto .* p. 91.

1. Ann. duc. 138 per conferma delle capitolazioni : indebito esatto .
1. Permesso ad ognuno di costruire trappeti e molini .
3. Prestazione della colta e vicillati: indebito esatto .
4. Libertà al Comune di rinunciare al pascolo delle Scalere .
5. Colonie e diritti di acquare , legnare e pascere ne' territorj di Monterone e Rapinella : diritto di spigolare .
6. Bonatenenza .
7. Crediti di Felice Sanfelice , della Duchessa Ippolita di Somma , e del Duca Massimo Montalto .

N. 17. *Nella causa tra 'l Comune di Canosa coll' ex-barone.* p. 95

1. Ann. ducati 72 sotto la rubrica *qua causa nescitur.*
2. Ann. duc. 20 *pro officio Magistrorum aſtorum.*
3. Ann. duc. 36 per diritto proibitivo del forno.
4. Ann. duc. 6 *pro officio Camerarii.*
5. Ann. duc. 50 *pro jure piscandi.*
6. Diritti nominatis. *jus stercori jus sanguinis, jus ferri, statonica super animalibus alienigenorum.*
7. Pertinenza del pozzo di S. Giorgio.
8. Ann. duc. 50 *pro jure spicacii.*
9. Prestazione di tre carlini a testa di mietitore.
10. Ann. duc. 72 per eccesso di esazione di fiscali.
11. Grani 17 e mezzo a fuoco.

12. Diritto denominato *jus fumi*.
13. Maritaggi annui a quattro donzelle di Canosa : duc. 15 mensuali a' poveri della stessa Città.
14. Bagliva , portolania , piazza e scannaggio .
15. Evizione sofferta dal Principe di Canosa .















